



Università degli Studi di Salerno

**Dipartimento di Studi Internazionali di Diritto ed
Etica dei Mercati (S.I.D.E.M.)**

**Dottorato di Ricerca in "Diritto internazionale e diritto in-
terno in materia internazionale"
(XI Ciclo Nuova Serie)**

**"Tesi di dottorato in
Impresa sociale ed ente ecclesiastico"**

**Tutor e coordinatore
Ch.ma Prof.ssa M.C. Folliero**

**Candidato
Dr. Fabio Fiore**

Anno Accademico 2012/2013

INDICE

Capitolo I

1. Difficoltà di un tentativo di definizione.	4
2. L'impresa sociale in Italia: le radici culturali.	6
3. Nozione legislativa e disciplina.	16
4. I riflessi fiscali ed il rapporto con le Onlus.	38
5. I decreti attuativi.	41

Capitolo II

1. L'impresa sociale nel diritto comunitario.	49
2.1 Uno sguardo dentro e fuori l'Europa.	58
2.2 L'esperienza britannica.	60
2.3 L'esperienza americana.	67
2.4 L'esperienza francese.	74
3. Conclusioni comparatistiche con uno sguardo al futuro.	83
4. Attori e non più comparse, lo studio della prima Social Business City in Italia.	91

Capitolo III

1. L'ambito religioso e speciale regime degli enti ecclesiastici in Italia.	96
2. Attività extra religiose e imprenditorialità dell'ente ecclesiastico.	100
3. Il fallimento dell'ente ecclesiastico.	107
4. Impresa sociale ed ente ecclesiastico: peculiarità normative.	118
4.1. Il fallimento dell'ente ecclesiastico impresa sociale.	121

Capitolo IV

1. Verso un nuovo concetto di beneficenza.	133
--	-----

2. Forme di finanziamento e capitalizzazione:verso la banca sociale.	141
3. Lo studio di alcuni casi.	145
4. Conclusioni	153

Appendice normativa.

- **Legge 13 giugno 2005, n. 118:** Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale. 163

- **D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155:** Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118. 168

- **D. M. 24 gennaio 2008:** Definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. 184

- **D. M. 24 gennaio 2008:** Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale presso il registro delle imprese, e delle relative procedure, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. 187

- **D. M. 24 gennaio 2008:** Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte dell'organizzazione che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. 192

- **D. M. 24 gennaio 2008:** Adozione delle linee guida per le operazioni di

trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda, poste in essere da organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. 199

Bibliografia 202

Riviste 206

Convegni 210

Sitografia 211

Capitolo I

Sommario: 1. Difficoltà di un tentativo di definizione.- 2. L'impresa sociale in Italia: le radici culturali.- 3. Nozione legislativa e disciplina.- 4. I riflessi fiscali ed il rapporto con le Onlus.- 5. I decreti attuativi.

1. Difficoltà di un tentativo di definizione.

L'impresa sociale può essere considerato il fenomeno imprenditoriale più innovativo anche se per alcuni aspetti, che analizzeremo nel prosieguo, in parte ancora sottovalutato nell'ambito del contesto economico e sociale italiano.

Si tratta di una realtà giuridico-economica che si riferisce a realtà tanto diverse ma che hanno un comune minimo denominatore rappresentato dalla necessità di organizzare in maniera efficiente ed efficace realtà imprenditoriali aventi finalità di interesse generale e non già squisitamente economiche¹.

Partendo dall'assunto che l'imprenditore sociale gioca un ruolo decisivo, quale agente del cambiamento nel settore del sociale e non solo, in uno con l'attuale crisi finanziaria², che ha tra i suoi diversi effetti indotto ad un ripensamento dei modelli di finanziamento dell'impresa con l'apertura verso ipotesi ibride che permettano il contemperamento tra interessi privati e

1 M. Musella, L'impresa sociale: una nota sulle caratteristiche economico-general, in Non profit n. 4/2006, pp. 719 ss.

2 Per una accurata analisi economica del ruolo che l'impresa sociale potrebbe essere chiamata a svolgere nel contesto dell'attuale crisi economica, G. Fiorentini, L'impresa sociale "ex lege" come "rescue/saving company", paper presentato durante i lavori del Colloquio scientifico annuale sull'impresa sociale 2011 organizzato dall'associazione Iris network presso l'Università degli Studi di Milano L. Bocconi.

quelli della collettività, si cercherà di esplorare l'impresa sociale dentro e fuori l'Italia.

Doveroso punto di partenza non può che essere tentare già in queste prime battute di dare una nozione dell'istituto, al fine di poterne analizzare le peculiarità e metterne in evidenza i possibili futuri sviluppi.

Le domande da porsi sono le seguenti: chi è e come si caratterizza la figura dell'imprenditore sociale?

Senza addentarci troppo nella ricostruzione storica e ricordando semplicemente che il termine "imprenditore" fu usato per la prima volta nell'espressione francese "entrepreneur" da un economista, l'irlandese Richard Cantillon nel 1730, e che da allora tanto cammino è stato compiuto dalla società economico-giuridica globale, appare necessario vedere l'impresa sociale come una biodiversità tanto dell'imprenditorialità quanto dell'impresa, intese queste ultime in senso classico.

Da un punto di vista teorico³ l'impresa sociale è stata definita come: un soggetto privato ed autonomo (tanto dalla pubblica amministrazione quanto da altri soggetti privati), che svolge attività produttive secondo criteri imprenditoriali (continuità, sostenibilità, qualità), ma che persegue, a differenza delle imprese convenzionali, un'esplicita finalità sociale che si traduce nella produzione di benefici diretti a favore di un'intera comunità o di soggetti svantaggiati. Essa esclude la ricerca del massimo profitto in

³ Definizione elaborata dal network europeo Ermes peraltro ripresa a grandi linee dal premio Nobel Muhammad Yunus nel suo libro "Un mondo senza povertà", Feltrinelli 2008, nel quale si individua l'impresa sociale come strumento di promozione del benessere e della coesione sociale, e l'Autore nel suo pensiero afferma che per risolvere i grandi problemi che affliggono la nostra società "non dobbiamo aspettare nessuno, non dobbiamo fare un corteo in strada per farlo fare a qualcun altro" per risolverli dobbiamo agire con la nostra creatività attraverso il social business.

capo a coloro che apportano il capitale di rischio ed è piuttosto tesa alla ricerca dell'equilibrio tra una giusta remunerazione di almeno una parte dei fattori produttivi e le possibili ricadute a vantaggio di coloro che utilizzano i beni o i servizi prodotti.

Un'impresa quindi che può coinvolgere nella proprietà e nella gestione più tipologie di stakeholder (dai volontari ai finanziatori), ma che mantiene forti legami con la comunità territoriale in cui opera, e che trae le risorse di cui ha bisogno da una pluralità di fonti: dalla pubblica amministrazione (quando i servizi che offre hanno una natura meritoria riconosciuta), dalle donazioni di denaro e di lavoro provenienti dai privati, ma anche dal mercato e dalla domanda privata.

L'impresa sociale è un fenomeno in costante crescita che è chiamato ad operare nell'esperienza ormai consolidata della cooperazione sociale dei sistemi di welfare. Tale cooperazione si è con il passare del tempo ritagliata sempre maggiori spazi di autonomia portando alla ribalta nuove forme di imprenditorialità sociale che allargano la gamma dei prodotti offerti in campi come la cultura, l'educazione, l'ambiente etc. innovando i modelli gestionali e gli assetti di governance⁴.

2. L'impresa sociale in Italia: le radici culturali.

Fino alla fine degli anni sessanta ed inizio anni settanta prevale nel nostro Paese l'idea che il benessere sociale ed economico delle persone, delle fa-

⁴ C. Borzaga e F. Zandonai, a cura di, L'impresa sociale in Italia, Donzelli Editore 2009, pp. 3 ss.

miglie e delle comunità sia perseguibile affidandosi semplicemente allo Stato e al mercato (inteso qui come impresa for profit).

Questo quadro rende bene l'idea di quale sia stata la chiave interpretativa entro cui si è mossa la società italiana per un lungo tratto della sua storia: a partire dalla fine dell'Ottocento, quando le prime forme di solidarietà sono state progressivamente sostituite dall'ente pubblico che ha così via via intensificato la propria presenza nel settore delle politiche sociali.

L'errore è stato quello di immaginare che lo Stato ed il welfare state potessero assolvere da soli sia alla funzione redistributiva che produttiva, bandendo dal circuito della solidarietà ogni iniziativa che promanesse dalla libera autorganizzazione dei cittadini. In Italia l'ambizione di accompagnare e proteggere la persona lungo l'intero percorso della sua vita, ha incontrato crescenti difficoltà ascrivibili a diverse ragioni: incapacità di coniugare armonicamente equità e libertà, insostenibilità fiscale del modello, difficoltà ad arginare degenerazioni ed abusi, inadeguatezza operativa di fronte a bisogni sempre più mutevoli.

Negli anni settanta l'ente pubblico fatica a sintonizzarsi su questa lunghezza d'onda, a pesare c'è poi lo squilibrio tra spesa pubblica e prodotto interno lordo, che acuisce l'indebitamento pubblico a livelli tali da costringere le finanze statali a dedicare risorse crescenti al suo assorbimento.

Per questo, se da un lato, le politiche pubbliche di welfare hanno consentito di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei cittadini, dall'altro hanno mancato di sottoporsi a quella revisione necessaria per soddisfare

le richieste di una società sempre più complessa e sempre meno legata agli schemi tradizionali.

Si assiste all'estendersi di quelle che negli anni settanta sono chiamate "nuove povertà" o anche "povertà post-materialistiche" e che lo stato sociale italiano fatica ad alleviare a causa di problemi sia fiscali che organizzativi.

Nemmeno le organizzazioni for profit, però, sono in grado di formulare risposte innovative attraverso i soli meccanismi di mercato. Da un lato non tutti i consumatori dispongono di risorse sufficienti a consentire l'approvvigionamento di servizi meritori direttamente sul mercato, per lo meno nella quantità considerata "socialmente desiderabile". Dall'altro, la presenza di fallimenti sia del mercato che delle imprese for profit, rendono sostanzialmente inadeguate le organizzazioni a scopo di lucro nell'offrire i servizi di utilità sociale.

Di fronte a bisogni che rischiano di rimanere insoddisfatti, per la crisi dello stato sociale e per l'inadeguatezza dell'impresa for profit, si pone il problema di trovare forme alternative di produzione dei servizi di interesse collettivo, rivolti soprattutto alla persona⁵.

D'altro canto quando si parla di impresa, qualsiasi giurista con un rinvio mentale alla partizione del codice civile in libri, penserà di getto al quinto

5 F. Locatelli, Diritti sociali e riforma del welfare state: quale ruolo per l'impresa sociale, in Non profit n. 4/2006, pp. 739 ss.

libro intitolato al lavoro e per lo più dedicato all'impresa, soprattutto societaria, sicché si è portati a lasciare la parola al giuscommercialista⁶.

Obiettivo, sicuramente ambizioso, della presente trattazione sarà quello di mettere in corrispondenza più settori del diritto solo apparentemente scollegati l'uno all'altro, laddove, invece, una trattazione completa della tematica oggetto di analisi cercherà di dimostrare l'opposto.

L'introduzione del d.lgs. n.155 del 2006 sull'impresa sociale rinnova il dibattito attorno a questioni ancora irrisolte, quale ad esempio il concreto funzionamento di una forma di impresa che si caratterizza come soggetto privato imprenditoriale ma avente nel concreto una finalità pubblica.

L'intervento normativo prevede non già l'identificazione dell'impresa sociale con un determinato tipo di impresa specificamente positivizzato dal legislatore, quanto la identifica con lo svolgimento di una attività imprenditoriale non profit di pubblica utilità⁷.

Allo stesso tempo il fatto che un'organizzazione privata sia senza scopo di lucro ed abbia finalità sociali non vuol dire che può vivere esclusivamente di sussidi, siano essi finanziamenti pubblici o privati.

L'impresa sociale va infatti considerata come un'impresa a tutti gli effetti, anche se con caratteristiche particolari⁸. Di rilievo è la considerazione che la normativa in oggetto porta con sé l'intento di superare l'antica frattura codicistica tra organizzazioni capitalistiche e quelle che non lo sono, confe-

6 Russo – Doria – Lener, Istituzioni delle leggi civili, CEDAM, 2011, in Premessa pp. XXVIII.

7 M. Viviani, Responsabilità sociale e impresa sociale, in Riv. Non profit n.3/2006 p. 471 ss.

8 F. Butera, Le imprese sociali come imprese normali 'socialmente capaci', in M. Carbognin, a cura di, Il campo di fragole. Reti di imprese e reti di persone nelle imprese sociali italiane, Angeli, 1999, pp. 272-294.

rendo alla disciplina dell'impresa sociale un connotato di spiccata trasversalità⁹. Tanto più se si considera che, a differenza ad esempio del decreto sulle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, adottato invece in una cornice prettamente tributaria pur con pesanti sconfinamenti in campo civilistico, la normativa sull'Impresa non lucrativa di utilità sociale si pone l'obiettivo di una "disciplina organica, ad integrazione delle norme dell'ordinamento civile"¹⁰.

Per l'appunto parlare di impresa sociale implica necessariamente spingersi ad analizzare il campo giuridico, economico e sociologico, stabilendo tra questo triplice angolo visuale una forte oltreché necessaria correlazione. Da un punto vista prettamente giuridico analizzare il fenomeno Inlus significa analizzare tutti i campi in cui si articola il "Diritto": le branche costituzionale, privatistica, commerciale e via discorrendo.

Punto di partenza non può che essere una rilettura costituzionalmente orientata delle norme che ci interessano, ponendo alla base del nostro ragionamento i valori ed i principi su cui il nostro ordinamento si fonda.

Nell'art. 2 della Carta Cost. ritroviamo i concetti di solidarietà politica, economica e sociale, dunque una solidarietà non più semplicemente economica e rivolta a scopi nazionalistici e di efficientismo in vista di un aumento della produttività nazionale (come pure avvenuto in un certo momento storico) ma di qualcosa in più e di diametralmente opposto: è una

9 A. Buccelli, Verso l'impresa sociale: profili giusprivatistici, Riv. Non profit n. 3/2006, pp. 523 ss.
10 Art. 1, comma 1, della legge delega n.118 del 2005.

solidarietà in funzione dell'autorealizzazione della persona, ed ecco l'ulteriore collegamento con gli artt. 3 e seguenti della stessa Carta Cost.

La tutela della personalità non è rivolta solo ai diritti individuali, appartenenti al singolo nel suo esclusivo interesse, ma è rivolta ai diritti individuali sociali che non appartengono al singolo al di fuori della comunità in cui vive, ma, al contrario sono strumenti per realizzare una comunità che diventa il mezzo per la loro stessa esplicazione.

La società e la comunità da meccanismi si trasformano in organismi e punti centrali di questa nuova prospettiva diventano: l'uomo nella comunità ed il rapporto comunità-uomo. L'uomo si realizza in tutte le comunità in cui opera (famiglia, scuola, fabbrica, partito, esercito, associazioni) laddove queste comunità intermedie hanno come fine la realizzazione degli artt. 2 e 3 Cost.¹¹.

I principi di solidarietà, il superamento dei fini individualistici e delle disuguaglianze, la crescita dell'attenzione ai bisogni degli altri sono entrati nella cultura quotidiana e ciò per l'analisi che qui interessa significa riorientare le scelte imprenditoriali in modo da contribuire all'affermazione di una economia dove la logica dell'interesse si contemperi con quella della solidarietà.

Sorge l'interesse e contestualmente l'esigenza di esaminare i nuovi schemi dell'agire imprenditoriale e finanziario che risultino idonei a segnare un cambio di rotta alla ricerca di un nuovo modo di fare impresa. Una dimen-

11 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, ESI 2001, pp.167 ss.

sione dell'impresa che tenga conto non solo dell'aspetto economico della stessa, ma che vagli anche altri interessi in primis quello ambientale e sociale.

I risultati dell'impresa non possono e non devono più essere commisurati a delle mere formule matematiche-aziendali in una logica di massimizzazione del profitto, ma devono essere commisurate anche ad altri fattori quali il livello occupazionale, la creazione di ricchezza sociale, la conservazione del patrimonio ambientale, insomma nel superamento delle mere finalità individualistiche legate alla creazione di valore per gli azionisti¹².

La formula imprenditoriale deve essere analizzata nella sua essenza di peculiare momento di sintesi tra attività ed organizzazione, secondo le indicazioni della dottrina giuridica classica che nel corso del tempo è stata piegata ed adattata a mere funzioni utilitaristiche nelle quali non trovano spazio la solidarietà, la redistribuzione, l'uguaglianza e l'equità.

Gli artt. 41 e 42 della Cost., norme cardine della Costituzione economica, si riferiscono a valori sociali (utilità sociale, fini sociali, funzione sociale) quali condizione e limiti delle situazioni economiche di vantaggio. Limiti che si ricollegano a quella disposizione evocativa di un progetto di generale trasformazione sociale così come sancito all'art. 3, secondo comma, Cost.

Discorrere di disciplina costituzionale dell'economia implica necessariamente tener presente l'impianto unitario della nostra Carta Cost.; le con-

12 F. Capriglione, a cura di, Finanza impresa e nuovo umanesimo, Cacucci 2007.

nessioni tra la disciplina del sottosistema economico e quella del sistema sociale non possono essere analizzate separatamente.

L'art. 41 Cost. sottopone la libertà di iniziativa economica privata a penetranti limiti, difatti sancisce che essa "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana", all'ultimo comma tale articolo sancisce, inoltre, che: "La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali". Tale disposizione prevede la possibilità per il legislatore non già di costringere i privati a perseguire quei fini, ma di elaborare ed adottare misure e programmi che li inducano a perseguirli. In sede Costituente la stessa Assemblea sostituì la parola "programmi" alla parola "piani" escludendo così ogni forma di pianificazione totalitaria e preferendo programmazioni indicative e per incentivo¹³.

Da ultimo la riforma del Titolo V della Costituzione che non ha semplicemente introdotto un nuovo assetto nella distribuzione dei poteri pubblici nel nostro ordinamento. Il legislatore sancendo e formalizzando il principio di sussidiarietà nella sua duplice articolazione di verticale ed orizzontale, ha da un lato attuato il conferimento-trasferimento di competenze e funzioni agli enti territoriali decentrati e dall'altro ha sancito un fattivo impegno da parte del pubblico in favore del cd. privato sociale al fine di porre in essere le condizioni oggettive affinché l'intervento pubblico sia sussidia-

13 Sulle diverse opzioni ideologiche che si fronteggiarono in sede di Assemblea costituente e che "cedettero il campo al principio dell'economia sociale di mercato", Poggi, L'impresa sociale tra Stato e mercato e necessità di una "identificazione" all'interno del terzo settore, in Riv. Non profit n.2/2002, pp. 225 ss.

rio rispetto all'assunzione di una responsabilità attiva dei cittadini, singoli e associati.

Questo fenomeno di "depublicizzazione" non ha sic et simpliciter portato ad una progressiva e costante diminuzione dei servizi offerti dallo Stato centrale, ma quale inevitabile conseguenza ha comportato la nascita (o meglio la riemersione) di diverse realtà senza scopo di lucro, e come effetto domino la necessità di strutturare tutta una serie di interventi in questi settori di rilevanza sociale che ne risultavano completamente sprovvisti.

Ecco che l'impresa sociale viene progettata come nuova forma organizzativo-imprenditoriale che ha quale fine il perseguimento di questi interessi di pubblica utilità.

Proprio la caratteristica di essere nate per affrontare bisogni nuovi e insoddisfatti spiega perché le prime imprese sociali facessero ampio ricorso al lavoro volontario e qualifica l'esperienza dell'impresa sociale come vera e propria innovazione istituzionale generata dal basso, cioè da cittadini insoddisfatti dell'offerta garantita dal rigido modello Stato-Mercato.

I settori in cui opera l'impresa sociale sono settori di esclusiva competenza statale ma la crisi del Welfare State dettata prevalentemente da motivi di ordine economico ha comportato la necessità di ridurre gli investimenti pubblici, ed il passaggio ad un Welfare Mix all'interno del quale le organizzazioni operanti nel Terzo Settore hanno trovato terreno fertile, suscitando anche l'interesse delle imprese tradizionali. Si è così assistito ad una co-

stante crescita di queste nuove forme organizzative che hanno trovato uno specifico riconoscimento normativo con il d.lgs. n.155 del 2006.

Ma la normativa così come delineata dal legislatore non ha fatto altro che imbrigliare tale innovazione, di fatto tipizzando un nuovo modello con una disciplina che gli stessi operatori pratici e teorici, unanimemente, definiscono lacunosa ed ambigua tanto da richiedere da subito ed a gran voce un nuovo intervento normativo quanto meno chiarificatore della disciplina già in essere.

Sviluppare l'imprenditoria sociale vuol dire innanzitutto legittimare i soggetti che a vario titolo operano in questo ambito, cercando di creare categorie omogenee che ne possano consentire non solo l'esistenza ma anche un ulteriore sviluppo. Sviluppare l'imprenditoria sociale dovrebbe significare anche creare all'interno del mare magnum (questo flusso incontrollato) una selezione tra i soggetti che vi operano e quelli che vi richiederanno in futuro l'ingresso, consentendone la stessa esistenza in vita ed evitando sovrapposizioni e competizioni disordinate tra i diversi soggetti agenti¹⁴.

Nell'economia civile c'è però qualcosa di più: senza gratuità non può essere né compresa né spiegata, ma l'economia civile non è solo gratuità (ha molti altri ingredienti co-essenziali), la gratuità ne è sicuramente la dimensione fondativa e identitaria, laddove si consideri che la gratuità pro-

14 Manfredi, Dal paradigma della competizione collaborativa alla definizione di nuovi ambiti relazionali per lo sviluppo delle aziende non profit, in Non profit, 1/2000 pp 61 ss; M. Parisi, Enti ecclesiastici nella trasformazione dello Stato sociale, pp. 177 ss.

duce anche buoni risultati economici se non è utilizzata - esclusivamente - per far profitto e che essa in ogni caso non si lascia strumentalizzare¹⁵.

Mettere in correlazione il campo giuridico, economico e sociologico, l'incipit dal quale siamo partiti per delimitare il nostro campo di indagine, ci consente di ricordare, da un lato, alcune teorie economiche quale "Il paradosso dell'etica degli affari", secondo cui l'etica degli affari funziona, produce cioè anche buoni risultati, a condizione che sia praticata perché la si considera un valore in sé e non primariamente per i buoni risultati che essa produce¹⁶, e, dall'altro, gli insegnamenti di Aristotele, per cui l'azione virtuosa è praticata per il suo valore intrinseco, e poi solo come effetto indiretto, produce anche benefici individuali (Etica Nicomachea di Aristotele), ed ancora il pensiero di Platone e di Socrate secondo cui la virtù non deriva dalla ricchezza, ma dalla virtù provengono la ricchezza e tutti gli altri beni per gli uomini, sia come privati sia in quanto comunità¹⁷.

3. Nozione legislativa e disciplina.

A questo punto bisogna analizzare la disciplina dettata dal legislatore con il d.lgs. 155/2006, per poi passare ad analizzarne le peculiarità. Si legge all'art. 1 che: "Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata

15 L. Bruni, Il valore economico della gratuità, in Imprese sociali scelte individuali e interessi comuni a cura di V. Pelligra, Mondadori 2008.

16 Laszlo Zsolnai, Ethics in the Economy: Handbook of Business Ethics, 2002, Peter Lang, Oxford.

17 Platone, Apologia di Socrate, 30b.

al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4.

Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitano, anche indirettamente, l'erogazione di beni e servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi, non acquisiscono la qualifica di impresa sociale.

Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese si applicano le norme di cui al presente decreto limitatamente allo svolgimento delle attività elencate nell'art. 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del presente decreto. Per tali attività devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dall'art. 10. Il regolamento deve contenere i requisiti che sono richiesti dal presente decreto per gli atti costitutivi”.

Del dettato normativo è opportuno analizzare separatamente gli elementi definitori che lo compongono.

Innanzitutto lo stesso legislatore sancisce il fatto che l'impresa sociale è una categoria organizzativa, una “qualifica”, una veste civilistica¹⁸ e che

18 A. Fici, La nozione di impresa sociale e le finalità della disciplina, in *Impresa Sociale* n.3/2006 p. 24 ove si nota che il termine “qualifica” riferito a tutte le organizzazioni private, comprese le società del quinto Libro del codice civile, insieme con il tenore letterale dell'art. 1, comma 1, fanno subito capire come il decreto non miri ad istituire un nuovo tipo di organizzazione o, se si preferisce, di contratto associativo, bensì soltanto ad individuare una qualità che possono assumere tutti i tipi (o sottotipi) di organizzazioni private, regolati dal codice civile o da altra legge, la quale, presentando i requisiti richiesti dal decreto 155/2006, può fregiarsi della relativa qualifica”. Contrariamente CISL, CIGL e UIL che hanno sollevato alcune perplessità elaborando un documento

dunque si è voluto evitare di inserire una nuova singola fattispecie tipizzata di ente collettivo¹⁹. Come peraltro esplicitato nella Relazione di accompagnamento allo schema del decreto legislativo del 2 dicembre 2005, trasmessa alla Presidenza del Senato il 13 gennaio 2006, dove si chiariva che "la nozione di impresa sociale è stata ripresa testualmente dalla legge delega, rimarcando la volontarietà dell'accesso alla disciplina del decreto. In aderenza ad alcune indicazioni della legge delega, si è ritenuto di optare per la qualificazione di impresa sociale quale una nozione, piuttosto che come un tipo"²⁰.

La qualifica di impresa sociale può essere rivestita da ogni ente collettivo disciplinato dal codice civile e dalla numerose leggi speciali, nella chiara intenzione di avvicinare tra loro le forme del I e V Libro del codice civile, se non addirittura per consentirne il superamento fattuale della distinzione²¹.

Nella Relazione di accompagnamento allo schema di decreto si afferma testualmente che: "la legge 13 giugno 2005, n.118, si è proposta di temperare la rigida dicotomia, attualmente prevista dal codice civile fra gli enti

unitario di valutazione del decreto intitolato "Proposte di modifica del decreto sulla disciplina dell'impresa sociale" disponibile su www.cgl.it/, ove si osserva che "la definizione di impresa sociale non deriva, come proposto dal sindacato, dagli obiettivi e dalle finalità di carattere sociale, ma dalla sola produzione o scambio di beni di utilità sociale nei settori individuati dal decreto legislativo. L'art. 41 Cost. impone già che ogni iniziativa economica privata non deve essere in contrasto con l'utilità sociale, quindi il criterio adottato dal decreto delegato per definire il carattere sociale dell'impresa non è, a nostro avviso, elemento sufficiente a distinguere questa nuova tipologia di impresa. Si propone pertanto di modificare l'art. 1 nel senso di inserire scopi e finalità sociali come elementi distintivi dell'impresa sociale in sostituzione dell'intero art. 1".

19 F. Alleva, *L'impresa sociale italiana*, Giuffrè 2007, pp. 55 ss.

20 Il testo della Relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo, atto del Governo n. 593, è rinvenibile nel sito web ufficiale del Senato della Repubblica.

21 G. Guerini, *La sfida dell'impresa sociale: generare "capitale sociale"*, in *Enti non profit* n.10/2006, pp. 574 ss dove analizzando il dibattito prodottosi intorno alla nuova normativa, si considera quest'ultima come capace finalmente di dare una chiara distinzione tra chi (profit ma anche non profit) svolge attività puramente commerciale e chi intende dare voce, rappresentanza ed organizzazione ai diritti ed alle responsabilità di cittadinanza. Tra chi tende a trasformare i beni relazionali in scambi economici o di potere e chi usa l'economia ed il potere perché questi beni relazionali si moltiplichino e continuino ad essere principi generatori di una comunità.

di cui al Libro I e quelli del Libro V a riguardo della possibilità di esercitare attività commerciali in forma imprenditoriale". In particolare, com'è noto, l'articolo 2249 c.c. individua un *numerus clausus* di forme societarie per l'esercizio di un'attività commerciale, rinviando tassativamente ai tipi regolati nei Capi III e seguenti del Titolo V.

Come insegnatoci dall'esperienza delle Onlus, non è sempre facile sovrapporre la disciplina insita nella forma giuridica di un singolo ente collettivo con quello di una qualifica civilistica o tributaria; ed uno dei maggiori problemi è appunto quello di combinare statutariamente le disposizioni codicistiche o legislative di ogni singola tipologia con i requisiti richiesti dal decreto in esame²².

Con il termine "qualifica" il legislatore vuole sottolineare che l'impresa sociale non costituisce "meramente" una categoria organizzativa ma una sorta di marchio, che travalicando il profilo prettamente giuridico-disciplinare possa acquisire una connotazione sociologica²³, a fondamento di ciò si pone la considerazione che, allo stato attuale della legislazione sull'impresa sociale, i benefici derivanti dall'assunzione della qualifica stessa sono limitati in quanto non sono previste agevolazioni fiscali o di altro genere in suo favore.

22 A. Fici, op ult. cit., dove si afferma che "in forza del decreto sull'impresa sociale non si andranno dunque a costituire imprese sociali, ma associazioni, fondazioni, cooperative sociali, società imprese sociali. Ciò implica che la disciplina complessiva delle organizzazioni imprese sociali, si ricava, già a cominciare dalla fase costitutiva, sia dal decreto sull'impresa sociale sia, e ancor prima, dal codice civile o dalle leggi istitutive di ciascun tipo di organizzazione. Anzi proprio la combinazione tra disciplina dei singoli tipi organizzativi e disciplina dell'impresa sociale costituirà uno degli aspetti più problematici, dal punto di vista sia teorico sia pratico".

23 M. V. De Giorgi, Note introduttive, In *Disciplina dell'Impresa sociale*, Commentario al decreto legislativo 155/2006, 2007, pp.287 ss. Dove si legge "Il decreto sull'impresa sociale non è ovviamente intellegibile se avulso dal contesto in cui si inserisce, è un provvedimento a connotazione per così dire ideologica; l'aggettivo sociale, perso il comune significato di societario, nobilitando il lessema, vuol sottolineare l'estraneità dell'impresa alla logica del profitto e richiamare per *sineddoche* l'intero sistema di valori positivi che caratterizzano il terzo settore".

Ma ciò non toglie, e di fatto sembrerebbe auspicabile, che in un futuro prossimo il legislatore intervenga per attribuire vantaggi fiscali o di altro tipo, come ad esempio lo strumento dell'accesso privilegiato alle concessioni di pubblici servizi alle imprese sociali. Difatti ad oggi il principale beneficio derivante dall'assunzione della qualifica è quello di poter utilizzare la denominazione di "impresa sociale" in via esclusiva nei rapporti con utenti, pubbliche amministrazioni, fornitori etc., poiché l'uso della locuzione "impresa sociale" o di parole simili, e perciò tali da trarre in inganno, è vietato a soggetti diversi dalle imprese sociali²⁴. Ed appunto per queste ultime ciò costituisce un vantaggio solo nella misura in cui il "marchio", nel senso più sopra delineato, di impresa sociale si riveli dotato di capacità attrattiva verso pubbliche amministrazioni e privati, consumatori e fornitori, nonché potenziali volontari e donanti, nel senso che questi soggetti possano preferire (per le più svariate ragioni: maggiore affidabilità della controparte, proprio senso etico e civico, volontà di attuare forme di responsabilità sociale d'impresa ecc.) di intrattenere rapporti con tale tipologia di impresa piuttosto che con altre organizzazioni che non abbiano tale qualifica. Altri benefici, definibili come secondari²⁵, ma non meno trascurabili, sono: la sottoposizione in caso di insolvenza alla liquidazione coatta amministra-

24 Art. 7, comma 3, d.lgs. n. 155 del 2006.

25 A. Fici, La nozione e le forme giuridiche dell'impresa sociale in Governo e organizzazione per l'impresa sociale a cura di C. Borzaga e L. Fazzi, Carocci 2008, pp.33 ss.

tiva e non al fallimento²⁶, nonché, limitatamente alle imprese sociali che non siano "a responsabilità limitata", la limitazione di responsabilità²⁷.

Importante è altresì l'espresso riconoscimento normativo della legittimità della prestazione di lavoro volontario nell'impresa sociale, ancorché nei limiti del 50% dei lavoratori a qualunque titolo impiegati²⁸, ma su tali peculiarità torneremo nel prosieguo.

Il secondo elemento definitorio è il tipo di attività imprenditoriale-commerciale esercitata, cioè l'esercizio in via stabile e principale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Con tale elemento normativo si crea una nuova tipologia di imprenditorialità, per l'appunto quella di utilità sociale diretta a realizzare finalità di interesse generale, che si affianca a quelle a scopo egoistico-speculativo ed egoistico-mutualistico separando così la funzione con lo scopo dell'impresa.

L'impresa sociale risponde ai caratteri generali degli altri modelli di impresa differenziandosi da essi essenzialmente, ma non solo, per due caratteristiche di fondo: l'ambito di attività rigorosamente delimitato al settore dell'utilità sociale, così come definito dall'art. 2 del decreto e l'assenza del-

26 Art. 15, comma 1, d.lgs. n. 155/2006.

27 Art. 6, comma 1, d.lgs. n. 155/2006, in quest'ultimo, infatti si prevede che nelle imprese sociali il cui patrimonio sia superiore a 20.000 euro, dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio, e dunque non anche i soci o gli associati o coloro che abbiano agito in nome e per conto dell'impresa sociale (cioè in genere gli amministratori). Quando però risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio dell'impresa sociale sia diminuito di oltre un terzo di 20.000 euro, allora delle obbligazioni assunte rispondono anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa sociale.

28 Art. 14, comma 2, d.lgs. n. 155 del 2006.

lo scopo di lucro, di cui all'art. 3, inteso come lucro soggettivo in tutte le sue forme, dirette ed indirette.

Insomma la figura dell'imprenditore sociale si aggiunge senza sovrapporsi alle nozioni di imprenditore già presenti nel panorama normativo (imprenditore commerciale, piccolo imprenditore e imprenditore agricolo)²⁹.

La definizione peraltro si snoda sulla falsariga del dettato dell'art. 2082 c.c., ponendo l'accento sul requisito dell'economicità dell'attività, quale garanzia della compatibilità e sostenibilità tra esercizio di impresa e scopo non lucrativo dell'iniziativa economica. Per di più, è attraverso l'aggancio normativo alla definizione generale di imprenditore e di attività di impresa che viene sancita l'appartenenza della categoria organizzativa imprenditoria sociale a quella più vasta di impresa commerciale tout court, determinandosi, a cascata, l'applicazione di tutta la disciplina dell'imprenditore commerciale, salvo alcune specifiche deroghe come sopra già detto relative alle procedure concorsuali.

Autorevole dottrina³⁰ ha affermato la coincidenza della locuzione "in via stabile", come si ricorderà utilizzata all'art. 1 del decreto sulle Inlus, con il termine "professionale" utilizzato dall'art. 2082 c.c. e dunque risolvendosi di fatto nell'abitudine dell'attività di impresa, mentre per quanto attiene al termine "principale" esso è stato esplicitamente precisato dal legislatore delegato all'art. 2, comma 3, dove si statuisce che: "per attività principale ai sensi dell'articolo 1, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono

29 G. Bonfante, Un nuovo modello di impresa, in *Le Società*, n. 8/2006, pp. 929 ss.

30 R. Costi, La nozione di impresa sociale nella legge delega, in *Impresa sociale* n.5/2005 pp.74 ss.

superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa".

Per quanto attiene il requisito dell'utilità sociale, esso attiene un segmento cruciale della nozione di impresa sociale: il profilo dell'attività. L'art. 2 non costituisce di certo una novità nel panorama del diritto degli enti senza scopo di lucro, esso recita che:

"Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:

- a)** Assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- b)** Assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.35 del 8 febbraio 2002;
- c)** Assistenza socio sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;

- d)** Educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- e)** Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f)** Valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- g)** Turismo sociale, di cui all'art. 7 comma 10, della legge 29 marzo 2001, n.135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;
- h)** Formazione universitaria e post universitaria;
- i)** Ricerca ed erogazione dei servizi culturali;
- l)** Formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- m)** Servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano una impresa sociale".

In dottrina vi è discordanza di opinioni tra chi considera l'elenco dei campi di attività ammessi veramente ampia³¹, per di più considerandola esau-

31 F. Alleva, *L'impresa sociale italiana*, Giuffrè 2007, pp. 86 ss.

riente rispetto alle tradizionali attività del Terzo Settore con l'unica eccezione dell'omissione dell'ambito sportivo dilettantistico, forse però ricomprendibile all'interno del campo della lettera l) formazione extrascolastica³²; e chi osserva che se da un lato la lista (che esaurisce più della metà delle lettere dell'alfabeto) è senz'altro ampia, tanto più che le singole materie a loro volta dischiudono aree dai confini alquanto estesi, dall'altro non mancano omissioni significative³³, laddove una ricognizione esauriente delle fonti che interessano gli enti del Terzo Settore dovrebbe spingersi oltre, non trascurare altre leggi speciali e neppure la legislazione fiscale, senza dir poi della riforma del Titolo V della Costituzione, in particolare dell'art. 117 Cost., che ha decisamente spostato il baricentro normativo, sicché molteplici competenze che interferiscono con il Terzo Settore sono ora devolute al legislatore regionale³⁴.

Passiamo ora ad analizzare nel dettaglio il contenuto di ciascuno dei settori sopra elencati, che richiede un'attenta analisi poiché le attività settoriali individuate dal legislatore andranno a relazionarsi con questa nuova realtà imprenditoriale:

32 In argomento G. Marasà, *Associazionismo sportivo e impresa*, in *Non profit* 1/2006, pp. 39 ss.; ibidem G. Ponzanelli, *fondazione e comitati nel settore sportivo* pp. 47 ss.; ibidem G. Zanni, *Non profit e sport: proposta per la definizione di criteri di utilità sociale*, pp. 73 ss.

33 A. Buccelli, *Commento all'art. 2*, in *La nuova disciplina dell'impresa sociale*, Commentario al decreto legislativo n. 155/2006 a cura di M. V. De Giorgi, CEDAM 2007, pp.80 ss. Dove l'Autore compie un raffronto tra l'articolo in commento e l'elenco di cui all'art. 117 Cost. Riformato con l. cost. n. 3/2001 da ciò emerge che "alcuni dei settori qui contemplati come produttivi di beni e servizi di utilità sociale rientrano certamente tra quelli che la Costituzione annovera tra le materie a competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, in particolare lettera m ed s), altri – la tutela della salute, l'istruzione, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la promozione ed organizzazione di attività culturali – rientrano nelle competenze regionali concorrenti, altri ancora nella competenza "residuale" ex art., 117, comma 4. Cost. Il raffronto fa risaltare pure settori – quali lo sport dilettantistico, la protezione civile, la previdenza integrativa e complementare – ignorati dall'art. 2".

34 S. Boffano, *Disciplina fiscale e finalità negli enti del Terzo Settore*, paper presentato durante i lavori del Colloquio scientifico annuale sull'impresa sociale 2011 organizzato dall'associazione Iris network presso l'Università degli studi di Milano L. Bocconi.

Assistenza sociale, per espressa disposizione dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d. lgs. 155/2006, la definizione di attività di assistenza sociale è da intendersi ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, in materia di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Nel merito la fonte richiamata statuisce, al comma 2 dell'art. 1, che per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'art. 128 del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 112. Alla luce delle previsioni di legge devono intendersi per servizi sociali "tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e di pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nella sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario".

Assistenza sanitaria, il d. lgs. 155/2006 fa riferimento ai servizi sanitari richiamati dal DPCM del 29 novembre 2001, in materia di definizione dei livelli essenziali di assistenza e successive modificazioni, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002. I livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni ed i servizi che il servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o in compartecipazione, grazie alle risorse raccolte attraverso il sistema fiscale. Tali livelli, in linea di principio, fanno riferimento a tre macroaree: assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro, l'assistenza sanitaria distrettuale e l'assistenza ospedaliera³⁵.

35 Allegato 1 al DPCM del 29 novembre 2001.

Assistenza socio-sanitaria, il settore relativo all'assistenza socio-sanitaria riguarda le attività richiamate dal DPCM del 14 febbraio 2001, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001. Pertanto viene considerata assistenza socio-sanitaria quella prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale. Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale riguardano le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale ed all'espressione personale. Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.

Educazione, istruzione e formazione, tale settore riguarda le stesse attività appena menzionate secondo il disposto della legge 28 marzo del 2003 n. 53, recante la delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, tra i beni ed i servizi di pubblica utilità, l'art. 2 comma 1, lett. e) del d. lgs. 155/2006, prevede la tutela

dell'ambiente e dell'ecosistema ai sensi della legge del 15 dicembre 2004 n. 3008, recante la delega al governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale, e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi. Sostanzialmente la tutela dell'ambiente consiste nelle attività volte alla conservazione, alla razionale gestione ed al miglioramento delle condizioni naturali, alla preservazione di patrimoni terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali e della persona umana in tutte le sue estrinsecazioni.

Valorizzazione del patrimonio culturale, essa è da intendersi ai sensi del codice dei beni e del paesaggio di cui al d. lgs. del 22 gennaio 2004 n. 42. Secondo l'espresso disposto dell'art. 2 di tale decreto , il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. In particolare "sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà". La valorizzazione del patrimonio consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Il fine di promuovere lo sviluppo della cultura comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

Turismo sociale, la lettera g) del comma 1 dell'art. 2 del d. lgs 155/2006 include tra i settori di utilità sociale il turismo sociale, di cui all'art. 7 comma 10 della legge 28 marzo 2001 n. 135, recante la riforma della legislazione nazionale del turismo. Il legislatore ha inteso fare specifico riferimento al turismo giovanile, culturale, dei disabili ed, in generale, delle fasce meno abbienti della popolazione.

Formazione universitaria e post-universitaria, la definizione del settore è generica. L'operatività inerisce alla formazione ai più alti livelli ed è indice della volontà del legislatore di conferire alle imprese sociali un'operatività rilevante socialmente, nel momento in cui essa va ad incidere nella fase formativa immediatamente propedeutica all'inserimento nel modo del lavoro ai più alti livelli. L'apporto dell'impresa sociale ad una valorizzazione della cultura riflette sì una finalità di interesse generale, ma nel contempo è al servizio del generale principio di sussidiarietà e del passaggio a un welfare community.

Ricerca ed erogazione dei servizi culturali, l'operatività in questo settore è indice della volontà del legislatore di voler far rientrare l'operatività dell'impresa sociale nella diffusione e produzione di servizi relazionali basati sulla cultura e sugli scambi culturali. L'attività di questo settore si compone di due operatività: la prima si sostanzia in una attività di ricerca e dunque di reperimento di informazioni e dati culturali da esaminare e da elaborare in un'ottica evolutiva di interesse generale; la seconda, sinergica alla prima, nel fornire alla collettività servizi che vanno ad accrescere la

conoscenza dei percettori. La necessità di focalizzare il concetto di ricerca è opportuna per evitare che nel concetto di utilità sociale rientri qualsiasi tipo di ricerca anche non pregnatamente di interesse generale.

Formazione extra-scolastica, è finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico. Il legislatore ha voluto ampliare l'operatività dell'impresa sociale ritenendo socialmente utile anche un altro tipo di formazione, oltre a quella universitaria e post-universitaria. La norma precisa che tale formazione deve avere un vincolo di destinazione ed una finalità ben precisa, ovvero di prevenire la dispersione scolastica e quindi avvicinare le persone alla formazione culturale e didattica; inoltre il servizio che l'impresa sociale deve rendere di riavvicinamento alla scuola deve essere completato con un impegno indirizzato al successo scolastico e formativo delle persone che usufruiscono di tale servizio.

Servizi strumentali delle imprese sociali, la lettera m) del primo comma dell'art. 2 del d. lgs. 155/2006, stabilisce che sono considerati beni e servizi di utilità sociale anche quelli strumentali alle imprese sociali; ossia quelle attività di qualsiasi natura che fanno da supporto e da sostegno alle imprese sociali. Il concetto di strumentalità si sostanzia in qualsiasi tipo di apporto, tali servizi, affinché possano contenere il requisito della strumentalità devono essere resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale. Tali enti possono svolgere attività di utilità sociale a condizione che sia di-

retta a fornire servizi strumentali alle imprese sociali e che la composizione sia in larga prevalenza di organismi della stessa natura.

Il carattere sociale dell'impresa va rinvenuto quindi in relazione alla natura delle attività svolte dalla stessa, o meglio alla natura sociale e non commerciale di tale attività. Questo significa che ciò che rende sociale un'impresa non è lo scopo o le finalità (altruistiche, solidaristiche etc.) che la stessa persegue, ma il fatto in se di svolgere attività che abbiano un rilievo sociale. Il riferimento in particolare è all'art. 1 della legge delega n. 118 del 2005, in base al quale il legislatore dovrà definire il carattere sociale dell'impresa con riferimento alle materie di particolare rilievo sociale in cui opera la prestazione di beni e servizi in favore di tutti i potenziali fruitori senza limitazione ai soli soci, associati o partecipi. Si noti che nel d. lgs n.155/2006 l'espressione "materia di rilievo sociale" della legge delega è stata sostituita con quella di "attività di utilità sociale". Quest'ultima espressione, seppure generica quanto la prima, implica un quid di diverso ed ulteriore, in quanto significa produrre beni e servizi di cui si avvantaggia la collettività e non implica quindi solo lo svolgimento di attività di importanza sociale, ovvero di attività inerenti ad un interesse collettivo.

Al di fuori dell'esercizio delle attività appena analizzate, il secondo comma dello stesso art. 2 dispone che: "indipendentemente dall'esercizio dell'attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività d'impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano: a) lavo-

ratori svantaggiati ai sensi dell'art. 2, primo paragrafo, lettera f, punti i), ix) e x) del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di stato a favore dell'occupazione; b) lavoratori disabili ai sensi dell'art. 2, primo paragrafo, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002".

Ad una attenta lettura la norma lascia perplessi, in quanto apre lo spiraglio verso una nuova dimensione che con il Terzo Settore potrebbe anche non avere alcun collegamento; difatti l'espressione utilizzata dal legislatore "indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa" seppur finalizzata ad incentivare l'inserimento di persone svantaggiate o disabili (occupandosi della cosiddetta impresa sociale di inserimento lavorativo), desta non poche perplessità in quanto stabilisce che al raggiungimento di determinate soglie numeriche prefissate normativamente l'impresa sociale possa eventualmente dedicarsi ad un qualsivoglia campo di attività imprenditoriale, addirittura discostandosi dai tradizionali ambiti di attività del Terzo Settore o dell'economia sociale. Considerando oltretutto che il citato Regolamento vi ingloba alle lettere:

i) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;

ix) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;

x) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta ad una pena detentiva o ad altra sanzione penale.

Se si pone l'attenzione sul dato della lettera i), cioè qualsiasi giovane con meno di 25 anni che non abbia ancora percepito una retribuzione regolare, a ben vedere trattasi di una categoria numericamente troppo estesa e potenzialmente in grado da sola di saturare la soglia minima del 30% riservata all'interno dell'organico dell'impresa sociale alle categorie realmente più deboli e svantaggiate, quali ad esempio ex tossicodipendenti e carcerati o, ancora, soggetti disabili³⁶.

Il maggior punto di criticità della disciplina in esame verte soprattutto su uno dei requisiti più caratteristici dell'impresa sociale e cioè l'assenza dello scopo di lucro, difatti l'art. 3, nella sua prima parte, recita: "L'organizzazione che esercita una impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tale fine è vietata la distribuzione anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori".

³⁶ Tale preoccupazione fa propendere parte della dottrina, tra cui F. Alleva op, ult. cit., alla creazione di una soglia nella soglia vale a dire predeterminare la percentuale massima di giovani da inserire nell'impresa sociale in qualità di soggetti svantaggiati; A. Amendola e R. Troisi, Efficienza delle forme organizzative di "fare" impresa sociale: un confronto, in *Impresa sociale* n. 2/2008 p. 45 "Da uno sguardo di insieme alla letteratura sulle caratteristiche delle attività di fornitura di servizi di utilità sociale, quasi sempre ad alta intensità di capitale umano, emerge che ad esse si associano in genere problemi di azione nascosta, connessi al fatto che il capitale umano è la risorsa critica (strategica). Essi derivano dalla difficoltà di controllare la prestazione del lavoratore. Com'è noto, infatti, i servizi di utilità sociale sono, per propria natura, multidimensionali, di difficile misurabilità e non standardizzabili".

Proprio tale caratteristica sembra, unanimemente, essere il maggior ostacolo all'effettivo successo pratico di questo nuovo modo di fare impresa, in quanto considerando l'impossibilità di accedere al capitale di rischio, l'unica alternativa sarebbe quella di ricorrere al capitale di debito, con tutte le difficoltà consequenziali nonché del maggior costo che esso comportando vita ad una sottocapitalizzazione che rappresenta uno dei maggiori problemi del Terzo Settore³⁷.

Il d.lgs. 155/2006 occupandosi delle modalità mediante le quali l'ente aspirante ottiene la qualifica di impresa sociale, dispone all'art. 5, comma 1, che: "l'organizzazione che esercita una impresa sociale deve essere costituita per atto pubblico" e nel successivo comma che: "gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi all'impresa sociale devono essere depositati presso l'ufficio del registro". Dalla disciplina dettata emerge un regime di massima formalità giuridica, richiedendo agli operatori-agenti il ricorso alla forma dell'atto pubblico ad substantiam nonché l'espletamento delle pratiche finalizzate alla pubblicità nel registro delle imprese ex art. 2193, comma 2, c.c., anche per le vicende che, pur esulando dal puro procedimento formativo, comunque vadano ad incidere o sullo statuto dell'ente o sui più importanti fatti che ineriscono il corso della vita dell'ente.

Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, quindi, e soprattutto dal fatto che la disciplina di quest'ultima preveda o meno la forma scritta

37 M. Capecchi, Commento all'art. 3, , in La nuova disciplina dell'impresa sociale, Commentario al decreto legislativo n. 155/2006 a cura di M. V. De Giorgi, CEDAM 2007, pp.116 ss.

e/o per atto pubblico ai fini costitutivi (si pensi ad esempio alla forma dell'associazione non riconosciuta per la quale la forma scritta è funzionale solo per eventuali fini pubblicitari) per l'attribuzione della qualifica di impresa sociale è fatto obbligo il ricorso al notaio rogante, il quale dovrà alternativamente redigere l'intero atto costitutivo ed il relativo statuto, oppure più frequentemente, procedere alla trasformazione dell'ente collettivo preesistente, adeguandolo alle imperative previsioni del d.lgs. 155/2006³⁸. Tale operazione di trasformazione pur lasciando inalterata la forma giuridica preesistente, potrebbe comportare difficoltà di coordinamento disciplinare ancora maggiori di quelle che si potranno riscontrare con la costituzione ex novo dell'ente collettivo da qualificare impresa sociale³⁹. Difatti il

38 R. Costi, *L'impresa sociale, prime annotazioni esegetiche*, in *Impresa Sociale* n.4/2006, pp. 636 e A. Fusaro, *Commento all'art. 5*, in *La nuova disciplina dell'impresa sociale, Commentario al decreto legislativo 155/2006* a cura di M. V. De Giorgi, Cedam 2007, p. 170

39 Per quanto attiene la trasformazione eterogenea necessaria all'attribuzione della qualifica di impresa sociale da parte di un ente già costituito, M. Krogh, *L'impresa sociale. Prime riflessioni sul d.lgs. 24 marzo 2006 n. 155*, studio n. 429-2006/C del Consiglio Nazionale del Notariato, in www.notariato.it, pp. 43 ss. ove si afferma che: "È da ritenere che il requisito formale dell'atto pubblico debba essere rispettato anche per il relativo atto di trasformazione dell'ente preesistente in impresa sociale con un'integrale riformulazione nella forma pubblica di tutti i patti sociali. L'atto necessario per adeguare l'ente esistente allo schema organizzativo e dei rapporti associativi all'interno dell'ente -con inclusione, di quelle clausole di adeguamento prescritte, in modo inderogabile per le imprese sociali - anche una modifica alla causa del contratto, ad eccezione delle ipotesi, peraltro perfettamente coerente con il sistema, espressamente disciplinata dal d. lgs. 155/2006 dell'adeguamento delle cooperative sociali. Per le maggioranze richieste occorrerà applicare in via analogica la normativa prevista in tema di trasformazione ex art. 2498 ss. c.c., che possono ritenersi un corpus di norme contenente la disciplina generale applicabile a qualsiasi specie di trasformazione, con particolare riferimento: all'art. 2500 septies c.c. che disciplina la trasformazione eterogenea delle società disciplinate nei capi V, VI, VII del titolo V del Libro V del c.c.; all'art. 2500 octies c.c. per il caso di trasformazione eterogenea di enti diversi dalle società di capitali; all'art. 2500 novies c.c. che regola la decorrenza degli effetti della trasformazione eterogenea (dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari), salvo il ricorrere dei presupposti previsti nell'art. 2500 novies stesso. A questa soluzione, che può essere considerata un caso di trasformazione eterogenea atipica, in quanto non espressamente e disciplinata né nel nuovo d.lgs. né ovviamente negli articoli introdotti dalla riforma societaria, può giungersi sulla base di una estensione analogica delle norme sopra richiamate, nel presupposto che gli interessi da prendere in considerazione in questa tipologia di operazione sono: quello dei soci (o associati) a non assumere una posizione contrattuale più gravosa, all'interno del nuovo ente, sotto il profilo della responsabilità personale e della conservazione dello scopo, inteso come finalità, per cui l'ente è stato costituito, e quello dei terzi a non veder modificata la propria aspettativa sulle potenzialità patrimoniali ed economiche dell'ente che potrebbero subire un pregiudizio dall'assunzione da parte dell'ente di una nuova finalità e di una nuova struttura organizzativa. La dottrina che si è occupata specificamente del fenomeno è giunta alla conclusione che, sotto il profilo dei terzi, l'art. 2500 novies c.c. costituisce norma di carattere generale applicabile a tutte le ipotesi di trasformazione eterogenea a condizione e quindi con un previsto limite che l'ente risultante dalla trasformazione o l'ente trasformato devono essere soggetti all'iscrizione in un pubblico registro poiché la trasformazione deve essere pubblicizzata a norma dell'art. 2500. Sotto l'aspetto della tutela dei soci l'applicazione analogica delle norme contenute negli artt. 2500 septies e octies c.c. troverà un suo limite fisiologico in tutti i casi in cui lo schema organizzativo di arrivo della trasformazione atipica presenti caratteristiche strutturali non

notaio rogante non potrà limitarsi a verificare la semplice sussistenza dei requisiti necessari all'adozione della qualifica di impresa sociale, ma dovrà spingersi oltre: da un lato verificando la conformità della singola disciplina codicistica e dall'altro verificando la conformità al d. lgs. Sulle Inlus in modo da dar vita ad un complesso di norme fra loro armonizzate⁴⁰.

Considerato che nel nostro ordinamento la figura del notaio è una figura tradizionalmente prudente, tenendo nel debito conto l'art. 28 l. n. contenente le sanzioni relative alla rogitazione e la registrazione a ruolo di atti nulli, parte della dottrina e degli operatori, tanto giuridici che economici, avverte della possibilità di notai che si rifiuteranno di ricevere l'atto così come concepito sic et simpliciter dall'autonomia statutaria e dunque dalla volontà dei membri dell'ente collettivo che aspira alla qualifica di impresa sociale⁴¹.

Sarà dunque responsabilità professionale del notaio rogitante, unico filtro della legittimità formale della validità dell'atto, a far sì che l'ampia autonomia e discrezionalità delle parti non si traduca in vere e proprie antinomie giuridiche tra la risultante disciplina convenzionale statutaria e la normativa tipica dell'ente collettivo prescelto quale forma giuridica di base, specialmente se trattasi di un ente del Libro V del codice civile.

omogenee con lo schema organizzativo di arrivo della trasformazione tipica. Qualora non ci sia identità di ratio sarà necessario il consenso unanime di tutti i soci (o associati)".

40 F. Alleva, *L'impresa sociale italiana*, Giuffrè 2007, p. 105 dove testualmente si legge che: "In effetti, il legislatore delegato ha nei fatti scaricato soprattutto sulla figura del notaio rogante – al quale, com'è noto, spetta per legge il controllo sulla legittimità formale dell'atto – la spinosa questione del coordinamento delle discipline delle singole forme giuridiche contemplate nel Libro I e V del codice civile con le disposizioni imperative del d.lgs. 155/2006".

41 Eventualità tutt'altro che remota è stata fatta oggetto di apposita critica da parte dell'avv. R. Randazzo, Prof. alla facoltà di Giurisprudenza presso l'Università L. Bocconi, nel corso della tavola rotonda del Workshop annuale sull'impresa sociale tenutosi a Riva del Garda (TN) nel settembre 2010.

Le maggiori difficoltà di coordinamento tra le diverse discipline applicabili verteranno soprattutto sul divieto di distribuzione degli utili soggettivi (art. 3 d.lgs. 155/2006), così sarà auspicabile coinvolgere la figura del notaio fin dalle fasi iniziali del progetto di costituzione dell'impresa sociale tanto che si tratti di una nuova costituzione, sia che attenga alla trasformazione di un ente già esistente⁴². Sarà dunque auspicabile coinvolgere tale figura fin dalla convocazione dell'assemblea o dell'organo decisionale nel corso del quale si delibererà l'assunzione della qualifica in oggetto e l'adozione dei conseguenti adeguamenti statutari.

Il vaglio della verifica notarile dovrà però limitarsi all'analisi dei requisiti formali e statutari, senza potersi spingere ad accertamenti relativi ai requisiti operativi o sui soggetti, che dovranno essere invece attestati dalle parti⁴³.

Infine il notaio, o in caso di sua inerzia gli amministratori, dovrà curare il deposito dell'atto costitutivo, delle modifiche statutarie (ovviamente in copia autentica in quanto l'originale viene conservato nella Raccolta del notaio Rogante) e degli altri fatti relativi all'impresa entro trenta giorni⁴⁴

42 A. Fusaro, op. ult. cit., precisa che "...il suo rispetto (della procedura costitutiva sancita dall'art. 5 del d. lgs 155/2006) da parte delle organizzazioni già esistenti dovrebbe passare attraverso la verbalizzazione notarile – quindi in forma pubblica – dell'assemblea che delibera l'assunzione della nuova veste e l'adozione dei conseguenti adeguamenti statutari (elencati dalla norma in commento), analogamente a quanto dettato in tema di trasformazione. La prassi, ha tuttavia, elaborato altresì lo strumento dell'atto pubblico ricognitivo dello statuto – una volta appositamente adeguato dall'organo competente – e delle cariche sociali, che viene sottoscritto dal solo presidente”.

43 Al pari di quanto avviene in relazione ai requisiti delle cooperative a mutualità prevalente per l'iscrizione nel relativo Albo, G. Petrelli, L'istituzione dell'Albo delle Cooperative e i provvedimenti attuativi, in *Notariato studio C N N n. 5511/1* approvato il 17 dicembre 2004.

44 A. Fusaro, Commento all'art. 5, in *La nuova disciplina dell'impresa sociale, Commentario al decreto legislativo 155/2006* a cura di M. V. De Giorgi, Cedam 2007, p. 170, si sottolinea che per le costituzioni di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata il termine per il deposito risulta così più ampio rispetto a quello di venti giorni previsto dall'art. 2330 c.c. come richiamato dagli artt. 2454 e 2463 c.c.

presso l'Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione.

4. I riflessi fiscali ed il rapporto con le Onlus.

Come già anticipato il decreto sulle Inlus non contiene nuove disposizioni di carattere tributario, né di tipo agevolativo, né di carattere impositivo. Vediamo nel dettaglio come il comma 1 dell'art. 18 espressamente esclude che dal decreto possano emergere "nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", consentendo solo di avvalersi "delle risorse umane, strumentali o finanziarie disponibili alla legislazione vigente". In tal modo si è reso esplicito che il decreto non prevede disposizioni di particolare favore fiscale, come tali idonee a determinare una perdita di gettito per lo Stato⁴⁵.

Pur avendo evidenziato che non ci sono nuove specifiche previsioni normative di carattere fiscale, non significa che l'assetto fiscale dell'impresa sociale sia stato trascurato dal legislatore. Difatti all'art. 17, rubricato "Norme di coordinamento", al primo comma ne viene dettata una peculiare disciplina, statuendo che: "Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e gli enti non commerciali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che acquisiscono anche la qualifica di impresa sociale, continuano ad applicare le disposizioni tributarie previste dal medesimo decreto ... subordinatamente al rispetto dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni ivi previsti". La norma appena richiamata dispone che la qualifi-

⁴⁵ Si veda sul punto la posizione critica di L. Perlini, *Riflessioni critiche sulla disciplina dell'impresa sociale*, in *Enti non profit*, n. 6/2006 p. 361, che dubita che le pubbliche amministrazioni possano provvedere secondo quanto previsto dalla riforma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ca di Inlus in capo ad Onlus e ad enti non commerciali di cui al d. lgs. 460/1997 non pregiudica la possibilità di continuare a beneficiare dei particolari regimi agevolativi previsti da altre disposizioni, quale appunto potrebbe essere quello dettato proprio dal decreto Onlus.

Sulla scorta di tali rilievi non può dirsi che le imprese sociali non godano di alcun trattamento di favore, in quanto l'aver adottato il modello della pluralità delle forme giuridiche ha comportato per l'impresa sociale l'attribuzione delle agevolazioni previste, e già operanti, in favore degli enti non commerciali e delle Onlus, ovviamente quando l'ente rivesta una di tali tipologie di forme. Ma con ciò non si può non dire che il decreto sulle Inlus non contiene norme tributarie con la conseguenza che la categoria normativa dell'impresa sociale non è una categoria a rilevanza tributaria. Difatti il decreto 155/2006 individua una particolare categoria normativa di organizzazioni, quella delle imprese sociali appunto, che non coincide con le categorie né delle Onlus né tantomeno con altra organizzazione del Terzo settore.

Lo scopo del legislatore, con la creazione di tale figura, è stato duplice: da un lato quello di fornire strumenti civilistici più evoluti agli operatori del Terzo settore che conducono attività economiche rilevanti dal punto di vista quantitativo, mediante strutture che non erano state pensate per tale fine (penso alle strutture societarie), dall'altro lato il dettato dell'art. 17 del decreto Inlus, ammettendo esplicitamente la possibilità per gli enti fiscalmente non commerciali e per le Onlus di essere qualificati anche come

imprese sociali, palesa chiaramente il principio che l'attività economica ai fini civilistici non equivale ad attività commerciale ai fini fiscali. Le qualifiche di ente commerciale ed ente non commerciale e Onlus hanno invece rilevanza tributaria e si pongono rispetto a quella di impresa sociale non in rapporto di alternatività bensì di complementarietà, talché un'impresa sociale può essere qualificata come ente commerciale, o come ente non commerciale o come Onlus solo a condizione di presentare i requisiti richiesti dalla relativa normativa tributaria.

Ecco perché l'ambito oggettivo di applicazione del decreto sull'impresa sociale e del decreto sugli enti non commerciali e le Onlus non è lo stesso, posto che i requisiti richiesti per assumere la qualifica di impresa sociale e quelli richiesti ad esempio per assumere la qualifica di Onlus non sono gli stessi. Si potrà pertanto avere da un lato un'organizzazione impresa sociale-Onlus così come un'organizzazione impresa sociale non qualificabile sul piano fiscale come Onlus; dall'altro lato si potrà avere un'organizzazione Onlus-impresa sociale così come un'organizzazione Onlus non qualificabile sul piano sostanziale come impresa sociale.

Dal punto di vista tributario assume una fondamentale importanza la distinzione tra enti che esercitano o meno in via principale un'attività commerciale. Mentre, non sorgono dubbi qualora il legislatore tributario faccia dipendere il regime fiscale dalla veste giuridica prescelta (come nel caso di società di persone e di capitali), difficoltà si rinvengono quando la tassazione sia invece collegata alla natura commerciale o non commerciale

dell'attività svolta. Di conseguenza , per le imprese sociali aventi natura di società commerciale si rende applicabile il principio cosiddetto di "attrazione", secondo cui il reddito, da qualunque fonte provenga, è considerato reddito di impresa: imputato, nel caso di impresa sociale-società di persone, pro quota ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione ed indipendentemente dalla partecipazione, ex art. 5 TUIR; tassato, nel caso di impresa sociale-società di capitali, in capo alla società secondo la disciplina IRES.

Nel caso di imprese sociali di natura associativa occorre avere riguardo alla commercialità o meno dell'attività svolta, dunque si prescinde dalla qualifica stessa di impresa sociale. Così, nel caso di attività commerciale, il reddito ottenuto sarà considerato reddito di impresa, indipendentemente dalla sua fonte, e come tale assoggettato ad IRES ai sensi dell'art. 81 TUIR. Nel caso invece di attività istituzionale le entrate saranno considerate decommercializzate, in quanto istituzionali, e dunque senza rilevanza fiscale. Di conseguenza, stante il principio di neutralità fiscale, l'eventuale entrata di natura istituzionale continuerà a seguire lo stesso trattamento anche dopo l'assunzione della qualifica di impresa sociale.

5. I decreti attuativi.

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 11 aprile 2008, i quattro decreti del 24 gennaio 2008, adottati dal Ministero dello Sviluppo

Economico e della Solidarietà, in attuazione del D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, recante la disciplina dell'impresa sociale.

I decreti riguardano:

- 1)** la definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del 70% dei ricavi complessivi dell'impresa ai fini della determinazione dell'attività principale (art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 155/2006);
- 2)** la definizione degli atti e documenti che devono essere depositati presso l'Ufficio del Registro delle imprese competente e delle relative procedure (art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 155/2006);
- 3)** la definizione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle imprese sociali (art. 10, comma 2, D. Lgs. n. 155/2006);
- 4)** la definizione delle linee guida relative a operazioni straordinarie poste in essere dalle imprese sociali (trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda i sensi dell'art. 13, comma 2, D. Lgs. n. 155/2006).

Si completa così il percorso attuativo della normativa avviato con il decreto legislativo n.155/2006.

1. Definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi dell'impresa.

L'articolo 1 del D. Lgs. n. 155 del 2006 stabilisce che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano una attività economica con una serie di caratteristiche ivi definite in via stabile e principale. All'articolo 2, comma 3, si dispone che per attività principale si intende

quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della solidarietà sociale del 24 gennaio 2008 determina i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento necessario a stabilire l'attività principale.

Definisce come "ricavi":

- a) tutti i proventi che concorrono positivamente alla realizzazione del risultato gestionale nell'esercizio contabile di riferimento in caso di contabilità per competenza;
- b) tutte le entrate temporalmente riferibili all'anno di riferimento nell'ipotesi di contabilità per cassa.

Nel computo del rapporto si prendono in considerazione soltanto i ricavi direttamente generati dalle attività di utilità sociale, escludendo i ricavi relativi a:

- a) proventi da rendite finanziarie o immobiliari;
- b) plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;
- c) sopravvenienze attive;
- d) contratti o convenzioni con società ed enti controllati dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale o controllanti la medesima.

Quando sussiste una difficoltà ad attribuire direttamente ricavi fra diverse attività, il decreto prevede si utilizzi il criterio del numero di addetti impiegati per ciascuna attività. Le informazioni di cui sopra vengono pubblicate

unitamente ai dati annuali di bilancio ed evidenziate anche all'interno del bilancio sociale, che deve essere redatto dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale e depositato presso il registro delle imprese al fine di rappresentare l'osservanza delle finalità sociali.

2. Definizione degli atti che devono essere depositati presso il Registro delle imprese e delle relative procedure.

Il decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro dello sviluppo economico del 24 gennaio 2008 elenca innanzitutto gli atti e i documenti da depositare per via telematica presso l'Ufficio del Registro delle imprese competente per territorio per l'iscrizione in apposita sezione del Registro delle imprese.

Le imprese sociali, come stabilito dall'articolo 5, comma 2 del D.Lgs. n. 155/2006, devono depositare presso l'Ufficio del Registro delle imprese competente per territorio - per via telematica o su supporto informatico - i seguenti documenti:

- a) atto costitutivo e statuto (e ogni successiva modificazione);
- b) un documento che rappresenti adeguatamente la situazione economica e patrimoniale dell'impresa;
- c) il bilancio sociale;
- d) per i gruppi di imprese sociali, i documenti di cui alle precedenti lettere b) e c) in forma consolidata;
- e) ogni altro atto e documento previsto dalla vigente normativa.

Il deposito dei documenti avviene entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, seguendo la vigente disciplina in tema di Registro delle imprese. L'ufficio del Registro delle imprese procede all'iscrizione nell'apposita sezione (L) una volta verificata la completezza formale della domanda. Il medesimo ufficio può chiedere modifiche o integrazioni nell'ipotesi in cui ne ravvisi la necessità.

Nel caso in cui l'organizzazione che esercita l'impresa sociale non provveda entro un congruo termine, l'ufficio può rifiutare il deposito dell'atto con provvedimento motivato.

I codici attività attribuiti all'impresa sociale saranno quelli della classificazione ICNPO (International Classification of non Profit Organizations) elaborata dalle Nazioni Unite nel 2003, che dovrà essere raccordata con la classificazione NACE-Ateco⁴⁶. La classificazione ICNPO prevede la suddivisione delle attività in dodici categorie:

- 1) attività culturali e ricreative;
- 2) istruzione e ricerca;
- 3) sanità;
- 4) assistenza sociale;
- 5) attività ambientalista;

⁴⁶ G. Visconti, Guida alle organizzazioni non profit e all'imprenditoria sociale, II edizione, Maggioli, 2010, p. 216.

- 6) promozione dello sviluppo economico e sociale della comunità locale; tutela degli inquilini e sviluppo del patrimonio abitativo;
- 7) diritti civili, tutela legale e politica;
- 8) intermediari filantropici e promozione del volontariato;
- 9) attività internazionali;
- 10) organizzazioni religiose;
- 11) organizzazioni economiche, di titolari di impresa, professionali e sindacali;
- 12) altre attività.

3. Linee guida per la redazione del bilancio sociale.

Il decreto del Ministro della solidarietà sociale del 24 gennaio 2008 contiene le linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale. In particolare, si stabilisce che il bilancio sociale debba avere un contenuto minimo concernente le seguenti cinque categorie di informazioni:

- informazioni generali sull'ente e sugli amministratori;
- struttura, governo ed amministrazione dell'ente;
- obiettivi e attività;
- esame della situazione finanziaria;
- altre informazioni opzionali.

Il bilancio sociale delle attività svolte deve essere redatto annualmente, viene sottoposto all'approvazione dei medesimi organi sociali che approvano il bilancio di esercizio e dovrà essere depositato, per via telematica o

su supporto informatico, presso il Registro delle imprese, entro trenta giorni dalla sua approvazione.

È prevista la più ampia pubblicità del bilancio attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

Per la redazione del bilancio sociale si predilige la modalità partecipata, attraverso il coinvolgimento dei beneficiari diretti e indiretti delle attività. In particolare, la valutazione dei risultati conseguiti deve essere realizzata con il coinvolgimento di tutti coloro che hanno prestato la propria attività presso l'impresa sociale, sia a titolo professionale che a titolo volontario.

4. Le linee guida per le operazioni straordinarie.

Il decreto del Ministro della solidarietà sociale del 24 gennaio 2008 individua le modalità cui devono attenersi le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale nel porre in essere le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, attraverso l'adozione di linee guida. Anche in questo caso le linee guida sono orientate a garantire la massima trasparenza alle fasi che precedono tali operazioni, ai criteri di valutazione adottati dalle organizzazioni coinvolte e ai risultati attesi, con l'intento di ridurre rischi di comportamenti elusivi della norma. In particolare, si disciplina la procedura per il rilascio dell'autorizzazione alle operazioni straordinarie, prevedendo che gli organi di amministrazione notifichino al Ministero della solidarietà sociale l'intenzione di procedere ad una delle opera-

zioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, allegando la relativa documentazione.

L'autorizzazione del Ministero, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, la quale esprime un parere avente valore consultivo, si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Con riferimento alle operazioni straordinarie, si rinvia alla disciplina civilistica, avendo riguardo alla particolare natura dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

Capitolo II

Sommario: 1.L'impresa sociale nel diritto comunitario.- 2.1 Uno sguardo dentro e fuori l'Europa.- 2.2 L'esperienza britannica.- 2.3 L'esperienza americana.- 2.4 L'esperienza francese.- 3. Conclusioni comparatistiche con uno sguardo al futuro. – 4. Attori e non più comparse, lo studio della prima Social Business City in Italia.

1. L'impresa sociale nel diritto comunitario.

È da più parti auspicato che l'Europa recuperi le sue basi sociali⁴⁷, ponendo un'attenzione maggiore alla persona considerata nella complessità delle motivazioni che ne guidano le scelte, senza ridurla nell'archetipo dell'Homo economicus. D'altro canto è innegabile la discrasia tra la scarsa significatività sociale dell'Europa con l'accentuata dimensione sociale dei suoi Stati membri.

L'integrazione dell'ordinamento italiano all'interno dell'ordinamento comunitario ha comportato, per un lungo periodo, la collocazione al vertice della gerarchia dei valori del principio del libero mercato sacrificando, al contempo, i valori che stanno alla base dei limiti dell'iniziativa economica privata, con il conseguente sacrificio della reale portata dell'art. 41 Cost.

Se la direzione da intraprendere è quella di un modello sociale europeo contraddistinto da un legame indissolubile tra posizione economica e progresso sociale che sia, per quanto difficile, autonomo rispetto ai condizionamenti degli organismi finanziari sovranazionali, in tale contesto il terzo settore in generale e l'impresa sociale in particolare letta nell'ottica costituzionale, possono rappresentare un valido strumento nella realizzazione

47 Sul tema, U. Draetta – A. Santini (a cura di), *Unione europea in cerca di identità: problemi e prospettive dopo il fallimento della costituzione*. Giuffrè, 2008; G. Azzariti, *Il Trattato costituzionale europeo: un corpo senz'anima*, in *Quad. cost.*, 2005, p.416.

dei diritti sociali in Europa, consentendo un contemperamento tra il principio di solidarietà e le regole della concorrenza. Dal Trattato di Maastricht al Trattato di Lisbona si afferma progressivamente la necessità di tutelare non solo i diritti civili, ma anche i diritti sociali.

Art. 14 TFUE⁴⁸ (ex art. 16 TCE) recita: "Fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi".

L'art. 36 della Carta europea dei diritti fondamentali⁴⁹ recita: "Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea".

48 Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 9.5.2008 serie C 115/47

49 Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 18.12.2000 serie C 364/1

Da ciò deriva che il modello di gestione dei servizi di interesse economico generale non può avere come *prius* profitti e riparto dei dividendi tra gli azionisti, ma deve garantire il rispetto di una forte dimensione sociale, dunque deve impegnarsi a garantire il rispetto verso una forte dimensione sociale, cioè tutela del quadro dei diritti sociali come riconosciuti e garantiti in Costituzione.

L'aumento della domanda di servizi di welfare e la tendenza delle pubbliche amministrazioni di farvi fronte non attraverso la produzione diretta, ma attraverso la loro esternalizzazione a soggetti privati, ha favorito a partire degli anni novanta, l'affidamento della gestione di servizi pubblici a soggetti privati. Ma da parte della dottrina, soprattutto di origine anglosassone è stato da subito messo in rilievo come le logiche del massimo profitto che ispirano l'iniziativa economica privata siano incompatibili con l'esigenza di assicurare prestazioni minime ai non abbienti.

“L'impresa nell'economia sociale non deve essere soggetta all'applicazione delle stesse regole di concorrenza delle altre imprese ... esse necessitano di un quadro giuridico certo, basato sul riconoscimento dei loro specifici valori, che permetta loro di operare su un piano di parità rispetto alle altre imprese”⁵⁰.

Ed ancora lo stesso Parlamento europeo, pur adottando lo strumento della risoluzione e dunque con una mera dichiarazione di principio, ha invitato la

50 Parlamento Europeo, Relazione sull'economia sociale, 26 gennaio 2009, documento di seduta A6-0015/2009, contenente una proposta di risoluzione del Parlamento europeo sull'economia sociale, consultabile all'indirizzo <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2009-0015+0+DOC+PDF+V0//IT>.

Commissione ad accertarsi che nell'elaborazione delle politiche dell'Unione si tenga conto delle caratteristiche dell'economia sociale (gli scopi, i valori e i metodi di lavoro) ed, in particolare, ad integrare l'economia sociale nelle sue altre politiche e strategie in materia di sviluppo sociale, economico e imprenditoriale, chiedendo che laddove è interessata l'impresa sociale si conducano valutazioni di impatto e che gli interessi dell'impresa sociale siano rispettati e privilegiati.

Per quanto attiene l'apporto delle istituzioni comunitarie sono da segnalare due importanti iniziative tenutesi nell'anno 2011 e che possono segnare un'inversione di tendenza che l'Europa ha nei confronti del fenomeno in oggetto: la **Social Business Initiative (Iniziativa per l'imprenditoria sociale)** presentata dalla Commissione europea il 25 ottobre 2011, e facente parte di una serie di proposte per lo sviluppo dell'imprenditoria sociale e della responsabilità sociale delle imprese, ed il **Single Market Act** adottato il 13 aprile 2011.

L'iniziativa per l'imprenditoria sociale propone un piano d'azione a breve termine per promuovere la creazione e lo sviluppo delle imprese sociali attraverso undici misure prioritarie, ripartite su tre assi:

1. Migliorare l'accesso delle imprese sociali ai finanziamenti.

Nel contesto di tale asse si prevede di proporre, entro i primi mesi del 2012, un quadro regolamentare europeo per i fondi di investimento solidale; favorire lo sviluppo del microcredito in Europa, in particolare migliorando il contesto giuridico ed istituzionale; porre in essere uno strumento

finanziario europeo con una dotazione di 90 milioni di euro, per facilitare l'accesso ai finanziamenti; fare delle imprese sociali una priorità di investimento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER) e del Fondo sociale europeo (FSE);

2. Migliorare la visibilità dell'imprenditoria sociale.

In tale asse si prevede di recensire le buone pratiche, elaborando con le parti interessate una mappa completa delle imprese sociali in Europa; creare una banca dati pubblica dei marchi e delle certificazioni applicabili alle imprese sociali in Europa; rafforzare le competenze delle amministrazioni nazionali e regionali affinché predispongano misure di sostegno, promozione e finanziamento delle imprese sociali; creare una piattaforma digitale multilingue di informazione e di scambio destinata agli imprenditori sociali, agli incubatori e ai gruppi di imprese, nonché agli investitori sociali; far conoscere i programmi dell'UE che possono apportare un sostegno agli imprenditori sociali e migliorare l'accessibilità agli aiuti;

3. Migliorare il contesto giuridico delle imprese sociali.

In esso si prevede di prendere in esame la semplificazione del regolamento sullo statuto della società cooperativa europea; proporre un regolamento che istituisca uno statuto della fondazione europea; avviare uno studio sulla situazione delle mutue; dare maggiore importanza ai criteri di qualità e alle condizioni di lavoro nell'attribuzione degli appalti pubblici, soprattutto nel caso di servizi sociali e sanitari; semplificare le norme di attribuzio-

ne degli aiuti pubblici a favore dei servizi sociali e locali (il che aiuterebbe numerose imprese sociali).

Questa iniziativa costituisce una prima tappa verso l'attuazione di una serie di misure che creino condizioni propizie affinché l'imprenditoria sociale in Europa sia sempre più una fonte di crescita ed occupazione.

L'estensione dello strumento "Progress" di microfinanza e l'adozione di un nuovo strumento d'investimento per le imprese sociali, proposte dalla Commissione nell'ottobre 2011, perseguono gli stessi obiettivi. Questi strumenti fanno parte del nuovo programma europeo per il cambiamento e l'innovazione sociale (2014-2020).

Il primo passo verso l'adozione di un testo legislativo relativo ai fondi d'investimento solidale è stato segnato dalla presentazione da parte della Commissione Europea, il 7 dicembre 2011, di una proposta di regolamento, trasmessa poi al Parlamento ed al Consiglio per essere discusso ed adottato in base alla procedura di codecisione, con il quale si intende gettare le basi di un mercato solido per i fondi di investimento in imprese sociali. L'idea di fondo è quella di lanciare un nuovo "marchio" legato al "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale" attraverso il quale gli investitori riusciranno a reperire con più facilità i fondi specializzati nel finanziamento di imprese europee a carattere sociale⁵¹.

51 Gli elementi chiave della proposta sono rappresentati da:

- Un marchio UE riconosciuto per i fondi destinati alle imprese sociali: attualmente gli investitori hanno difficoltà ad individuare i fondi che investono nelle imprese sociali e ciò può compromettere la loro fiducia nel mercato dell'imprenditoria sociale. Al contempo per un fondo di investimento sociale è difficile distinguersi da altri fondi, il che può ripercuotersi negativamente sulla crescita di questo settore. Il regolamento adottato oggi crea un

Michel Barnier, Commissario responsabile per il Mercato interno e i servizi, a proposito di tale progetto ha dichiarato che: "Le imprese sociali realizzano concretamente proprio quel tipo di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile che oggi riteniamo tanto importante per l'economia europea. Le nuove misure che proponiamo contribuiranno all'espansione di queste imprese in Europa, garantendo loro i necessari finanziamenti affinché possano crescere, soprattutto in questo periodo di crisi".

Le altre misure saranno adottate nei mesi e negli anni successivi, previa consultazioni (libri verdi o bianchi) e, se necessario, valutazioni d'impatto.

Un gruppo consultivo multilaterale sull'imprenditoria sociale esaminerà lo stato di avanzamento delle misure proposte.

marchio comune: il "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale". Grazie a questo marchio gli investitori sapranno con certezza che la maggior parte dei loro capitali investiti sarà destinata ad imprese sociali. Inoltre, un marchio comune riconosciuto a livello dell'Unione europea permetterà agli investitori di individuare con più facilità questi fondi in tutto il mercato europeo.

- Più trasparenza per gli investitori: alla stregua delle difficoltà che si possono incontrare per reperire i fondi di investimento in imprese sociali, le informazioni disponibili su questi fondi e sul loro modo di operare possono essere difficili da paragonare ed interpretare. È quindi essenziale istituire un quadro comune a livello dell'UE, che disciplini queste informazioni. In futuro, qualunque fondo che intenda avvalersi di questo nuovo marchio dovrà pubblicare dati chiari sulle imprese sociali nelle quali investe, sulle modalità di selezione e su come i finanziamenti aiuteranno tali imprese, chiarendo altresì gli strumenti di monitoraggio e di pubblicazione delle informazioni in merito agli impatti sociali di queste attività.

- Più efficacia nelle prestazioni: nel scegliere tra i vari fondi di investimento in imprese sociali chi detiene un capitale guarda attentamente alle previsioni sull'impatto del proprio investimento. Le misure proposte intendono definire chiaramente l'obbligo dei fondi di informare gli investitori sulle modalità di monitoraggio e pubblicazione di informazioni relative all'impatto degli investimenti effettuati. Tuttavia è molto probabile che queste misure non bastino. La Commissione intende infatti elaborare ulteriori disposizioni per migliorare e rendere più comparabili i metodi di misurazione della valenza sociale degli investimenti. In questo modo si svilupperà una cultura di trasparenza sul mercato degli investimenti e di fiducia degli investitori.

- Meno barriere alla raccolta di fondi in Europa: le norme che regolano i fondi di investimento sociali si differenziano nei vari Stati membri e spesso risultano essere complesse e onerose. Per questo, le nuove proposte mirano a semplificare le disposizioni in materia. Ad esempio, un passaporto europeo consentirebbe ai fondi di investimento in imprese sociali di raccogliere fondi in tutto il territorio dell'Unione. I gestori dei fondi non sarebbero costretti ad allinearsi alle nuove disposizioni, ma se optassero per queste, avrebbero accesso ad investitori in tutta l'Unione europea e potrebbero utilizzare un marchio UE chiaramente riconoscibile, sempre più apprezzato e richiesto dagli investitori.

- Disponibilità per gli investitori: poiché l'investimento nelle imprese a carattere sociale comporta dei rischi, all'inizio il marchio del "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale" sarebbe concesso solo ad investitori professionisti. Una volta ben avviato il quadro delle disposizioni, la Commissione valuterà l'opportunità di introdurre altre misure per consentire anche a singoli investitori di accedere a questi investimenti.

Comunicato stampa della Commissione Europea del 7 dicembre 2011 consultabile dal sito istituzionale all'indirizzo europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/512

A beneficiare delle misure proposte saranno tanto i cittadini che le imprese, in particolar modo le imprese sociali potranno contare su una migliore informazione e su un accesso semplificato agli aiuti disponibili (di cui spesso però si ignora l'esistenza) e sull'offerta di nuovi tipi di finanziamento. Di converso, le decine di milioni di europei resi più fragili dalle conseguenze della crisi finanziaria beneficeranno della creazione di posti di lavoro nel settore dell'economia sociale, che è in piena espansione e il cui sviluppo sarà ulteriormente accelerato dalle misure proposte.

L'**Atto per il mercato unico**⁵² propone di aprire dodici cantieri per rilanciare il mercato unico. Queste dodici leve di crescita, competitività e progresso sociale avranno la finalità di facilitare la vita di tutti i protagonisti del mercato unico: le imprese, i cittadini, i consumatori ed i lavoratori.

I dodici cantieri in cui si articola il Single Market Act⁵³ dovranno portare alla realizzazione delle misure appena dette, auspicabilmente con il supporto e l'adesione di tutti i Paesi membri compresi quelli, come Italia e Spagna, che inizialmente hanno posto alcune riserve.

Per quanto attiene prettamente l'oggetto della ricerca, l'Atto ha definito l'imprenditoria sociale come una delle dodici leve per rilanciare il mercato e la crescita europea, difatti la leva n. 8. è dedicata all'imprenditoria sociale sul presupposto che talune imprese scelgano, al di là della ricerca legittima di un profitto finanziario, di perseguire anche obiettivi di interesse

52 Alla cui stesura ha partecipato fattivamente l'allora Presidente del Consiglio italiano, Prof. Mario Monti, che presentò al Presidente della Commissione Europea Barroso il suo Rapporto sul mercato unico nell'Unione Europea e che è stato poi la base del Single Market Act adottato dalla Commissione stessa.

53 Il testo completo è consultabile all'indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_it.htm

generale, di sviluppo sociale, etico o ambientale. Questo settore apporta crescita e occupazione. Per incoraggiarlo, occorrerebbe sfruttare pienamente la formidabile leva finanziaria costituita dall'industria europea della gestione delle attività. In quest'ottica sarà proposto un quadro europeo per i fondi di investimento solidale, per amplificare l'effetto delle iniziative nazionali esistenti, aprendo a questi fondi le opportunità del mercato unico.

Le fondamenta così gettate hanno trovato un nuovo apporto in occasione del ventesimo anniversario del mercato comune, nell'ottobre 2012, la Commissione europea ha presentato l'**Atto per il mercato unico II**⁵⁴, che contiene le integrazioni alle dodici azioni prioritarie già indicate nel 2011 con l'Atto per il mercato unico I (che in verità non ha avuto un gran successo dato che, come precisa la stessa Commissione, su undici delle dodici azioni prioritarie deve ancora essere raggiunto un accordo dal Parlamento ed il Consiglio europei).

La Comunicazione identifica quattro nuclei centrali attorno ai quali le azioni prioritarie devono basarsi: reti integrate, rafforzare la mobilità dei cittadini e delle imprese, supportare l'economia digitale, rinforzare l'impresa sociale, la coesione e la fiducia del consumatore. Tra le quattro nuove grandi aree citate, la quarta comprende un tema già presente nell'Atto I, che viene ribadito: l'imprenditoria sociale. L'Unione europea punta, dunque, anche sulle imprese sociali per rilanciare l'economia. Imprese che

54 54 Il testo completo è consultabile all'indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_it.htm

rappresentano una "economia alternativa", e che oggi svolgono un ruolo fondamentale perché l'economia sociale in Europa occupa undici milioni di persone e rappresenta il 10% dell'economia europea⁵⁵.

La finalità che si pone lo l'Atto II è quella di rimuovere gli ostacoli rimanenti sia a livello Europeo, che nazionale per il buon funzionamento del Mercato unico europeo.

Entro la primavera del 2013, la Commissione presenterà tutte le principali proposte legislative dell'Atto per il mercato unico II, e quelle non legislative entro fine 2013 legate alle varie azioni prioritarie, mentre il Parlamento e il Consiglio sono invitati, dalla Commissione, ad adottare proposte legislative sui temi sopraelencati entro la primavera del 2014, prima della sospensione delle attività per l'elezione del nuovo Parlamento.

2.1 Uno sguardo dentro e fuori l'Europa.

Lo sviluppo dell'impresa sociale all'interno dei Paesi europei è avvenuto nell'ambito del processo di rafforzamento della dimensione produttiva dell'associazione da un lato, e della finalizzazione sociale della cooperativa dall'altro a cui si aggiungono, man mano, forme specifiche ed istituzionalizzate.

Le caratteristiche e la diffusione dell'impresa sociale nel contesto europeo sono segnate da profonde differenze in ambito legislativo: così ad esempio in alcuni Paesi è stata adottata una legislazione dove l'impresa sociale è

⁵⁵ Stime contenute in "L'iniziativa per l'imprenditoria sociale della Commissione europea" consultabile dal sito http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/201205-sbi-leaflet_it.pdf

un sottoinsieme del modello cooperativo, come in Francia con la Società cooperativa di interesse collettivo o in Portogallo con la Cooperativa di solidarietà sociale. In altri paesi, come Danimarca, Belgio e Regno Unito, esiste una legislazione specifica ed autonoma sull'impresa sociale.

Lo sviluppo dell'economia di mercato in uno con il processo di globalizzazione che ha investito la società contemporanea hanno comportato il trascurare l'elemento sociale e così anche all'interno dei Paesi più ricchi e tecnologicamente avanzati si sono create situazioni di emarginazione, povertà e disagio sociale.

Da qui l'operare di nuove organizzazioni, nonché la riscoperta di vecchie organizzazioni cadute in uno stato di torpore, operanti nel cosiddetto Terzo Settore ed aventi tutto lo scopo di provare a ridurre il disagio di queste fasce della popolazione anche attraverso l'utilizzo di strumenti di natura economica⁵⁶.

Allo stesso tempo è, però, da subito opportuno avvertire che questa nuova realtà presenta un vasto campionario di forme giuridiche, organizzative ed istituzionali tanto diverse da Paese a Paese, forse risultato dell'assenza di una definizione condivisa del ruolo che queste organizzazioni sono chiamate ad assumere nel più ampio panorama del Terzo Settore⁵⁷, sicuramente gli spunti più stimolanti per la presente trattazione potranno essere forniti dall'analisi di due particolari esperienze, quella anglosassone, come si ve-

56 F. Bandini, *Economia e Management delle aziende non profit e delle imprese sociali*, CEDAM, 2009.

57 C. Travaglini, F. Bandini e K. Mancinone, *L'impresa sociale in Europa. Governance e assetti istituzionali in un'ottica comparata e Un'analisi della governance delle imprese sociali attraverso lo studio comparato della legislazione di undici paesi europei*, papers presentati durante i lavori del Colloquio scientifico annuale sull'impresa sociale 2011 organizzato dall'associazione Iris network presso l'Università degli Studi di Milano L. Bocconi.

drà foriera di possibili sviluppi anche nel nostro ordinamento e quella americana legata com'è ad un contesto tutto commerciale qual'è quello dell'economia di quel Paese. Infine sarà opportuno analizzare l'esperienza francese, non solo per la sua vicinanza al nostro ordinamento (civil law) ma soprattutto per la peculiarità di soluzioni adottate con la SCIC.

2.2 L'esperienza britannica.

L'imprenditoria sociale in Gran Bretagna è stata creata in seguito alla pubblicazione del Report Private Action Public Benefit⁵⁸, tramite il quale il Sottosegretariato della Strategy Unit nel 2002 evidenziò l'impossibilità per gli imprenditori, a causa di una lacuna legislativa, di costituire una società commerciale con scopi sociali. La legislazione sulla charity, l'ente non profit per eccellenza nel Regno Unito, sebbene prevedesse un regime fiscale di favore non comprendeva importanti aspetti, quali l'autofinanziamento e lo svolgimento di un'attività economica e peraltro imponendo un Consiglio di amministrazione a base volontaristica ne limitativa le funzionalità.

Difatti è di tutta evidenza come la Community Interest Company (d'ora in poi CIC), a differenza della charity, godendo del vantaggio di poter avere al proprio interno amministratori che possono essere retribuiti, che ne garantiscono sicuramente un elevato livello e grado di professionalità e com-

⁵⁸ Per un'analisi completa della vicenda si veda il sito istituzionale della Charity Commission <http://www.charity-commission.gov.uk/Publications/rs14.aspx>

petenza, presenta peculiarità che la rendono il miglior veicolo giuridico per lo svolgimento di un'attività economica a finalità sociali⁵⁹.

Con la CIC il Parlamento inglese ha creato un particolare tipo di limited company, e cioè una società di capitali, attraverso l'approvazione di due atti: il Companies Act del 2004 ed il Community Interest Company Regulations del 2005.

Il Governo inglese, dal canto suo, ha definito nel 2005 l'impresa sociale come una "attività economica che possiede primariamente obiettivi sociali i cui ricavi sono principalmente reinvestiti per quello scopo nel business o nella comunità, piuttosto che essere un'entità condotta con lo scopo di massimizzare il profitto degli azionisti"⁶⁰.

Le caratteristiche salienti di questo modello societario sono:

- non avere particolari restrizioni per quanto attiene i campi di attività, a condizione di superare l'esame del community interest test (di cui ci occuperemo nel prosieguo della trattazione);
- prevedere un patrimonio bloccato (cd. assets lock⁶¹), rappresentato dal vincolo alla primaria destinazione del patrimonio per il sostegno dell'attività sociale dell'organizzazione, funzionale a garantire la ricerca del public benefit, questo patrimonio bloccato, non deve essere considerato come un impedimento all'utilizzo del patrimonio della società per

59 R. Randazzo e G. Taffari, Community Interest Company: l'esperienza britannica dell'impresa sociale, Enti non profit n.4/2010, pp. 29 ss.

60 Departement of Trade and Industry (DTI), Social Enterprise. A strategy for Success, Londra. www.dti.gov.uk/socialenterprise/strategy.htm

61 L'espressione assets lock è un termine generale usato dal legislatore inglese per sintetizzare tutti gli aspetti della CIC funzionali ad assicurare che il patrimonio (ed anche i profitti o qualsiasi altra utilità derivante dall'attività dell'ente) sia destinato al perseguimento dell'interesse della comunità".

l'esercizio dell'attività commerciale ed economica, in quanto come appreso vedremo, la CIC può effettuare un investimento allo scopo di generare utili per supportare i propri obiettivi sociali, e nel caso in cui l'operazione d'investimento non dovesse andare a buon fine e procurasse delle perdite alla società, la CIC, nel rispettare i propri obblighi contrattuali, potrà ricorrere alla cessione o alla riduzione del proprio patrimonio;

- rilascia una relazione annuale sulla sua attività, che assicura un elevato livello di trasparenza dell'operato dell'ente;
- è soggetta al controllo e all'assistenza di un'apposita autorità indipendente;
- non usufruisce di vantaggi fiscali o altre agevolazioni finanziarie (a differenza della charity);
- ha la possibilità di distribuire utili e la possibilità di emettere azioni ed obbligazioni;
- i suoi amministratori possono essere remunerati.

Una delle più interessanti peculiarità della disciplina è, poi, rappresentata dalla presenza di un Regulator, che è un'Autorità di regolamentazione pubblica indipendente nominata dal Sottosegretario di Stato che può emettere raccomandazioni e fornire assistenza su qualsiasi materia attinente alle CIC. Altra peculiarità è il community interest test, in quanto il legislatore inglese, anziché prevedere una lunga serie di settori e di attività ritenuti di interesse generale, al contrario, ha lasciato ai membri della CIC e

a quelli dell'Autorità garante, appena analizzata, l'individuazione dell' "interesse comunitario" secondo il criterio della ragionevolezza.

La CIC è definita un ente bloccato per quanto attiene il patrimonio, in quanto tutto il patrimonio deve essere utilizzato per il perseguimento delle finalità sociali ed in caso di cessione delle partecipazioni, il trasferimento dovrà soddisfare alcuni requisiti:

- la cessione dovrà avvenire in favore di altre CIC o charity o un ente fuori dalla Gran Bretagna purché sia un equivalente di queste forme legali;
- il prezzo di vendita sarà individuato in base al valore di mercato;
- il ricavato sarà utilizzato per finanziare l'attività sociale dell'ente.

È opportuno specificare che il patrimonio della CIC, in via primaria, come accade per tutte le società commerciali, è funzionale ad essere una garanzia per il rispetto delle obbligazioni e dei doveri finanziari dell'organizzazione. L'asset lock, dunque, non deve essere considerato come un impedimento all'utilizzo del patrimonio della società per l'esercizio dell'attività commerciale ed economica. Per esempio, la CIC, potrà effettuare un investimento allo scopo di generare utili per supportare i suoi obiettivi sociali; e nel caso in cui l'operazione non dovesse andare a buon fine e procurasse delle perdite alla società, quest'ultima dovrà e potrà comunque rispettare i propri obblighi contrattuali. La regola dell'assets lock conosce un'eccezione nel caso di liquidazione della società decisa dalla stessa. Tale eccezione si verifica quando dei cespiti patrimoniali residuano anche dopo la soddisfazione dei debiti e delle responsabilità

della CIC. Normalmente nelle società commerciali questi cespiti sarebbero distribuiti ai soci in relazione ai loro diritti alla luce dello statuto, nel caso della CIC, invece, la legge limita tale distribuzione ai soci, che non devono ricevere più di quanto hanno conferito per le proprie azioni. Quando la distribuzione del patrimonio residuo ai soci è stata effettuata nel rispetto di tale previsione, qualsiasi cespite patrimoniale ancora presente sarà distribuito come segue:

- qualora lo statuto lo preveda, il patrimonio residuo è da assegnare ad una asset-lock body in esso indicata;
- quando lo statuto sociale non specifichi alcun ente a patrimonio bloccato, sarà il Regulator ad individuare una o più organizzazioni a cui distribuire i cespiti residui.

La CIC può prevedere una parziale distribuzione degli utili al fine di attrarre finanziatori ed investitori con limitata remunerazione. È pertanto concessa la distribuzione dei dividendi nel rispetto di un limite prestabilito e la remunerazione delle obbligazioni (anche in questo caso il tasso di interesse deve rispettare il limite stabilito dal Regulator).

È importante rilevare come la distribuzione di utili ad altre organizzazioni a patrimonio bloccato è esente dal limite stabilito dal Regulator; ciò significa che una CIC, una charity o altra organizzazione equivalente operante in un paese diverso dalla Gran Bretagna, può costituire o partecipare una CIC e trattenere i profitti per finanziare la sua stessa attività.

Per quanto attiene le azioni, il limite posto alla distribuzione degli utili è definito "Dividend Cap", esso sostanzialmente rappresenta un tetto entro il quale la distribuzione dei dividendi è ritenuta lecita.

Il meccanismo del Dividend Cap assicura il bilanciamento di due obiettivi contrapposti: incoraggiare l'investimento nelle CIC e allo stesso tempo garantisce il rispetto del principio fondamentale secondo il quale il patrimonio ed i profitti di una CIC debbano essere primariamente impiegati a favore della comunità.

In questo modo si assicura che la distribuzione degli utili sia proporzionale al capitale investito ed ai profitti conseguiti dalla società. In particolare il tetto che si commenta è costituito da tre elementi:

1. il limite dell'ammontare dei dividendi che può essere pagato per ogni azione (attualmente il limite è il 5% sopra il tasso base di interesse della Bank of England);
2. il limite della somma dei dividendi totali distribuibili oggi fissato al 35%;
3. il limite di 5 anni alla possibilità per la società di portare al successivo esercizio i dividendi non distribuiti.

Come sopra accennato, oltre all'emissione di azioni la CIC può usufruire di finanziamenti bancari, come prestiti e mutui. In particolare, questa forma di impresa, come qualsiasi società commerciale, al fine di reperire le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività può, in alternativa alla richiesta di un prestito ad una istituzione finanziaria, emettere obbli-

gazioni. In questo modo l'investitore in cambio del proprio denaro ottiene un interesse e la restituzione del capitale ad una data scadenza.

Una caratteristica della CIC è quella di poter chiedere prestiti con le caratteristiche delle azioni. Questa peculiare forma di prestito di denaro prevede la possibilità di correlare l'ammontare del tasso di interesse sul denaro prestato all'andamento, in termini di produzione di utili, della società. In altre parole, se la società realizza una gestione profittevole, il tasso di interesse sul denaro prestato dal finanziatore aumenta.

Risulta evidente come tale meccanismo di determinazione dell'interesse potrebbe rappresentare un valido strumento per l'impresa sociale per attirare capitale di finanziatori privati. Al fine di assicurare che questa tipologia di prestiti non sia utilizzata per aggirare la garanzia dell'assets lock, la legislazione inglese impone un limite all'ammontare massimo del tasso di interesse che può essere applicato in questo contesto. L'attuale interest cap (che si applica unicamente ai prestiti correlati all'andamento dell'impresa) è rappresentato dal tasso di interesse base della Bank of England maggiorato del 4%.

Infine, è interessante osservare come, in assenza di agevolazioni fiscali, alla CIC siano offerte facilitazioni al venture capital, cioè al reperimento di capitali per l'avvio e lo sviluppo dell'impresa. Questo meccanismo è effettuato tramite uno strumento molto interessante, le Community Development Finance Institutions: si tratta di fondi di investimento che forniscono capitale di rischio nei progetti delle imprese sociali, alimentandosi

con i risparmi dei cittadini della comunità i quali, come contraccambio, usufruiscono di una detrazione fiscale del 5% di quanto investito. In tale maniera si crea un sistema di imprese sociali autonome finanziariamente, forti in quanto capaci di investire, efficienti economicamente e quindi in grado di offrire servizi di qualità e conseguentemente di sviluppare l'occupazione⁶².

2.3 L'esperienza americana.

Se in ambito europeo, anche grazie ai numerosi progetti di studio, si stanno adottando soluzioni che permettono di coniugare interessi in apparenza contrapposti (attività di impresa e utilità sociale), anche negli Stati Uniti ci si sta interrogando in merito alla possibilità di utilizzare formule innovative che possano consentire lo svolgimento di attività di interesse generale ed allo stesso tempo una, sia pure limitata, remunerazione del capitale.

L'obiettivo è stato quello di identificare una formula che permetta la contestuale realizzazione di due obiettivi distinti: da un lato la remunerazione del capitale investito per i finanziatori privati; dall'altro la realizzazione di una attività di utilità sociale.

Negli Stati Uniti si è assistito negli ultimi anni ad un susseguirsi di iniziative legislative volte ad introdurre tipologie di organizzazioni ibride tra il for profit e il non profit (l'idea di fondo è quella di utilizzare lo schema delle

⁶² Information pack Community Interest Companies, edito dal Regulator of Community Interest Companies - Department for Business Innovation & Skills, Marzo 2010, consultabile dal sito <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+http://www.cicregulator.gov.uk/CICleaflets/CIC%20INFORMATIO N%20PACK%20V00.04%20Final.pdf>

società di capitali, adottandone lo scopo e ponendo un limite al ritorno sul capitale investito, in ragione del soddisfacimento di un interesse generale).

In particolare nel 2008 viene introdotta per la prima volta la **Low Profit Limited Liability Company (L3Cs)**⁶³ e nel 2010 la **Benefit Corporation**.

Sotto il profilo societario la differenza principale tra le due tipologie sta nel fatto che la veste giuridica della **Limited Liability Company (LLC)** viene adottata nella prassi delle piccole e medie imprese, ed è assimilabile alla nostra società a responsabilità limitata, mentre la veste di Corporation si presta ad iniziative di maggiori dimensioni, come le nostre società per azioni.

Rispetto alle CIC, il modello statunitense risulta ancora meno gravato da vincoli. Non sono asset locked body⁶⁴ né è previsto un generico divieto alla distribuzione degli utili. Di fatto si tratta di aziende sociali for profit⁶⁵ in cui l'interesse principale degli shareholder è il benessere della comunità e solo secondariamente il profitto nelle L3Cs, e la creazione di un general public benefit nelle benefit corporation.

La L3Cs è un'azienda for profit modellata sullo schema giuridico della limited liability company (LLC), che presenta tutte le caratteristiche tipiche e

63 Tale modello è stato attualmente recepito all'interno della legislazione di quattro Stati: Vermont, Michigan, Wyoming e Indiana.

64 Non ci sono limitazioni alla circolazione delle quote, degli assets ed in caso di liquidazione o recesso gli shareholders hanno diritto alla distribuzione del patrimonio residuo senza dover obbligatoriamente (come nel caso delle CIC) destinarlo ad altra L3C, ad una charity o ad un ente equivalente.

65 ... e forse per questo non paragonabili con la nostra impresa sociale essendo quella italiana una impresa non profit, tuttavia rientra nel presente lavoro l'analisi dell'impresa sociale in generale e non solo quella disciplinata dal legislatore nazionale.

la flessibilità della LLC sotto il profilo legale⁶⁶ e manageriale. Tra le caratteristiche principali merita di essere menzionata la possibilità di suddividere il capitale in quote con diritti di partecipazione agli utili e alle perdite, non necessariamente proporzionali alla percentuale sottoscritta. Questa possibilità consente, in estrema sintesi, di creare delle quote di capitale sulle quali far gravare maggiori/minori rischi e benefici da offrire agli investitori in base alle loro esigenze o aspettative. Questa distribuzione dei rischi e dei benefici fa emergere due tipologie di investitori all'interno dei portatori di capitale, ai quali spetterà un ritorno sull'investimento diverso a seconda della quota sottoscritta.

L'idea di fondo è di far assorbire i maggiori rischi ad investitori non interessati, per scelta o per obbligo, ad elevati ritorni sugli investimenti (filantropi o fondazioni), favorendo l'ingresso nel capitale a quella categoria di investitori for profit che si aspettano invece rendimenti di mercato. In sostanza si verrebbero a creare tre quote: una Junior con rischi elevati e ritorni sugli investimenti nulli o comunque sotto i rendimenti di mercato; una intermedia con ritorni sugli investimenti al di sotto dei rendimenti di mercato, riservata a soggetti disposti a rinunciare ad una parte del rendimento a favore di un ritorno sociale; una Senior con ritorni sugli investimenti equiparabili ai rendimenti di mercato. La distribuzione dell'eventuale utile dovrebbe rispettare il seguente ordine: prima vengono remunerati gli investitori Senior, poi la categoria intermedia ed infine i Junior.

⁶⁶ Si osserva a tal proposito che anche sotto il profilo fiscale sono trattate come le altre LLC. La tassazione delle LLC negli Stati Uniti avviene per trasparenza in capo ai soci.

Tuttavia lo statuto della 3LC può prevedere anche meccanismi tesi a dividere i membri semplicemente in classi diverse con percentuali di diritti agli utili diverse senza prevedere, aprioristicamente, l'esclusione o la remunerazione di una determinata classe.

In uno schema del genere la difficoltà principale sta nel reperire gli investitori Junior. Tale fonte di finanziamento a titolo di capitale di apporto svolge un ruolo fondamentale: esso costituisce il financial backbone necessario, nello schema sopra delineato, che consente agli investitori Senior di ridurre il rischio dell'investimento ed ottenere comunque rendimenti equiparabili a quelli di mercato. Proprio per agevolare l'ingresso di capitale Junior, la 3LC si presenta come il naturale contenitore dei program related investments (PRI), ossia di quella particolare forma di investimento consentita alle fondazioni americane. In questa sede è opportuno osservare che tali organismi sono obbligati per legge ad effettuare annualmente un certo ammontare di erogazioni (pari al 5% del valore degli asset) al fine di mantenere lo status di exempt. Le modalità principali attraverso le quali una fondazione può adempiere questo obbligo sono la donazione e gli investimenti in PRI. Attraverso quest'ultima modalità la fondazione non si priva della proprietà, ha diritto alla restituzione ed alla remunerazione (seppur limitata) del capitale investito. I PRI possono concretizzarsi, ad esempio, in finanziamenti a titolo di capitale, di credito o di rischio, in iniziative che presentano le seguenti caratteristiche:

- lo scopo principale deve essere filantropico caritatevole;

- il profitto non deve essere lo scopo principale;
- non devono essere utilizzati a scopi politici per influenzare una legislazione o supportare candidati nella campagne elettorali.

Tuttavia per poter essere qualificati come PRI (e quindi garantire alle fondazioni il raggiungimento della soglia minima di capitale erogato annualmente) questi investimenti devono essere riconosciuti dall'amministrazione americana come tali. A tal fine, prima di effettuare un simile investimento, le fondazioni possono avviare una sorta di ruling con le autorità competenti con lo scopo di stabilire se l'investimento che si intende fare possieda o meno i requisiti per essere definito PRI.

La L3C nasce proprio per snellire questo procedimento in quanto essa:

- opera nei settori filantropico - caritatevoli (i nostri settori ad utilità sociale);
- si prevede che la distribuzione del profitto (modesto o elevato che sia) non debba essere lo scopo principale degli shareholders;
- non deve essere utilizzata a scopi politici;
- la società, come nell'esperienza anglosassone, non gode di alcuna defiscalizzazione degli utili, ma questi ultimi, qualora distribuiti saranno tassati secondo le modalità previste per le società di persone;
- i soci godono di ampia libertà nel definire lo statuto;
- la società potrà emettere azioni che saranno liberamente trasferibili a titolo oneroso;

- salvo diversa disposizione dello statuto, in caso di scioglimento della società, il patrimonio residuo è distribuito agli azionisti in ragione delle proprie quote, salvo che lo statuto abbia previsto un limite alla distribuzione del patrimonio sociale.

Ecco perché la L3C rappresenta, come sostenuto in precedenza, il contenitore naturale dei program related investments. Di fatto le fondazioni potendo investire nelle L3C (anche a titolo di capitale di apporto) non devono più preoccuparsi dell'eventualità che l'amministrazione finanziaria americana le disconosca l'investimento effettuato ai fini del computo del 5% facendo venir meno i benefici fiscali⁶⁷.

La **Benefit Corporation** (che non deve essere confusa con le B-Corps o Certified B Corporations⁶⁸) è stata introdotta per la prima volta nello Stato del Maryland⁶⁹ nell'aprile 2010. Come anticipato si tratta di una impresa for profit in cui l'interesse degli shareholders, oltre al profitto conseguito attraverso lo svolgimento di un'attività economica, è la creazione di un general public benefit, definito dalla stessa legge "come impatto positivo e tangibile sulla società e sull'ambiente, che possa essere misurato attraverso degli standard trasparenti (nel senso che vengono resi pubblici) elaborati da soggetti indipendenti rispetto all'impresa".

67 B. M. Franceschetti, Verso un'azienda sociale ibrida e meno non for profit, paper presentato durante i lavori del Colloquio scientifico annuale sull'impresa sociale 2011 organizzato dall'associazione Iris network presso l'Università degli studi di Milano L. Bocconi.

68 Le B-Corps o Certified B Corporations sono aziende che volontariamente si sottomettono ad una revisione svolta da un ente indipendente finalizzata a verificare se l'azienda opera secondo standard socialmente responsabili. Non si tratta di una tipologia a se di corporation bensì di una certificazione, gratuita o a pagamento, che le aziende responsabili possono ottenere. Tuttavia, si osserva che la certificazione rappresenta uno dei modi per rispettare i requisiti minimi previsti dalle legge per diventare una benefit Corporation.

69 Successivamente sono state introdotte anche nel Vermont, California, Virginia, Colorado, Hawaii, North Carolina e Pennsylvania, ma in molti stati il dibattito è ancora aperto.

A differenza della L3C, la Benefit Corporation non deve necessariamente operare nei settori filantropico-caritatevoli, né il profitto deve rappresentare per gli shareholders uno scopo solo secondario. Qui, difatti, il profitto può essere liberamente conseguito, l'unica obbligazione inderogabile è rappresentata dalla creazione materiale di un impatto positivo sulla società e sull'ambiente, che può essere ottenuto anche attraverso la combinazione di quelli che la legge individua come "specific public benefit"⁷⁰.

Aspetto peculiare di questa forma di impresa è costituito proprio dal fatto che si tratta di una impresa for profit che deve creare un general public benefit misurabile. Misurazione che si conclude con la redazione obbligatoria annuale del benefit report, il cui contenuto minimo stabilito dalla legge è il seguente:

- descrivere il modo in cui il general public benefit viene perseguito ed informare sul grado di raggiungimento dello stesso;
- descrivere il modo in cui gli specific public benefits, inseriti nell'atto costitutivo, vengono perseguiti ed informare sul grado di raggiungimento degli stessi;
- descrivere le circostanze che hanno ostacolato la creazione del public benefit;
- una valutazione delle performance sociali ed ambientali effettuata in conformità a third party standard (standard trasparenti) comparata con

⁷⁰ Quali ad esempio: la tutela dell'ambiente e della salute; la promozione dell'arte, della scienza e della conoscenza in genere; fornire beni o servizi a individui o comunità economicamente svantaggiate; creare opportunità imprenditoriali e di lavoro; la realizzazione di un qualsiasi beneficio per la società e l'ambiente ecc.

l'anno precedente e, la spiegazione dell'utilizzo di eventuali deroghe rispetto agli standard impiegati in passato.

Interessante risulta poi un breve ma interessante resoconto di una ricerca in corso d'opera dal titolo "Beyond Heroic Entrepreneurs" compiuto dalla prestigiosa Harvard Business School⁷¹ che riguarda, appunto, competenze, valori e culture di chi intraprende per finalità "sociali". Sono due i principali risultati. Il primo sconfessa, almeno in parte, uno dei capisaldi della letteratura divulgativa in materia, ovvero il carattere eroico degli imprenditori sociali. Non sono persone che vogliono cambiare il mondo, ma soggetti pragmaticamente orientati al loro contesto. Il secondo risultato, più interessante e da approfondire ulteriormente, riguarda la conformazione giuridico – organizzativa delle imprese in cui operano. Secondo i ricercatori americani sono sempre più organizzazioni "ibride", che mischiano cioè i caratteri non profit con quelli delle imprese business oriented. Anche le startup combinano fin da subito una quota rilevante di risorse di mercato accanto alle entrate da donazioni.

2.4 L'esperienza francese.

La SCIC (Società cooperativa di interesse collettivo) è una nuova forma cooperativa a forte connotazione comunitaria, che si propone di coinvolgere tutti i soggetti interessati (lavoratori, utenti, volontari, enti pubblici, so-

71 Beyond Heroic Entrepreneurs, ricerca condotta dalla Prof.ssa Julie Battilana della Harvard Business School e consultabile sul sito istituzionale della stessa Università all'indirizzo <http://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=382192>.

cietà, associazioni ecc.) nella promozione di un progetto di sviluppo locale e sostenibile. Il legislatore francese, non ha creato una nuova figura giuridica di impresa, ma ha optato semplicemente per un adattamento dello statuto esistente, così come definito dalla legge del 10 settembre 1947⁷² (gli articoli che riguardano la SCIC sono quelli compresi tra l'articolo 19.5 e l'articolo 19.15).

Le modifiche introdotte sono il risultato di un approccio pragmatico. La richiesta di un adattamento dei testi normativi da parte del legislatore, nel senso di estendere le disposizioni in vigore e rendere finalità perseguite e modalità operative tra loro più compatibili, è stata promossa dalle stesse persone coinvolte in associazioni e/o cooperative. Leggi e regolamenti costringevano queste ultime, in alcuni casi, ad interpretare in modo diverso alcune clausole, in altri, a ricorrere a vere e proprie acrobazie giuridiche. L'idea di fondo consisteva nel superamento della idea secondo cui una cooperativa tradizionale si limitasse ad aggregare una medesima categoria di individui, che condividano la stessa finalità, ad esempio l'acquisto, nel caso delle cooperative di consumo, il lavoro e la disponibilità di lavoro, nel caso delle cooperative di produzione e lavoro ("société co-operatives de production" or "Scop"-), la messa a disposizione di strumenti di lavoro per le cooperative agricole- ("co-operatives d'utilisation de materiel agricole or "Cuma") etc.

72 Tale posizione è in linea con quanto suggerito nel Rapporto Lipietz del 1998, dall'allora Ministro del Lavoro e Solidarietà Aubry, nel quale si esprimeva parere negativo in merito all'opportunità di introdurre in Francia un nuovo statuto per le imprese a finalità sociale.

Il preambolo della legge di modifica della SCIS votata dall'Assemblea Generale il 10 maggio 2001 afferma quanto segue "... la finalità altruistica di questa nuova forma è riconducibile, al contrario di ciò che succede per le cooperative tradizionali, al fatto che il suo obiettivo non è la semplice soddisfazione dei suoi soci, ma anche di un pubblico più ampio, di cui la cooperativa aspira a soddisfare i bisogni". La predisposizione del testo di legge sulle SCIC è esemplare in quanto a pragmatismo e ricerca della risposta più consona, poiché considera debitamente le diverse aspettative degli attori coinvolti. Il testo di legge 2001-624 è stato pubblicato in data 17 luglio, 2001⁷³.

Come già precisato, la SCIC non è disciplinata da uno statuto giuridico nuovo, né fondamentalmente diverso da quelli già contemplati dalla legge; nasce viceversa da un adattamento della legge del 10 settembre 1947, riguardante lo statuto della società cooperativa. Di conseguenza, essa fa proprie tutte le prerogative delle società cooperative, condividendone la stessa struttura, vincoli e opportunità. Nondimeno, al fine di soddisfare le aspettative precedentemente precisate e al contempo definire un quadro regolamentare, la legge sulle SCIC ha introdotto alcune importanti modifiche normative (poi riprese e specificate dal decreto 2002-241 del 21 febbraio, 2002⁷⁴, su cui subito torneremo) nel mondo cooperativo e ha previsto alcune disposizioni speciali, che distinguono la SCIC da tutte le altre imprese, quali:

73 Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2001.

74 Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2002.

1. La definizione della SCIC ribadisce il legame che sussiste tra sviluppo economico e sviluppo sociale, difatti al rieditato articolo 19.5 si legge che: "Le SCIC possono costituirsi in società a responsabilità limitata o società per azioni a capitale variabile, in base alle previsioni normative della presente legge e del diritto commerciale. Il loro obiettivo è la produzione o l'offerta di beni e servizi di interesse generale che apportino un beneficio sociale.";
2. carattere non lucrativo della SCIC, la legge prescrive la destinazione a riserva indivisibile di minimo il 57,50% dell'utile realizzato e l'indivisibilità della stessa non è soggetta ad alcuna possibilità di deroga. Gli eventuali contributi pubblici, di qualsiasi tipologia essi siano, non sono conteggiati per il calcolo dell'interesse da versare alle parti sociali (art. 19.9 della legge del 10 settembre 1947);
3. il Prefetto del dipartimento di competenza per la SCIC in questione deve rilasciare un'autorizzazione prima dell'avvio dell'attività. Tale autorizzazione ha una durata di cinque anni, è rinnovabile e può essere ritirata (art. 19.13 della legge e artt. dall'1 al 7 del decreto);
4. qualsiasi società o "associazione dichiarata" può trasformarsi in SCIC senza dover modificare il proprio status giuridico (art. 19.14 della legge sulle imprese e art. 28 (a) della legge sulle associazioni);
5. La revisione è obbligatoria (art. 19.20 della legge, specificato dall'art. 13 del decreto);

6. Gli enti pubblici possono, se lo desiderano e se l'assemblea dei soci lo acconsente, acquisire quote societarie nella cooperativa, senza dover ricorrere all'approvazione e valutazione del Consiglio di Stato – diversamente da quanto previsto per le imprese private – fino a quote proprietarie pari al 20% del capitale complessivamente posseduto dalle organizzazioni locali di comunità (art. 19.7 della legge).

7. Le SCIC possono beneficiare di sussidi da parte di organizzazioni locali di comunità (art. 19.10 della legge). Le condizioni per l'ottenimento dei sussidi sono definite dai regolamenti europei del gennaio 2001 nn. 68, 69 e 70, che in seguito analizzeremo nel dettaglio;

8. I dipendente designati manager mantengono lo status di dipendente. In ogni caso, qualora la persona prescelta non disponesse precedentemente di contratto di lavoro con la cooperativa, si applica il classico regime mandatario sociale (art. 19.11 della legge);

9. Alcune autorizzazioni, abilitazioni e convenzioni precedentemente riservate alle associazioni, sono ora ammesse anche per le SCIC. Ad esempio gli impieghi per i giovani (art. 19.15 della legge).

Ed appunto il successivo decreto 2002-241 del 21 febbraio 2002 soddisfa la legge sulle SCIC in tre punti:

a) La procedura di approvazione per le SCIC (artt. da 1 a 7):

- Il Prefetto del dipartimento di competenza per la cooperativa in questione accorda la sua autorizzazione per un periodo di tempo pari a cinque anni. È riconosciuta la facoltà di rigettare o non riconfermare

l'autorizzazione, qualora l'evoluzione non sia conforme alla legge o agli obiettivi perseguiti dalla SCIC. Qualora l'ufficio prefettizio non risponda entro un periodo di tempo pari a due mesi a partire dalla data di inoltro della domanda, il silenzio va interpretato in qualità di assenso.

- Conformità rispetto ad alcuni aspetti formali: gli statuti devono essere a norma di legge; deve essere stato sottoscritto il capitale minimo prescritto e devono essere presenti minimo tre categorie di soci, di cui obbligatoriamente lavoratori e utenti; i manager devono essere designati correttamente; la co-operativa è tenuta a pre-registrarsi presso il Registro delle Imprese; le imprese che apportano cambiamenti riguardanti attività precedentemente registrate, devono comunicare gli stessi attraverso apposita dichiarazione nel modulo previsto per le imprese esistenti registrate; nel caso di trasformazione di ente associativo, vale l'obbligo di destinare a riserve indivisibili della SCIC, i fondi associativi precedentemente accumulati; nel caso di un rinnovo, deve essere predisposto il rapporto relativo alla revisione della cooperativa.

- Opportunità: valutazione dell'interesse collettivo per mezzo di una dichiarazione che definisca obiettivi, strumenti ed organizzazione della cooperativa. Tale nota è obbligatoria e deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

- Registrazione nell'elenco ministeriale annuale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

- Obbligo di informare il Prefetto nel caso di cambiamenti statutari o riguardanti l'oggetto sociale e per qualsiasi altra richiesta riguardante autorizzazioni, abilitazioni, convenzioni e finanziamenti ecc.

b) Le condizioni per l'assegnazione di contributi (artt. 8-12):

- Conformità al Regolamento della Comunità Europea n° 69/2001 riguardante gli aiuti agli enti pubblici accordati per lo sviluppo della SCIC

- conformità al Regolamento della Comunità Europea n° 70/2001 riguardante gli aiuti agli enti pubblici accordati per investimenti a favore di SCIC.

- Conformità al Regolamento della Comunità Europea n° 68/2001 riguardante gli aiuti agli enti pubblici accordati per attività formative promosse da SCIC.

- Definire le aree eleggibili per determinati contributi.

- Soddisfare alcuni adempimenti (comunicare l'oggetto, ammontare, condizioni di utilizzo, elenco e *de minimis* percepiti nel corso degli ultimi tre anni – restituzione in caso di utilizzo improprio).

c) Obbligo di revisione della cooperativa (art. 13):

- Il decreto del 23 novembre, 1984 riguardante la revisione delle cooperative è valido anche con riferimento alle SCIC.

L'utilità sociale non è definita dalla legge sulle SCIC. È un concetto che va al di là della legge poiché non le appartiene, ma ciò nonostante le si addice perfettamente.

La valutazione dell'utilità sociale dipende da una serie di elementi, tra cui:

- il prodotto o servizio offerto;
- l'organizzazione produttiva;
- l'accessibilità dei servizi ad un numero più ampio possibile di persone;
- la capacità di mobilitare diverse categorie di attori;
- il livello di democrazia e trasparenza a livello manageriale;
- la qualità dell'impatto positivo sull'ambiente (che gli economisti definiscono "esternalità positive").

La mancata distribuzione degli utili ed il loro totale re-investimento nell'attività di impresa sarebbero coerenti con il principio dell'utilità sociale. Tuttavia, nel momento in cui un'azienda a finalità sociale assume la forma di una impresa, quand'anche di una impresa cooperativa come è il caso della SCIC, non è possibile né nascondere né tanto meno sottovalutare la componente del capitale. Nelle cooperative, è indubbio che la persona prevalga sul capitale. Il capitale è pertanto al secondo posto, ma ciò non significa che debba essere secondario. Il capitale è infatti necessario per la creazione e l'esistenza dell'impresa stessa.

Così il legislatore francese ha previsto la possibilità di remunerare l'utile ma al contempo né ha stabilito forti limitazioni, prevedendo che almeno il 57,5% delle eccedenze nette di gestione siano destinate a riserve, le quali rappresentano la vera ricchezza collettiva e indivisibile della SCIC.

Il legislatore ha inoltre previsto, come avviene nel caso delle altre cooperative, la possibilità di remunerare il capitale sotto forma di interesse. La legge del 10 settembre 1947 definisce una soglia massima dell'interesse

da versare, pari al tasso medio di rendimento dei titoli obbligazionari emessi da imprese private, come definito annualmente dal Ministero dell'Economia e Finanza (TMRO). Gli statuti, e annualmente le assemblee generali, definiscono l'eventuale tasso di interesse da versare alle parti sociali nel rispetto del limite del TMRO, appunto. Qualora gli statuti lo consentano, l'assemblea generale della SCIC è libera di fissare un tasso pari allo 0% ed in questo caso potrà senza dubbio parlarsi di SCIC senza scopo di lucro.

Ancora, la stessa normativa che riconosce alla SCIC la possibilità di ottenere aiuti pubblici, prevede che la percentuale di eccedenze realizzate grazie all'aiuto pubblico sia assegnata alla proprietà collettiva dell'impresa e vieta, inoltre, che tale aiuto pubblico possa essere utilizzato per arricchimenti personali vietandone la distribuzione. Essa consente di riconoscere lo strumento del capitale e di conservarlo come se si trattasse di un contratto di manutenzione per strumenti industriali o informatici.

Quest'ultima possibilità e i vincoli restrittivi imposti dalla legge, presentano però anche un lato negativo. Può risultare infatti difficile ad una SCIC attrarre il capitale necessario ad affrontare una fase di investimento o di sviluppo. Anche gli operatori di questo Paese auspicano che questo inconveniente sia contro-bilanciato dalla previsione di strumenti finanziari specifici e da una serie di agevolazioni da accordare agli investitori.

3. Conclusioni comparatistiche con uno sguardo al futuro.

Alla luce delle riflessioni sin qui condotte emerge come adottando un'interpretazione della norma in linea con quella che oggi è la tendenza del mercato, si potrà finalmente trascinare l'impresa sociale, fuori dall'attuale fase di incertezza, non soltanto normativa.

Superata la rigida dicotomia Stato/Mercato, oggi abbiamo a disposizione un ente che può finalmente realizzare il connubio tra gli enti del I e quelli del V Libro del codice civile, permettendo a questo soggetto di svolgere il ruolo per il quale è stato creato, "fare impresa".

Gli esempi tanto della CIC britannica che della L3C statunitense dimostrano come sia auspicabile un'evoluzione del divieto assoluto di distribuzione degli utili, che l'art 3 del d. lgs. 155/2006 impone, e come sia possibile perseguire un interesse privato, realizzando contemporaneamente anche un'attività di utilità sociale.

Occorre valutare l'opportunità di superare lo scoglio, anche culturale, che induce a ritenere il profitto come un elemento aprioristicamente negativo. È necessario un salto di qualità in modo da poter raggiungere un equilibrio innovativo, tra attività di impresa, utilità sociale ed una seppur limitata remunerazione del capitale.

Si potrebbe prevedere ad esempio un asset look positivo, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali.

Occorre prendere atto che il Terzo Settore, ormai da diversi anni, sia per le dimensioni raggiunte, sia per la grande importanza delle attività poste in essere, si muove sempre più in una logica di impresa.

Ecco che l'impresa sociale può veramente rappresentare lo strumento per consentire agli enti del Terzo Settore, di confrontarsi sul mercato e mostrare tutto il proprio potenziale, se solo si riuscissero ad elaborare meccanismi per regolare il divieto di distribuzione degli utili imposto dalla norma⁷⁵. Difatti le esperienze normative della CIC britannica e della L3c statunitense dimostrano al contempo come la presenza di agevolazioni fiscali non sia un aspetto determinante; piuttosto focalizzando l'attenzione nel caso dell'impresa sociale italiana, sulla mancanza di vantaggi fiscali o altre forme di agevolazioni, non si fa altro che giustificare il fallimento rifiutandosi di ricercare le reali motivazioni che possano condurre ad una utilizzazione dell'ente in linea con lo spirito della normativa.

Per ottenere il rilancio di questa nuova forma di impresa occorrerà dunque dotarsi di strumenti che possano permetterle di confrontarsi sul mercato a fianco delle aziende "tradizionali", ed ai potenziali investitori di sperimentare forme di partecipazione innovative che consentano un seppur limitato ritorno sul capitale realmente investito.

In Italia nel maggio 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche sociali ha pubblicato il Libro Bianco sul futuro del modello sociale, nel quale le potenzialità del Terzo Settore e dell'impresa sociale sono definite

75 R. Randazzo, L'impresa sociale nella prospettiva europea, Enti non profit n. 12/2009 pp.31 ss.

enormi e fondamentali per la rifondazione del sistema sociale. Un sistema di "welfare delle opportunità e delle responsabilità ... che si realizza non solo attraverso le funzioni pubbliche, ma anche riconoscendo il valore dell'impresa profittevole e non".

In particolare questa autorevole interpretazione permette di capire quanto i ragionamenti svolti sull'impresa sociale debbano muoversi da un progressivo allontanamento dalla sfera pubblica per dare corpo e consistenza all'iniziativa privata anche in questo settore. Bisognerebbe, infatti, consolidare il ruolo dei privati che intendono operare nell'ambito delle attività di utilità sociale, anche con la possibilità di conseguire utili.

A ben vedere il privato interviene nel settore non profit principalmente per filantropia pura, per scelta imprenditoriale oppure per mera opportunità di mercato, realizzando iniziative di utilità sociale che accrescono la sua immagine di imprenditore attento al bene della comunità, con ricaduta più o meno diretta sulla sua utilità o sulla sua realtà produttiva.

Mettendo in conto che scopo della comparazione non è la semplice trasposizione di quanto di buono fatto altrove ma è quello di calarlo nel contesto in cui l'operatore giuridico opera al fine di valutarne la fattibilità concreta oltreché la semplice bontà esteriore, passiamo ad esaminare la possibilità del nostro ordinamento di recepire questi input esterni.

Il sistema nel quale l'impresa sociale appare in ottimo stato di salute è indubbiamente quello anglosassone, dove, in seguito alla normativa nazio-

nale in materia, le organizzazioni dell'economia sociale hanno proliferato ed hanno iniziato a radicarsi nel territorio riscuotendo consensi e successi. Nel Regno Unito si sono create le condizioni in grado di favorire la presenza del capitale di rischio e la predisposizione di forme di incentivazione della capitalizzazione delle imprese sociali. Pertanto un interrogativo sorge spontaneo: è un azzardo pensare che le CIC possano rappresentare un esempio da seguire al fine di ispirare interventi legislativi nel nostro ordinamento?

Il nostro ordinamento ha già fatto un passo verso la valorizzazione dell'attività economica all'interno del Terzo Settore, cercando, senza successo, di mettere a disposizione degli enti senza scopo di lucro le norme proprie degli enti commerciali al fine di permettere lo svolgimento di attività imprenditoriale negli ambiti espressamente indicati dal legislatore. Il legislatore delegato per realizzare tale proposito ha però scelto in maniera infelice una tecnica giuridica fatta di giustapposizione e rinvii, rifacendosi continuamente alla disciplina civilistica contenuta nel Libro V del codice civile, senza fornire le necessarie disposizioni di raccordo e coordinamento rispetto al settore in esame ed alle sue peculiarità.

Adottare previsioni volte ad assicurare una ragionevole limitazione del divieto di distribuzione degli utili, su ispirazione di quelle sperimentate altrove potrebbe rappresentare una soluzione interessante.

L'allentamento del principio di non distribution constraint potrebbe sicuramente rappresentare un meccanismo attrattivo per consentire il coinvol-

gimento di capitale privato all'interno dell'impresa sociale, è possibile ipotizzare che il mercato dei finanziatori privati (ad esempio fondazioni bancarie) sia intenzionato a mettere a rendita il proprio patrimonio su iniziative che però abbiano risvolti sociali.

Capitalizzando l'impresa sociale si garantirebbe un accrescimento delle sue capacità imprenditoriali con un conseguente ed indubbio aumento del beneficio per la collettività. È evidente come in questo momento storico, anche a causa dell'inasprirsi del welfare state, gli enti del Terzo Settore stiano assumendo un ruolo sempre più rilevante, nell'erogazione e nella produzione di beni e servizi di interesse generale.

A questo proposito sembra potersi affermare che l'esempio britannico potrebbe essere utile per trovare delle soluzioni innovative che consentano alle nostre imprese sociali di esprimere tutte le loro potenzialità.

Tra impresa sociale e welfare si è costruito nel corso del tempo uno stretto legame di interdipendenza⁷⁶, se da un lato appare utile richiamare con forza il ruolo dei corpi intermedi e dunque del principio di sussidiarietà e la capacità di autorganizzazione delle comunità, d'altro canto la creazione di un nuovo modello di welfare che voglia affrontare le nuove sfide della realtà contemporanea (fra tutte le trasformazioni demografiche e tecnologiche, in uno con il processo di globalizzazione) richiede di assumere quale proprio pilastro fondante il riconoscimento del Terzo Settore come vera e propria risorsa strategica all'interno della nostra società. Insomma una

⁷⁶ Per una attenta analisi della cultura del Terzo Settore R. Prandini, La morfogenesi culturale del terzo settore: le generazioni del TS e le loro emergenze culturali, in *Impresa sociale* n.1/2010, pp. 85 ss.

nuova frontiera che vada oltre le opportunità e risorse che provengono dallo Stato e dunque dal settore pubblico ed allo stesso tempo vada anche oltre il privato inteso quale esclusiva opportunità e ricchezza provenienti dalle imprese private; che tenga nel debito conto quel terzo settore che è altro dal privato e dal pubblico statale, perché si basa su principi diversi tanto dall'utile egoistico degli operatori economici, quanto dalla sola obbedienza all'autorità⁷⁷.

Difatti l'attuale versione del welfare italiano appare ancora troppo legata alla vecchia dicotomia pubblico/privato cosicché il Terzo Settore sarà ancora limitato, in un'ottica di razionalizzazione dell'esistente e del risparmio di spesa pubblica, a semplici deleghe di pezzi di gestione dei servizi.

Solo creando quella nuova veste del Terzo Settore, in uno con politiche sociali, sanitarie, del lavoro, educative e della giustizia attraverso le quali si possa creare un nuovo modello di welfare dove sussidiarietà, integrazione, uso efficiente delle risorse vadano di pari passo con l'ampliamento e la riqualificazione dei servizi offerti ai cittadini, tale forma di impresa potrà trasformarsi in una valida risposta alla crisi economica in atto⁷⁸.

Senza dimenticare però che all'interno del Terzo Settore operano diverse realtà quali il volontariato, l'associazionismo, la cooperazione sociale etc., di cui non importa tanto la veste giuridica quanto piuttosto la specifica funzionalità di ognuna di esse e solo così sarà possibile individuare con

77 A cura di C. Borzaga e F. Zandonai, *L'impresa sociale in Italia. Economia istituzioni dei beni comuni*. – Appendice Donzelli 2009 pp. 221 ss.

78 Sul presupposto che "l'impresa sociale, se adeguatamente considerata, è una risposta al pari di altre alle crisi aziendali non endogene" G. Armelloni – M. Campedelli – A. Oliviero, *Per passare dalle parole ai fatti*, in *Impresa sociale: innovazione e sviluppo*, a cura di G. Avallone e R. Randazzo, Diabasis 2010, pp. 13 ss.

precisione i contributi che ciascuna di queste realtà sarà in grado di offrire. È di tutta evidenza che dovrà in quest'ottica essere compiuto uno sforzo al fine di individuare in maniera chiara e precisa quale ruolo all'interno del Terzo Settore avrà da svolgere la funzione imprenditoriale, in modo da favorire il progressivo avvicinamento di tutti quei soggetti che in forme e modi diversi hanno sviluppato un orientamento in tal senso contribuendo così a diversificare ed arricchire le tipologie di impresa a finalità sociale.

In un sistema di welfare generalizzato (di sanità, istruzione e assistenza generalizzate) le imprese sociali o non profit hanno un ruolo fondamentale nella promozione della solidarietà, nella formazione del capitale umano, nell'assistenza e nella cura delle malattie. Tali realtà sono intimamente diverse sia dagli enti pubblici sia dal privato, non solo nella remunerazione degli utili ma anche nella filosofia, nella governance, negli scopi, nei metodi di azione, nel perseguire un agire imprenditoriale socialmente utile. Il settore non profit ha una sua specificità sia in termini macroeconomici che microeconomici e sociologici⁷⁹.

L'impresa sociale appare dunque una soluzione giuridica, istituzionale ed aziendale interessante almeno per due aspetti: in primo luogo perché mette enfasi sulla possibile e anche auspicabile combinazione tra imprenditorialità e socialità-responsabilità, ratificando situazioni che nella pratica esistono da tempo e sono sempre più frequenti, prima di tutto all'interno del terzo settore e tra i soggetti non profit e dell'economia civile; in se-

79 G. Vittadini, A proposito di impresa sociale, Non profit n. 4/2006, pp. 644 ss.

condo luogo è applicabile in maniera trasversale a tutte le forme giuridiche.

La nuova forma imprenditoriale è caratterizzata dal perseguimento di un obiettivo di pubblica utilità, ma, allo stesso tempo deve rispettare i vincoli imposti dalla sostenibilità economica e finanziaria nel lungo periodo. Allo stesso tempo, deve essere superata la percezione delle imprese sociali come serbatoio di manodopera a basso costo e dequalificata, con un ruolo di riserva nella erogazione dei servizi non più sostenibili per i tagli alla spesa pubblica, non senza rimuovere le residue sacche di assistenzialismo comunque presenti nel settore. Per fare questo si devono tenere in maggiore considerazione quei soggetti che propongono innovazione, qualità e idee di impresa, dimostrando nei fatti che i principi di solidarietà e la capacità di creare un mix efficace tra lavoro qualificato e volontariato non sono un fatto romantico da affidare alla spesa pubblica residuale o alla filantropia ma un tentativo serio di perseguire un diverso modello di sviluppo economicamente incisivo⁸⁰.

La creazione di un'impresa sociale necessita di una fattiva collaborazione tra attori diversi: istituzioni pubbliche, imprese e imprenditori già attivi.

Difficilmente avrebbe successo una mera trasposizione nella formula dell'impresa sociale di un progetto imprenditoriale basato su iniziative preesistenti o creato a tavolino senza tener conto del coinvolgimento delle

80 G. Avallone, Percorsi praticabili nelle politiche di sostegno efficaci, in *Impresa sociale: innovazione e sviluppo*, a cura di G. Avallone e R. Randazzo, Diabasis 2010, p.30; per alcune considerazioni sui dubbi circa i benefici generati dalle organizzazioni operanti nel terzo settore Ann Neville, *Legittimazione delle organizzazioni di terzo settore: il ruolo dei valori*, in *Impresa sociale* n.1/2010 pp. 45 ss.

istituzioni, delle parti sociali e dei soggetti intermedi, dell'associazionismo sociale e culturale.

La vera sfida che società e mercato attendono è quella di dimostrare che la capacità di produrre beni di interesse comune non è certificata da ciò che si fa, ma in modo sempre più rilevante da come lo si fa.

Concludendo, appare per tutte queste ragioni auspicabile un intervento normativo che possa gettare le nuove basi del fare impresa sociale, magari prendendo anche spunto dalle esperienze degli altri Paesi sopra analizzati.

4. Attori e non più comparse, lo studio della prima Social Business City in Italia.

Nel 1835 Alexis de Tocqueville scriveva, a seguito del suo noto viaggio in America, in *La democrazia in America*: "Gli americani di ogni età e condizione formano continuamente associazioni ... Gli americani formano associazioni per organizzare divertimenti, per erigere seminari, per costruire osterie, per diffondere libri, per mandare missionari agli antipodi; in questo modo creano ospedali, prigioni e scuole ... Ogni qualvolta alla testa di una nuova iniziativa voi vedete in Francia lo Stato, o in Inghilterra un uomo di rango, negli Stati Uniti vedrete certamente un'associazione".

Bisogna interrogarsi su un nuovo sistema di welfare.

Può l'assistenza, in questa fase di crisi di bilancio pubblico e tagli ai servizi locali, riuscire a sopravvivere e a garantire gli standard minimi di aiuto alle fasce più deboli?

C'è un mondo che cambia sotto i nostri occhi e un'assistenza sociale che deve ripensarsi adeguandosi ad una domanda diversificata e diversa rispetto al passato. La crisi dei mercati – a cui stiamo assistendo – sottolinea l'esigenza di rivedere i nostri modelli di economia oltre che di assistenza sociale, di ripensare a temi rilevanti quali quello della libertà di mercato e quello della giustizia sociale.

Bisogna però cambiare i termini del dialogo: passare da un'assistenza sociale *tout court* ad un'assistenza che generi economia attraverso il lavoro delle stesse persone che assiste, al fine di raggiungere l'auto-sostenibilità della sua funzione.

L'assistenza fallisce laddove non è in grado di riconsegnare un progetto di vita alle persone che assiste.

L'impresa sociale si caratterizza come organizzazione che produce "utilità sociale", generando contemporaneamente valore economico e valore sociale.

L'attuale crisi congiunturale ha messo ancor più in evidenza la necessità di promuovere questa particolare forma di impresa, che già oggi conta su un numero importante di organizzazioni produttive con un forte potenziale di crescita.

La promozione di queste imprese sociali necessita di due fattori fondamentali:

- la presenza di imprenditori sociali, capaci di sviluppare imprenditorialmente l'idea/progetto e gestire con criteri di efficienza le risorse finanziarie necessarie alla sua realizzazione;
- la disponibilità di capitali privati, ovvero di investitori che credano e vogliano promuovere il concetto di responsabilità sociale della ricchezza mettendo a disposizione di innovativi progetti i propri capitali e accettando un obiettivo di semplice preservazione del capitale a fronte di un elevato ritorno sociale.

Solo in tal modo l'impresa sociale diverrà attrice e non più semplice comparsa della scena economica e sociale dentro e fuori il nostro Paese.

A tal proposito sembra che qualcosa sia cambiato ed il fermento verso nuove prospettive è dimostrato da un'interessante iniziativa che coinvolge la città di Pistoia e che vede impegnati nel progetto istituzioni sia pubbliche che private, appunto a dimostrazione di un rinnovato interesse verso l'imprenditoria sociale.

Analizzando nel dettaglio l'iniziativa "Pistoia, prima Social Business City in Italia", essa consiste in un programma triennale per la promozione dell'imprenditoria sociale sul territorio Pistoiese e si snoda attraverso l'offerta di servizi di ricerca, formazione e assistenza tecnica a studenti, imprenditori e amministratori che vogliono investire in una economia nuova.

Difatti, è dello scorso 9 gennaio 2012 l'accordo di collaborazione firmato tra lo "Yunus Social Business Centre University of Florence" (YSBCUF), la Fondazione "Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia" e la Fondazione "Un Raggio di Luce Onlus", e grazie ad esso Pistoia diventerà la prima Social Business City in Italia, e la terza città al mondo⁸¹.

Il programma oggetto dell'accordo, per il quale è previsto uno stanziamento di oltre trecentomila euro (necessari alla sua realizzazione e a supportare lo start up di tre imprese sociali) e partito ufficialmente l'11 luglio 2012, si compone di una serie di attività che consentiranno a cittadini, imprenditori e amministratori del territorio pistoiese di acquisire competenze specifiche sui temi del social business e di entrare in contatto con realtà internazionali che già si occupano di questi argomenti.

Innanzitutto per social business si intende una tipologia di impresa che pur essendo economicamente sostenibile risponde a problematiche sociali e ambientali, dunque perseguendo finalità tipiche del Terzo Settore e degli attori pubblici.

"In un contesto generale di crisi e di carenza di risorse finanziarie, come quello che l'Italia sta attraversando – afferma Enrico Testi, direttore Relazioni Internazionali dello YSBCUF – l'imprenditoria sociale può svolgere una funzione determinante nello sviluppo dei territori e rappresentare una alternativa concreta al modello economico prevalente".

Le attività incluse nel programma triennale prevedono:

⁸¹ Il programma e le attività sono consultabili sul sito istituzionale Yunus Social Business Centre University of Florence all'indirizzo <http://sbflorence.org/un-nuovo-inizio/>

- il coinvolgimento di oltre cinquecento studenti del territorio in percorsi formativi;
- borse di studio per studenti stranieri che potranno far conoscere e importare in Italia la propria idea di social business;
- workshop per imprenditori e amministratori interessati a promuovere il modello dell'impresa sociale;
- assistenza tecnica e finanziaria per l'avvio di tre progetti di social business selezionati dai promotori del programma;
- servizi di mappatura del Terzo Settore per l'individuazione di forme di social business in cui coinvolgere le associazioni pistoiesi;
- eventi ed iniziative pubbliche rivolte alla cittadinanza.

Infine l'accordo prevede, inoltre, la predisposizione di un ufficio e di personale dedicato, che saranno gestiti congiuntamente dallo Yunus Social Business Centre University of Florence e dalle due Fondazioni pistoiesi. Insomma dopo l'avvio occorrerà valutare la bontà dell'ambizioso progetto analizzando l'impatto concreto che esso avrà sulla realtà socio-economica-giuridica locale.

Capitolo III

Sommario: 1. L'ambito religioso e speciale regime degli enti ecclesiastici in Italia. - 2. Attività extra religiose e imprenditorialità dell'ente ecclesiastico. - 3. Il fallimento dell'ente ecclesiastico. - 4. Impresa sociale ed ente ecclesiastico: peculiarità normative. - 4.1. Il fallimento dell'ente ecclesiastico impresa sociale.

1. L'ambito religioso.

Da sempre scopo del messaggio religioso è quello di far fronte all'esigenza di spiritualità avvertita dall'essere umano, assai spesso realtà confessionale e realtà politica sono entrate in conflitto ma il loro rapporto non può più essere inteso come quello fra "eterni nemici", di fronte alle nuove esigenze ed ai nuovi bisogni avvertiti dall'uomo è mutato il volto di questa vecchia separazione/contrapposizione tra settore economico-produttivo e settore ideale-altruistico.

Nel mondo della produzione si introduce il profilo del non profit ed il Terzo Settore conosce una notevole espansione, laddove il rischio insito è quello che forme predisposte per il raggiungimento di scopi ideali o altruistici vengano distorte ed utilizzate a fini speculativi avvantaggiandosi delle agevolazioni o immunità ad esse concesse in danno delle imprese concorrenti e delle normali regole di mercato. Ed è appunto in tale contesto che si inseriscono le politiche del diritto⁸², giungendo a prevedere forme di regolamentazione anche per categorie di enti, quali quelli religiosi, che invece a prima vista sembrerebbero esserne esclusi proprio perché così lontani

82 S. Berlingò, Enti e beni religiosi in Italia, Il Mulino 1992, pp. 27 ss.

per attività e fini da quelle logiche di mercato ed ancor di più dalle sue possibili distorsioni.

Dall'altro lato, devono essere analizzati anche gli sforzi compiuti dalla religione verso le trasformazioni che ha subito la nostra società.

Uno dei documenti che maggiormente testimonia questo processo è l'enciclica *Caritas in veritate* emanata da Papa Benedetto XVI nel 2009. Tale documento, analizzando, fra gli altri, temi quali lo sviluppo, la natura dell'economia ed il pluralismo imprenditoriale, in uno con la sua pubblicazione avvenuta all'indomani del sopraggiungere della crisi economica mondiale, è destinata a divenire guida del processo di riprogettazione della società⁸³. L'enciclica rivela la necessità e la possibilità di ripensare i fondamenti stessi dei modelli utilizzati dalla scienza economica, in modo da inserire organicamente il ruolo del dono e della gratuità⁸⁴.

Analizzandone alcuni passaggi vi ritroviamo che la Chiesa ritiene da sempre che l'agire economico non sia da considerare antisociale (n. 36). Il mercato non è, e non deve perciò diventare, di per sé luogo della sopraffazione del forte sul debole. La società non deve proteggersi dal mercato, come se lo sviluppo di quest'ultimo comportasse *ipso facto* la morte di rapporti autenticamente umani ... Non va dimenticato che il mercato non esiste allo stato puro ... Perciò non è lo strumento a dover essere chiamato in causa ma l'uomo, la sua coscienza morale e la sua responsabilità per-

83 G. Zanetti, *Caritas in veritate*: orientamenti per un'economia in crisi, Rivista Aggiornamenti sociali 06/2010, pp. 447 ss.

84 P. Savona, *Caritas in veritate*: un manifesto per lo sviluppo mondiale, Rivista Aggiornamenti sociali 07-08/2010, pp. 523 ss.

sonale e sociale (n. 36). Vi è poi un'esplicita esortazione ad "evitare che il motivo per l'impiego delle risorse finanziarie sia speculativo e ceda alla tentazione di ricercare solo profitto di breve termine, e non anche la sostenibilità dell'impresa a lungo termine, il suo puntuale servizio all'economia reale e l'attenzione alla promozione, in modo adeguato ed opportuno, di iniziative economiche anche nei Paesi bisognosi di sviluppo" (n.40).

Affermando inoltre che l'imprenditorialità ha e deve sempre più assumere un significato plurivalente (n.41) per aprire ad una concezione che offra anche al lavoratore l'opportunità di dare il proprio apporto, si lascia un ampio margine per intravedere una nuova imprenditorialità che vada oltre la distinzione tra pubblico e privato ed apre al travaso di competenze tra mondo profit e quello non profit⁸⁵.

Il riferimento esplicito alle forme organizzative delle attività tipiche del settore non profit costituisce una novità nell'ambito dei documenti pontifici, esse sembrano fornire una risposta all'esigenza che l'attività economica non prescindano "dalla gratuità, che dissemina e alimenta la solidarietà e la responsabilità per la giustizia ed il bene comune" (n.38). "Un mercato nel quale possano liberamente operare, in condizioni di pari opportunità, imprese che perseguono fini istituzionali diversi. Accanto all'impresa privata orientata al profitto, ed ai vari tipi di impresa pubblica, devono potersi radicare ed esprimere quelle organizzazioni produttive che perseguono fini

85 G. Zanetti, op. ult. cit.

mutualistici e sociali. È dal reciproco confronto sul mercato che ci si può attendere una sorta di ibridazione dei comportamenti d'impresa e dunque un'attenzione sensibile alla civilizzazione dell'economia.

Carità nella verità, in tal senso, significa che bisogna dare forma ed organizzazione a quelle iniziative economiche che, pur senza negare il profitto, intendono andare oltre la logica dello scambio degli equivalenti e del profitto fine a se stesso (n.38).

La normativa pattizia sugli enti ecclesiastici presenta come costante un duplice profilo, da cui dipende il peculiare regime giuridico di tale categoria di enti nell'ordinamento italiano: un profilo soggettivo, che individua i requisiti soggettivi degli enti e circoscrive l'area di applicazione del regime speciale di origine confessionale; ed un profilo oggettivo, attinente le loro attività.

Si tratta di due aspetti specificatamente considerati dal legislatore pattizio, nel primo dei quali prevale la tutela dell'identità dell'organizzazione confessionale e si traduce, quindi, in un regime speciale che riflette le norme di origine confessionale; nel secondo tende invece a prevalere l'applicazione del diritto comune in relazione alle specifiche attività svolte dall'ente⁸⁶.

86 P. Cavana *Enti ecclesiastici e controlli confessionali*, Vol. I, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, Giappichelli, 2002 pp. 155 ss.

2. Attività extra religiose e imprenditorialità dell'ente ecclesiastico.

L'ampio e variegato tema degli enti ecclesiastici, tanto ricco di molteplici sfaccettature, di certo non può che richiedere una accurata analisi su quelle attività che pur non potendo essere ricondotte alle finalità religiose o culturali, quegli stessi enti a vario titolo ed in diverso modo svolgono; con la conseguente eventualità di vedersi attribuita la qualifica di imprenditore commerciale con tutto ciò che ne discende in ordine alla disciplina applicabile .

Se a determinate condizioni il nostro ordinamento concede all'ente ecclesiastico di ottenere il riconoscimento civile, con la relativa qualifica di "ente ecclesiastico civilmente riconosciuto", ciò non esclude a priori che quello stesso ente possa svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto⁸⁷, attività per le quali si era vista attribuire la personalità giuridica. Il regime delle attività diverse ed il conseguente trattamento tributario, da sempre costituisce un prezioso strumento di indagine della politica ecclesiastica di uno Stato⁸⁸.

87 M.C. Folliero, *Enti religiosi e non profit tra welfare state e welfare community. La transizione*, Giappichelli, 2010, pp. 242 ss. dove si afferma che "...il fine di culto agevola la selezione, per grandezze istituzionali (enti di confessioni con intesa/enti senza), delle realtà associative religiose tra di loro e ne regola l'ammissione, congiuntamente allo speciale statuto giuridico che portano seco, in un ordinamento che non richiede l'omologazione delle identità istituzionali qualificate dei soggetti legittimati a farne parte, ma richiede uniformità ed utilità dei percorsi d'azione nel sociale oltre alla condivisione dei valori della gratuità e della motivazione solidaristica degli stessi. Al di là di una sorta di test d'ingresso, non pare esservi per il fine di culto altro ruolo da svolgere, in verità."

88 M.C. Folliero, *Diritto ecclesiastico. Elementi. Principi non scritti. Principi scritti. Regole. Quaderno 1. I principi non scritti*, Giappichelli, 2007, pp. 10 ss. dove in riferimento al Nuovo Accordo Concordatario e delle Intese stipulate negli anni '80 si legge che: "Il modello così inaugurato di relazioni con le fedi e le Chiese - esso fa sistema con la forma di Stato Democratico e Sociale nella quale è calato - considera la religione, tanto nella dimensione verticale propria delle Istituzioni-Chiese, quanto nella estesa dimensione orizzontale e trasversale al corpo sociale, uno dei motori del processo di autorealizzazione umana (art. 3, comma 2, Cost.) nonché fattore di progresso collettivo per il Paese (art. 4 Cost.). Nel quadro di regole modellate sulla rinnovata concezione della laicità dello Stato. Il cambio di registro intervenuto è evidentemente influenzato dal modo diverso, sia da quello eli-

Fatta questa premessa appare evidente, in linea con la migliore dottrina ecclesiasticista⁸⁹, che l'ente ecclesiastico può godere dello speciale regime privilegiato che gli è stato attribuito in quanto eserciti quelle attività di religione o di culto per le quali quel regime privilegiato gli era stato concesso; di converso ove tale tipologia di ente svolgesse attività diverse, l'immediata conseguenza dovrà sicuramente essere quella di una disapplicazione del regime di favore anzidetto⁹⁰ con la conseguente applicazione e dunque soggezione dell'ente ecclesiastico alla disciplina ordinaria regolante l'attività esercitata⁹¹.

Tale dato emerge a chiare lettere nell'Accordo di Villa Madama, in quest'ultimo si prescrive che le attività diverse da quelle di religione o di culto sono soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al connesso regime tributario; precisando la l. n° 121/1985 che la detta soggezione dell'attività extrareligiosa deve avvenire "nel rispetto della finalità e

tario-liberale che da quello populista-fascista, con cui la politica e il diritto intendono e utilizzano la relazione tra ordinamento giuridico e interessi religiosi. L'impostazione attuale del Diritto Ecclesiastico ne è, ad un tempo, conseguenza e riprova."

89 Su tutti C. Cardia *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato*, Il Mulino, 2003; ID. *Manuale di diritto ecclesiastico*, Il Mulino 1996; nonché P. Floris, *L'ecclesiasticità degli enti*, Giappichelli, 1997; su entrambi nel prosieguo avremo ampiamente modo di soffermarci.

90G. D'Angelo, *Principio di sussidiarietà ed enti confessionali*, ESI 2003, pp. 273 ss. ove si afferma che "...nella ulteriore consapevolezza dell'esistenza di attività cd. "a doppia valenza", pur svolte da organismi religiosi, che l'ordinamento tenta di contenere il pericolo di una plateale discriminazione rispetto agli organismi che perseguono queste stesse attività ponendosi però in una esclusiva prospettiva statale ovvero di un ingiusto privilegio rispetto a qualsiasi altro soggetto che, non essendo qualificabile come religioso, si troverebbe a svolgere le identiche attività del primo (attività ospedaliera, gestione editoriale, ecc.) senza le facilitazioni accordate. Di modo che, da un lato, lo Stato interventista si determina nel senso di esplicitare i suoi interventi giustificati dalla meritorietà del fine di religione o di culto prendendo come punto di riferimento solo attività che abbiano un'esclusiva valenza religiosa, senza autonoma rilevanza da altri punti di vista e, dall'altro, non viene facilitata l'attività, di qualsiasi genere essa sia, solo perché svolta da un soggetto religioso: questo soggetto avrà l'aiuto finanziario e giuridico dello Stato solo con riferimento al peculiare tipo di attività considerata direttamente funzionale al raggiungimento del fine di religione o di culto".

91 M. Tedeschi, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, 2007, p. 248, il quale afferma che gli enti ecclesiastici "sono sottoposti innanzi tutto al regime delle persone giuridiche di diritto comune e che quella di ecclesiastico è solo una qualifica, certamente favoritiva quando risponde alle esigenze religiose della popolazione, ma del tutto irrilevante quando l'ente assume una diversa funzione. In quanto imprenditore, l'ente sarà sottoposto al regime di diritto comune riguardante la rappresentanza, il fallimento, il lavoro".

della struttura” di tali enti⁹² e dunque introducendo una clausola di garanzia pur interpretata in vario modo dalla dottrina⁹³.

Tale riferimento trova la sua ragion d’essere, senza ombra di dubbio, nella necessità di distinguere tra regime interno dell’ente, dipendente dalle norme confessionali, e regime delle attività esterne svolte dall’ente, doverosamente sottoposto alla normativa ordinaria per evitare la formazione di aree di ingiustificato privilegio nell’esercizio di attività svolte anche da altri soggetti (e quindi in modo da non violare il principio di uguaglianza) e congiuntamente evitare la lesione di interessi generali, altrettanto tutelati dal nostro ordinamento, in relazione ai diversi settori di attività su cui in maniera diretta o indiretta l’ente ecclesiastico in vario modo incide; e dunque limitando la specialità di regime alle attività propriamente di religione o di culto⁹⁴.

È sicuramente ammissibile che l’ente ecclesiastico ponga in essere attività diverse che siano strumentali al fine di religione o di culto ma ciò che non è ammesso è che l’ente eserciti in via primaria attività diverse da quelle di religione o di culto. In tal caso a far difetto sarebbe la giustificazione della

92 Art. 7, quarto comma, l. n. 121/1985 e l’art. 15 l. n. 222/1985 per quanto riguarda gli enti della Chiesa Cattolica; l’art. 12, terzo comma, l. n. 449/1984 per gli enti valdesi; l’art. 23, terzo comma, l. n. 516/1988 per gli enti avventisti; l’art. 13, secondo comma, della l. n. 517/1988, per gli enti dell’ADI; l’art. 27, secondo comma, della l. n. 101/1989 per gli enti ebraici.

93 L’esercizio delle attività diverse rappresenterebbe una sorta di confini “oltre i quali si esaurisce la specialità della natura e della disciplina degli enti ecclesiastici, i quali tornano ad essere, nell’esercizio di attività diverse, soggetti privati del tutto eguali a coloro che svolgono le medesime attività nell’ordinamento italiano” C. Cardia, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Il Mulino, 1996, p. 378 e sulla stessa linea P. Floris, *L’ecclesiasticità degli enti*, Giappichelli, 1997; contra Dalla Torre, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, 2007, p. 214, il quale afferma che “la clausola del rispetto della struttura e delle finalità degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di cui al n. 3 dell’art. 7 del Concordato, sta più semplicemente ad indicare che l’assoggettamento al diritto comune delle attività di tali enti che l’ordinamento italiano considera come non ecclesiastiche, quali quelle educative, assistenziali, ospedaliere e via dicendo, incontra un limite nel doveroso rispetto della identità degli enti stessi. Per cui questi non possono essere assoggettati alle norme del diritto comune che risultassero incompatibili con quelle linee valoriali, che ne fanno tipici enti di tendenza.”

94 G. Dalla Torre, *op. ult. cit.*, pp. 211 ss.

concessione del riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico, in quanto "alla ecclesiasticità formale deve corrispondere una realtà teleologica sostanziale"⁹⁵. La conseguenza di tale ragionamento è che la presenza dell'elemento finalistico viene a costituire un vincolo per la stessa autonomia della persona giuridica alla quale non sarà consentito svolgere in via primaria attività diverse pena lo snaturamento della propria fisionomia teleologica⁹⁶.

Ciò di cui si deve dar conto è l'affermarsi, nel nostro ordinamento giuridico, del processo di banalisation⁹⁷ della personalità, cioè l'introduzione del principio di neutralità delle forme giuridiche. A detta della dottrina "è stata abbattuta la netta e rigida distinzione tra finalità ideali e finalità lucrative cosicché l'autonomia privata può perseguire qualunque finalità, purché lecita, senza essere più vincolato alla tipologia di ente cui devono corrispondere certe finalità e non altre. Ciò consente a tutti gli enti anche a quelli

95 P. Lo Iacono La natura funzionale della personalità giuridica nel diritto ecclesiastico, Jovene, 2000, p. 255.

96 G. D'Angelo, Enti ecclesiastici-confessionali e religiosi tra "fine di religione e di culto" ed "attività di interesse generale". A proposito di un rapporto in continua tensione, In Studi in onore di Piero Pellegrino, a cura di M.L. Tacelli e V. Turchi, I, Scritti di diritto canonico ed ecclesiastico, ESI, 2009, pp. 474 ss. dove l'Autore afferma che: "...le attività "altre" eventualmente poste in essere dagli enti civilmente riconosciuti come ecclesiastici rimangono attratte nell'ambito del diritto comune, con l'ovvio - e talvolta, forse proprio per questo, dimenticato - limite costituito dalla necessità di preservarne l'essenza finalistica e strutturale. Tale ultima precisazione non è invero marginale: ne consegue infatti la liceità, ed anzi persino la necessità, di operare nel senso della diversificazione del regime disciplinare delle attività in ragione della peculiarità finalistica e strutturale dei soggetti che le svolgono".

97 P. Lo Iacono, op. ult. cit., pp. 62 ss. in cui si legge testualmente che: "L'analisi delle innovazioni normative e della realtà sociale mostrerebbe l'orientamento a non prendere più in considerazione, o, comunque, a rendere secondarie, partizioni ritenute in passato fondamentali ed imprescindibili. La *banalisation* avrebbe una duplice valenza: da un lato, tenderebbe a superare la distinzione fra gli enti del primo libro del codice civile e quelli del quinto libro, dall'altro, ridurrebbe ai minimi termini le diversità intercorrenti fra il regime delle persone giuridiche e quello dei soggetti non personificati...Gli enti collettivi, sia del primo libro, che del quinto, sarebbero idonei al perseguimento di qualunque scopo, lucrativo o meno, e, di conseguenza, si potrebbe ricorrere indifferentemente agli uni o agli altri. Rispetto a quanto disposto dal legislatore codiciale si sarebbe verificata la totale dissociazione tra la forma giuridica e il contenuto economico. Unica netta diversità di regime tra le due categorie di enti sarebbe la mancanza nelle associazioni e fondazioni del cd. lucro soggettivo: gli utili conseguiti tramite l'esercizio di attività d'impresa non potrebbero andare a beneficio degli associati, o del fondatore, ma dovrebbero restare nella esclusiva disponibilità dell'ente, per essere destinati alla realizzazione delle sue finalità, ideali o di altra natura".

del I Libro c.c. l'applicazione della disciplina dell'imprenditore commerciale incluse le disposizioni relative alle procedure concorsuali⁹⁸.

Applicando tali considerazioni allo specifico ambito di cui ci stiamo occupando, notiamo come la l. n. 222 del 1985 (II° Protocollo addizionale al Concordato del 1984) escludendo lo svolgimento in via principale di attività commerciali ha ammesso la possibilità per l'ente ecclesiastico di porle in essere in via secondaria, peraltro confermando un indirizzo giurisprudenziale e dottrinario già affermatosi.

Addentrandoci nella tematica degli enti ecclesiastici e dell'attività d'impresa nel quadro del nostro ordinamento e differenziando tra lucro in senso soggettivo (ricerca di utile da poter distribuire) ed in senso oggettivo (potenzialità di produrre utili ancorché non distribuibili), sembra plausibile ravvisare la qualifica di imprenditore in un ente ecclesiastico che agisca seguendo il concorso di tre basilari condizioni:

1) esercizio di un'attività economica al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi;

2) organizzazione dell'attività in oggetto;

3) esplicazione dell'attività economica in modo professionale

cioè i requisiti sanciti dall'art. 2082 c.c., tra cui dunque non figura il lucro soggettivo.

Per altri Autori non sarebbe necessario neppure il lucro oggettivo⁹⁹; ma basterebbe la semplice applicazione del principio di effettività ai fini

98 G. Ponzanelli, *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, Giappichelli, 2000, pp. 166 ss.

dell'individuazione dell'impresa. Il fatto che la gestione di un ente ecclesiastico comporti l'acquisizione di mezzi economici necessari per la realizzazione di finalità di religione o di culto, di certo non interferisce sulla possibilità di individuare in tale attività una vera e propria unità produttiva strutturata secondo l'economicità, la professionalità e la continuità. Ciò, a detta di certa dottrina ecclesiasticista¹⁰⁰, avrebbe comportato il ridimensionamento della valenza funzionale della personalità giuridica ecclesiastica, affermando che: "l'ecclesiasticità dell'ente, quindi, non va intesa come limitazione della propria capacità che resta, sotto il profilo funzionale, generale anche riguardo alle attività extra ecclesiastiche, ma va interpretata come particolare qualificazione strutturale, quindi non incompatibile con l'imprenditorialità che è qualificazione funzionale"¹⁰¹.

Ciò peraltro risulterebbe confermato dal dato legislativo dell'art. 16 della l. n. 222 del 1985, il quale stabilisce che: "Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

- a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto o alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

99 G.F. Campobasso, *Diritto commerciale I. Diritto dell'impresa*, UTET, 2003, pp. 34 ss., dove l'Autore afferma che lo scopo che generalmente anima l'imprenditore sia la realizzazione del massimo profitto consentito dal mercato ma allo stesso tempo conclude che ciò che deve considerarsi "essenziale è solo che l'attività venga svolta secondo modalità oggettive astrattamente lucrative. Irrilevante è invece sia la circostanza che un profitto (eccedenza dei ricavi sui costi) venga poi realmente conseguito, sia il fatto che l'imprenditore devolva integralmente a fini altruistici il profitto conseguito". Ed ancora "nulla si oppone, in breve, a che si affermi chiaramente che requisito minimo essenziale dell'attività di impresa è l'economicità della gestione e non lo scopo di lucro. Ricorrendo a tale presupposto, la qualità di imprenditore deve essere riconosciuta sia alla persona fisica sia agli enti di diritto privato (associazioni e fondazioni) con scopo ideale o altruistico, per i quali il problema ha concreta ragione di porsi".

100 A. Fucillo, *Le nuove frontiere dell'ecclesiasticità degli enti. Struttura e funzione delle associazioni ecclesiastiche*, Jovene, 1999, pp. 73 ss.

101 A. Fucillo, *Enti ecclesiastici ed impresa commerciale: finalmente un binomio compatibile!* (nota a Cass., 11 aprile 1994, n. 3353), in *Dir. eccl.*, 1995, II, pp. 470 ss.

- b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro”.

Se alla qualifica di imprenditore aggiungiamo un ulteriore tassello l'ente ecclesiastico avrà la possibilità di vedersi riconosciuta la qualifica di imprenditore commerciale; ciò emerge dai combinati disposti 2082 e 2195 c.c..

Della qualifica di imprenditore abbiamo avuto già modo di parlare, per quanto attiene la seconda, è proprio in base ad essa che all'interno del nostro ordinamento è possibile differenziare l'impresa commerciale dalle altre. Ciò si verifica quando, rispettate le condizioni poste dall'art. 2082, viene esercitata: un'attività industriale finalizzata alla produzione di beni o servizi; attività di intermediazione nella circolazione dei beni; attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; attività bancaria o assicurativa; altre attività complementari alle precedenti. Di conseguenza non si dubita dell'applicabilità nei confronti degli enti non profit che esercitino attività di impresa del complesso normativo attinente l'impresa commerciale¹⁰².

102 Per il momento basti l'accenno al fatto che anche dopo la riforma fallimentare il presupposto soggettivo del fallimento è ancorato all'attribuzione della qualifica di imprenditore commerciale e dunque è stata ribadita l'esenzione per l'impresa non commerciale, fattispecie quest'ultima ravvisabile nella sola impresa agricola secondo costante e prevalente dottrina e giurisprudenza. "Tanto che il giudice in sede di valutazione del presupposto soggettivo del fallimento, una volta accertata la natura imprenditoriale dell'attività svolta, non dovrà verificare in positivo se tale attività coincida con una di quelle giuridicamente qualificate come commerciali dall'art. 2195 ma dovrà controllare in negativo che tale attività non rientri fra quelle qualificate come agricole dall'art. 2135 c.c.: se così è dichiarerà il fallimento.", G. Marasà, Il presupposto soggettivo del fallimento, Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, nn. 10-11-12/2008, Piccinin Nuova Libreria S.p.A., pp. 1111 ss.

Tale dato appare confermato da alcune pronunce tanto di merito che di legittimità¹⁰³ dove testualmente si sancisce che: "Per la sussistenza dell'impresa è necessario lo svolgimento di attività economica, astrattamente idonea non tanto a produrre lucro quanto a coprire i costi di produzione, sicché è imprenditore anche l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che eserciti professionalmente assistenza ospedaliera, ove la sua attività sia organizzata in modo da essere resa previo compenso adeguato al costo del servizio"¹⁰⁴, nonché dalla disciplina settoriale apprestata dal legislatore che non fa altro che confermare la soggezione degli enti ecclesiastici al diritto comune nel caso in cui essi svolgano attività extra religiose.

3. Il fallimento dell'ente ecclesiastico.

Da queste premesse possiamo proseguire e vagliare la problematica connessa all'applicabilità dello statuto dell'imprenditore commerciale agli enti ecclesiastici¹⁰⁵: in particolare la procedura fallimentare in caso di insolvenza dell'ente ecclesiastico esercente attività di impresa¹⁰⁶. Per

103 Cass. civ., sez. lav., 12 ottobre 1995, n° 10636; ed in termini simili Pret. Torino, sent. 27 febbraio 1992, n° 1347; Cass. civ., sez. un., 11 aprile 1994, n° 3353 in quest'ultima si stabilì che: "un istituto d'istruzione gestito da una congregazione religiosa può essere considerato imprenditore quando, oltre agli altri requisiti di cui all'art. 2082 c.c., agisca con metodo economico, ovvero con il perseguire il tendenziale pareggio tra costi e ricavi, non inerendo alla qualifica di imprenditore l'esercizio dell'attività allo scopo di produrre ricavi eccedenti i costi", precisando tuttavia che la qualifica di imprenditore viene in rilievo nella fattispecie limitatamente all'applicazione della disciplina di cui all'art. 18, l. n. 300 del 1970 in materia di licenziamenti.

104 Commentata da A. Vitale, Enti ecclesiastici, in Quad. dir. pol. Eccl., n° 3/1994, pp. 860-861.

105 Per un approfondimento attinente il profilo tributario A. Losanno, Enti ecclesiastici tra assoggettamento alla ed esenzione dalla INVIM sugli immobili con finalità commerciali, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica n. 3/2006, pp. 739 ss.

106 Per quanto attiene una accurata analisi delle progressive trasformazioni di ruolo e di statuto giuridico delle associazioni non profit, anche dal punto di vista fallimentare, ampiamente M.C. Folliero, Enti religiosi e non profit tra welfare state e welfare community, op. cit., pp. 215 ss. laddove testualmente si legge: "... l'impostazione ... del giudice di legittimità allorché ha dovuto prendere in esame aspetti specificamente commerciali ed imprenditoriali della vita delle organizzazioni non profit. La conclusione è stata infatti che occorre valorizzare spa-

l'appunto, la tematica della fallibilità dell'ente ecclesiastico, di certo non nuova tanto alla dottrina ecclesiasticista quanto a quella commerciale, è stata risvegliata dal torpore in cui era caduta dalla pronuncia resa il 3 dicembre 2009 dal Tribunale civile di Paola. In quest'ultima, peraltro prendendo posizione su una disputa dottrina trascinatasi per anni, anche per l'assenza di una chiara posizione giurisprudenziale sull'argomento, si è statuita la fallibilità dell'ente ecclesiastico imprenditore, affermando testualmente che: "Ove l'ente ecclesiastico si faccia imprenditore dovrà, applicarsi la relativa disciplina ivi compresa quella fallimentare". Tale assunto poggia su due dati normativi: il primo diretto e relativo all'art. 1 l. fall.; il secondo indiretto, che fa capo agli artt. 6 e 15 del d. lgs. n.155 del 2006. E proprio di questi ultimi dovremo, nel prosieguo della trattazione, occuparci, avendo preliminarmente già detto circa l'imprenditorialità dell'ente ecclesiastico.

Gli orientamenti dottrinari sono al riguardo diversi. Vi è chi ritiene (più rigorosamente) doversi applicare nel caso di insolvenza la dichiarazione di fallimento dell'ente ecclesiastico¹⁰⁷. Altri, di certo non meno autorevoli,

zio e modi di intervento del non profit senza contaminazioni spurie con le logiche d'impresa. Nel caso di specie (si cita al riguardo, Cass., sez. I, sent. 20 giugno 2000, n. 8374, in *Enti non profit*, 2001, n. 2, p. 147, circa l'opposizione alla declaratoria di fallimento avanzata da un'associazione-Onlus ciclistica dilettantistica che aveva svolto attività pubblicitarie e di sponsorizzazione, facendo anche ricorso al credito bancario e ricevendo ingenti finanziamenti) la Corte di Cassazione statuisce il principio che lo "status" di imprenditore commerciale permane anche per gli enti di tipo associativo che in concreto svolgano attività di impresa commerciale. Non viene considerata pertanto rilevante la circostanza che la normativa tributaria (si cita al riguardo, art. 111 del T.U.I.R. [D.P.R. n. 917/1986]), decommercializzi la relativa attività di associazioni come quella presa in considerazione dal momento che la disposizione fiscale ha una valenza limitata alla previsione di esenzioni fiscali "cui non può attribuirsi una incidenza più vasta nella specie nell'ambito civilistico".

107 A. Vitale, *Corso di diritto ecclesiastico*, X edizione, Giuffrè, 2005 ; L. Muselli – V. Tozzi, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Laterza, 2000; A. Fuccillo *Le nuove frontiere dell'ecclesiasticità degli enti. Struttura e funzione delle associazioni ecclesiastiche*, Jovene, 1999 ed *Enti ecclesiastici ed impresa commerciale: finalmente un binomio compatibile!* (nota a Cass., 11 aprile 1994, n. 3353), in *Dir. eccl.*, 1995, II, pp. 470 ss. (che da tale pronuncia, più su già analizzata, trae l'ulteriore corollario del potenziale assoggettamento dell'ente al regime delle procedure concorsuali).

dubitano fortemente riguardo ad una siffatta soluzione¹⁰⁸, tenendo conto del divieto di ingerenza statale nella gestione del patrimonio degli enti ecclesiastici in particolare e delle confessioni religiose in generale. Si registra, ancora, un orientamento più possibilista a seconda dei casi e delle attività svolte dagli enti¹⁰⁹ ed, infine, uno che si pone in posizione intermedia fra i due estremi¹¹⁰.

L'orientamento dottrinale favorevole all'applicabilità delle procedure fallimentari, parte dal presupposto che l'attività d'impresa svolta dall'ente ecclesiastico potrebbe rivelarsi solo in parte "distruttiva" per l'esistenza dello stesso ente, in quanto nel caso di insolvenza si possa dichiarare il fallimento. L'art. 7.3¹¹¹ dell'Accordo di Villa Madama del 1984 stabilendo per le attività diverse da quelle di religione o di culto svolte dagli enti ecclesiastici la sottoposizione alla legge dello Stato, precisa che tale sottoposizione deve avvenire "nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti", come già ricordato. Ma allo stesso tempo si deve prender atto del fatto che una dichiarazione di fallimento non incide sulla struttura e sull'esistenza dell'ente, non ne comporta l'estinzione, in quanto impedisce solo il perseguimento dell'attività economica; quindi è pienamente ammissibile¹¹².

108 P. Cavana *Enti ecclesiastici e controlli confessionali*, Vol. I, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, Giappichelli, 2002; G. Dalla Torre, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, 2007.

109 S. Berlingò, *Enti e beni religiosi in Italia*, Il Mulino, 1992.

110 M. Parisi, *Enti religiosi nella trasformazione dello Stato sociale*, ESI, 2004.

111 Che testualmente recita: "Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime".

112 A. Vitale, *op. ult. cit.*, pp. 422-423.

Dunque, l'ente ecclesiastico può essere soggetto a fallimento, non perdendo né l'identità giuridica né l'autonomia organizzativa che le sono proprie, che subirebbero invece una semplice compressione durante il periodo occorrente all'espletamento della procedura fallimentare, per potersi poi tranquillamente riespandere una volta essa sia conclusa. A conferma dell'assunto che lo stesso fallimento non sia di certo causa automatica di estinzione dell'ente¹¹³, il Tribunale di Paola, nella sentenza prima richiamata, ha esplicitamente statuito che: "il fallimento non implica l'estinzione dell'ente ecclesiastico, nel pieno rispetto del principio di separazione tra soggetto ecclesiastico e regime delle attività da questo svolte".

Quanto all'orientamento contrario, esso ritiene l'applicabilità della procedura fallimentare non rispettosa dei principi costituzionali che nel nostro ordinamento fondano la categoria degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti¹¹⁴.

Ciò che in sostanza si contesta è che tale procedura, una volta applicata, comporterebbe per l'ente ecclesiastico, svolgente attività d'impresa, una disapplicazione (giurisprudenziale) del regime soggettivo di derivazione pattizia, che risulterebbe più debole e recessivo rispetto al regime civilistico delle attività svolte. La dottrina relativa¹¹⁵ ritiene che non si spieghi in forza di quale criterio ermeneutico sarebbe possibile prospettare la prevalenza di disposizioni di legge ordinaria, quelle disciplinanti le attività diver-

113A. Fuccillo, op. ult. cit., pp. 101 ss. dove testualmente si legge anche che: "...l'ente ecclesiastico può essere assoggettato a fallimento, non perdendo però la propria identità giuridica né tantomeno la propria autonomia organizzativa, che subisce soltanto una compressione nel periodo della procedura, per potersi poi tranquillamente riespandere una volta terminata la medesima."

114 P. Cavana, op.ult. cit., p. 181; G. Dalla Torre, op. ult. cit., p. 219.

115 G. Dalla Torre, Lezioni di diritto ecclesiastico, Giappichelli, 2007, pp. 218-219.

se (compresa la legge fallimentare), su una disposizione di legge rinforzata, il cui contenuto risulta garantito a livello costituzionale rispetto alla legislazione ordinaria. L'ipotesi di un possibile conflitto tra regime soggettivo dell'ente e regime delle attività da questo svolte, non viene elusa ma è espressamente considerata e risolta dal legislatore pattizio dando prevalenza ai profili soggettivi, strutturali e finalistici dell'ente, sottraendoli ad eventuali alterazioni per effetto dell'applicazione delle leggi civili concernenti le singole attività. L'art. 1 della legge fallimentare¹¹⁶ (l'elemento normativo diretto richiamato dal Tribunale di Paola nella sentenza, e più su menzionato), di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sembrerebbe apparentemente escludere dal proprio ambito di applicazione solo gli enti pubblici e gli imprenditori che non raggiungono determinate soglie, senza peraltro qualificarli più come piccoli come peraltro ancora dettato dall'art. 2221 c.c., che però prevede un significativo inciso: "salve le disposizioni delle leggi speciali" sul cui significato avremo modo di tornare più avanti. La conseguenza non sarebbe, *tout court*, la disapplicazione all'ente ecclesiastico svolgente attività extra religiose della disciplina civilistica dell'imprenditore, ma piuttosto la sua applicazione solo nella misura in cui

116 Rubricato: "Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo", recita che: "Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

non incida irreparabilmente sul regime soggettivo dello stesso ente ecclesiastico, così come sancito nella normativa pattizia e da ciò che emerge dal quadro costituzionale dei valori e principi su cui il nostro ordinamento è fondato. Su queste basi si viene poi ad affermare l'incompatibilità delle procedure concorsuali, e di una eventuale dichiarazione di fallimento, con il regime soggettivo dell'ente ecclesiastico. Fallimento ritenuto non ammissibile non solo perché comporterebbe inevitabilmente il passaggio dell'amministrazione dell'ente dai suoi organi ordinari a quelli della procedura fallimentare con un'evidente alterazione di quella struttura e finalità prima dette, ma anche perché l'esigenza della *par condicio creditorum* propria del fallimento travolgerebbe quegli interessi religiosi pure costituzionalmente protetti ex art. 19, al cui soddisfacimento sono primariamente destinati tali enti¹¹⁷.

Tale orientamento viene oggi ad essere messo in discussione in quanto il fatto che l'art. 1 l. fall. non menzioni più il piccolo imprenditore tra i soggetti esonerati dal fallimento fa venir meno oltre l'originaria coincidenza tra quanto in esso contenuto e quanto contenuto nell'art. 2221 c.c., anche l'identità tra le relative fattispecie: il che, a sua volta, impedisce di affermare che la norma fallimentare abbia abrogato tacitamente la disposizione codicistica ai sensi dell'art. 15 disp. prel..

117 G. Dalla Torre, op. ult. cit., secondo il quale la propria tesi troverebbe una diretta conferma nel dato normativo dell'impresa sociale, d.lgs. n. 155 del 2006, laddove il legislatore ha escluso gli enti ecclesiastici dall'assoggettamento alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa pur prevista per l'impresa sociale in caso di insolvenza dall'art. 15.

Proprio la diversa ampiezza tra le due fattispecie esclude infatti non soltanto la possibilità di ravvisare una qualche incompatibilità, in ordine a tale profilo, tra le due norme, ma anche di ritenere che l'attuale art. 1 l. fall. sia volto a disciplinare l'intera materia già regolata dall'art. 2221 c.c.: la norma fallimentare nella sua versione attuale, non regola infatti la materia del fallimento del piccolo imprenditore, che invece continua ad essere disciplinata, in via esclusiva, dall'art. 2221 c.c.. Appare innegabile che tra le due disposizioni vi sia un rapporto di genere a specie e dunque di coesistenza, dato che la disposizione speciale di cui all'art. 1 l. fall. integra quella generale di cui all'art. 2221 c.c. limitatamente al profilo della fallibilità degli imprenditori non piccoli, estendendo l'esonero dal fallimento (che la disposizione codicistica circoscriveva agli enti pubblici ed alle imprese definibili come piccole alla stregua dell'art. 2083 c.c.) anche a quelle che, quantunque non rientranti nella definizione codicistica di piccola impresa, né ovviamente qualificabili come enti pubblici, non superino alcuna delle soglie dimensionali previste dalla norma fallimentare, peraltro, rispettando il principio di delega che richiedeva l'ampliamento dell'area delle imprese esonerate dal fallimento¹¹⁸.

Infatti, il nuovo assetto normativo del diritto fallimentare entrato in vigore dal gennaio 2008 (delineato dalla triade normativa d. l. n. 35/2005; d. lgs. n. 5/2006 e d. lgs. n. 169/2007) ha comportato in maniera definitiva un netto abbandono del precedente impianto normativo, fondamentale

118 G. Ferri jr, In tema di piccola impresa tra codice civile e legge fallimentare, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, nn. 10-11-12/2007, Piccinin Nuova Libreria S.p.A., pp. 735 ss.

sanzionatorio, per indirizzare la nuova riforma in una prospettiva di conservazione dell'impresa vista, prima di tutto, come un bene economico da salvaguardare¹¹⁹.

Orientamento peraltro confermato dalla giurisprudenza di legittimità, che con la sentenza 28 maggio 2010, n. 13086¹²⁰, privilegiando un criterio quantitativo rispetto a quello per categorie, fornisce importanti chiarimenti circa le condizioni per l'applicazione della disciplina fallimentare al c.d. piccolo imprenditore.

Nel testo della decisione viene sottolineato come, secondo il disposto dell'articolo 1, comma 2 della l. fall., così come modificato, non siano soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al comma 1, i quali esercitino attività commerciale, esclusi gli enti pubblici, i quali dimostrino il possesso congiunto dei requisiti indicati riguardanti i limiti dimensionali dell'impresa.

Come evidenziato dai giudici della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione: "La disposizione, chiaramente privilegiando il criterio quantitativo rispetto a quello per categorie, ha posto termine al dibattito esegetico sorto circa la sopravvivenza in ambito concorsuale della nozione di piccolo imprenditore avendo eliminato qualsiasi spazio di applicabilità al sistema concorsuale di tale ultima figura, attraverso la fissazione di limiti quantitativi entro i quali l'attività dell'imprenditore ... deve rientrare per essere sot-

119 Oltre a quanto già detto, per un ampio approfondimento della problematica attinente al fallimento del piccolo imprenditore e il rapporto tra l'art. 2221 c.c. e art. 1 l. fall. nella sua nuova formulazione: La Riforma del diritto fallimentare, a cura di M. L. Campiani, Jovene, 2008; M. Vitiello, I presupposti delle procedure concorsuali come ridefiniti dal decreto legislativo "correttivo", Fallimento e crisi dell'impresa, n. 1/2007, pp. 21 ss.
120 Cassazione civile, sez. I, sentenza 28 maggio 2010, n. 13086.

tratta al fallimento, nell'ottica della fissazione di un limite di utilità economica dell'apertura della procedura".

Secondo la Suprema Corte, quindi: "Il riscontro, a mò di corollario, è dato non tanto dal fatto che la società commerciale, che per sua stessa definizione non può qualificarsi piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 2083 c.c. può essere esente dal fallimento se non raggiunge i parametri dimensionali indicati nell'art. 1, quanto piuttosto dalla circostanza che, in senso speculare ma inverso, l'imprenditore individuale che esercita l'attività commerciale nelle condizioni postulate dall'art. 2083 c.c. nondimeno non si giova di tale condizione, che pur ha efficacia scriminante secondo il disposto dell'art. 2221 c.c. poiché sarà comunque dichiarato fallito se non dimostra di non aver superato i limiti dimensionali anzidetti".

La stessa sentenza resa dal Tribunale di Paola, e prima richiamata, poggia l'assunto della fallibilità sulla previsione dell'art. 1 l. fall., che prevede una limitazione soggettiva alla regola generale della fallibilità, tanto nella precedente che nell'attuale formulazione, per i soli casi nominati, che proprio per la sua natura di eccezione, non tollera estensioni analogiche, comunque si voglia interpretare il nuovo testo e le modifiche ad esso apportate. È da specificare che tali "correttivi" non hanno risolto tutti i problemi. Resta ancora da chiarire la zona d'ombra venutasi a creare tra la legge falli-

mentare e la figura del piccolo imprenditore delineato dagli artt. 2083 e 2221 c.c. e su una eventuale abrogazione implicita di quest'ultimo¹²¹.

In sintesi l'orientamento dottrinario che tende ad escludere, per gli enti ecclesiastici, il ricorso alle procedure fallimentari in caso di insolvenza, fa leva sul carattere secondario delle attività economiche di fatto esplicate. Questa sorta di "immunità" dalle procedure fallimentari sembra trovare una sua giustificazione, soprattutto, in ragioni interne alla normativa speciale dettata per gli enti ecclesiastici. Infatti, le procedure concorsuali comporterebbero inevitabilmente un intervento dell'autorità giudiziaria teso alla sostituzione dell'originaria rappresentanza confessionale con una rappresentanza esterna (quella degli organi fallimentari), nel momento in cui è ancora riscontrabile la qualifica di confessionalità, rendendo del tutto vana la particolare rilevanza accordata dal nostro ordinamento ai controlli degli organi istituzionali religiosi (e ciò, allo specifico fine di ridurre al minimo le occasioni di ingerenza di organi esterni). Oltre alla considerazione che la dichiarazione di fallimento, tutta tesa a tutelare la *par condicio creditorum*, non fa altro che comportare la liquidazione dell'intero patrimonio dell'ente travolgendo quelli che sono altri e concorrenti interessi religiosi cui proprio l'ente ecclesiastico in quanto tale aveva dato concreta attuazione¹²².

La dottrina che fa suo un orientamento possibilista, cerca di differenziare l'ipotesi in cui l'esercizio dell'attività commerciale sia in rapporto diretto

121 G. Capo, I presupposti del fallimento, in *Fallimento e altre procedure concorsuali*, Tomo I, UTET, 2009, Diretto da G. Faucegna e L. Panzani, pp. 5 ss.

122 P. Cavana, *Enti ecclesiastici e controlli confessionali*, op. ult. cit., p. 181.

con le finalità precipue e la struttura principale dell'ente dall'ipotesi in cui l'attività commerciale oltre ad essere autonomamente gestita sia del tutto estranea al fine primario ed istituzionale dell'ente ecclesiastico, cioè la finalità religiosa o culturale. Appunto in quest'ultima ipotesi verrebbero a caducarsi proprio le basi su cui veniva accordata quella immunità dalla procedura fallimentare.

Invece, nel caso in cui l'esercizio dell'attività commerciale risulti essere in rapporto diretto con gli scopi istituzionali e con la struttura principale dell'ente, sarebbe preferibile far precedere la dichiarazione di fallimento dalla revoca della qualifica di persona giuridica confessionale¹²³ o dalla sua dichiarata estinzione in attesa della previsione legislativa di procedure concorsuali alternative, proprio in ragione delle peculiarità di detti enti, o quanto meno di un coordinamento formale tra autorità giudiziaria e autorità amministrativa¹²⁴. Dato poi il fatto che della procedura di revoca, l'autorità amministrativa deve informare l'autorità confessionale, proprio quest'ultima avrebbe la possibilità di disporre l'estinzione dell'ente di cui l'ordinamento statale non potrebbe che limitarsi a prendere atto dichiarandone l'estinzione anche agli effetti civili. Così facendo si innesterebbe

123 Considerato però un vero e proprio "escamotage" da L. Muselli - V. Tozzi, Manuale di diritto ecclesiastico, Laterza, 2000, pp. 223-224, dove prendendo posizione in merito, si afferma che: "L'assoggettabilità al fallimento (R.D. n. 267 del 16 marzo 1942), quindi, dovrebbe essere la naturale conseguenza dell'ammissibilità dello svolgimento di attività imprenditoriale ... il regime di specialità determinato dal richiamo al diritto canonico, mentre ha ragion d'essere per le finalità caratterizzanti dell'ente ecclesiastico, cioè espressive dell'autorità della Chiesa, diviene un ingiustificato privilegio, ove incida negativamente sulla uguaglianza fra operatori economici e sulla unicità di sistema di tutele dell'economia statale. L'adattamento dell'organizzazione della Chiesa agli strumenti giuridici degli Stati in cui opera dovrebbe essere una costante, anche per espressa scelta conciliare e del codice di diritto canonico. Ma la prassi politica della storia della Chiesa insegna che la ricerca del regime più favorevole è da questa perseguita anche se manifesta forti disparità di discipline da luogo a luogo."

124 "Cui compete accertare, con la procedura di revoca del riconoscimento, lo scostarsi definitivo dell'ente dai suoi scopi istituzionali e l'inammissibile e permanente sovrapposizione della qualifica di imprenditore commerciale sulla qualifica di ente confessionale", S. Berlingò, op. ult. cit., pp.180 ss.

un meccanismo tale da poter configurare che una tempestiva attivazione della procedura di revoca potrebbe prevenire l'insorgere dei presupposti per una dichiarazione di fallimento¹²⁵.

L'ultimo orientamento si assesta su una posizione mediana sia rispetto alla dottrina favorevole sia rispetto alla dottrina contraria all'applicabilità del fallimento ritenendo, senza dubbio, applicabili le procedure fallimentari (ove ricorrano i presupposti di insolvenza previsti dalle leggi civili) nell'ipotesi in cui l'attività commerciale esercitata dall'ente ecclesiastico sia riferibile ad un autonomo centro di imputazione che, pur non acquisendo la personalità giuridica, operi di fatto come imprenditore¹²⁶.

4. Impresa sociale ed ente ecclesiastico: peculiarità normative.

Non risulta facile quantificare l'impegno capillare profuso dall'associazionismo religioso, o di matrice consimile, nei settori-chiave della vita collettiva interessati alle politiche sociali, attraverso un dispiego di iniziative che oggi sono affidate alla gestione di soggetti per lo più privati o a imprese sociali. Un *nomen* quest'ultimo cui oggi si rifanno soggetti del volontariato, cooperative sociali, ONG, enti religiosi e di promozione sociale¹²⁷.

125 S. Berlingò, op. ult. cit.; per quanto riguarda la rassegna delle posizioni contrarie all'applicabilità delle procedure concorsuali anche P. Floris.op. ult. cit., pp. 212 ss.

126 M. Parisi, Enti religiosi nella trasformazione dello Stato sociale, ESI, 2004, pp. 192-193.

127 M.C. Folliero, Diritto ecclesiastico. Elementi, op. cit., p. 39.

Analizzando il rapporto intercorrente tra l'ente ecclesiastico e l'impresa sociale¹²⁸, va sicuramente condivisa l'idea di chi afferma che in pratica non c'è articolo della disciplina apprestata dal d. lgs. n. 155 del 2006 che non preveda deroghe o piuttosto una normativa di dettaglio proprio per gli enti ecclesiastici. Quasi da far configurare una sorta di decreto nel decreto¹²⁹.

A dimostrazione di quanto appena detto basti l'elencazione delle peculiarità normative previste nel decreto sulle Inlus, difatti, l'art. 1 del decreto legislativo n.155 del 2006 estende la disciplina dell'impresa sociale agli enti ecclesiastici ed agli enti delle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, limitatamente allo svolgimento delle attività di utilità sociale indicate all'art. 2, a condizione che per tali attività venga adottato un apposito regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del decreto in esame.

Su tale base il decreto si occupa, poi, in maniera puntuale e dettagliata dell'ente ecclesiastico – impresa sociale stabilendone alcune peculiarità:

1. innanzitutto la già accennata deroga alla forma solenne prevista dall'art. 5, consentendo la semplice adozione di un regolamento nella forma di scrittura privata autenticata (art. 1, comma 3);
2. una espressa deroga al limite quantitativo per la qualificazione dell'attività "principale", e per il personale dipendente (art 2, comma 5);
3. consente il deposito nel registro delle imprese del solo "regolamento e sue modificazioni" (art.5, comma 4);

128 M.C. Folliero, *Enti religiosi e non profit tra welfare state e welfare community*, op. cit., pp. 127 ss.
129 F. Alleva, *L'impresa sociale italiana*, Giuffrè, 2007, p. 163.

4. prevede una deroga alla responsabilità patrimoniale prevista per le altre forme organizzative (art. 6, comma 3);
5. non impone l'utilizzo della locuzione "impresa sociale" (art. 7, comma 2);
6. limita la tenuta delle scritture contabili alle sole attività del già citato regolamento (art. 1, comma 3);
7. limita alle sole attività del citato regolamento, l'obbligo di preservare "l'assenza dello scopo di lucro" per il caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda" (art. 13, comma 3);
8. prevede una deroga al limite per le prestazioni dell'attività di lavoro volontario (art. 14, comma 2);
9. esclude l'applicazione dell'istituto della "liquidazione coatta amministrativa" in caso di insolvenza degli enti suddetti (art. 15, comma 1).

Dall'analisi della disciplina specifica dettata per gli enti ecclesiastici e da quanto più sopra esposto, emerge per tali enti un regime ulteriormente privilegiato che tiene conto del fatto che l'ente ecclesiastico potrà rivestire l'ulteriore qualifica di imprenditore sociale solo per quel ramo di attività attinente le attività da esso svolte nell'economia civile, dovendo svolgere per mantenere il riconoscimento della propria personalità di ente ecclesiastico un'attività costitutiva ed essenziale di religione o di culto.

Da ultimo possiamo affermare che l'ente ecclesiastico soggiace in via primaria al proprio ordinamento costitutivo, oltretutto ad uno o più ordinamenti funzionali specifici, cosicché l'assoggettamento degli enti religiosi ad

una pluralità di ordinamenti è da considerarsi una caratteristica peculiare di questo settore¹³⁰.

4.1. Il fallimento dell'ente ecclesiastico impresa sociale.

Circoscrivendo l'ambito della nostra analisi all'applicabilità anche a tali nuovi soggetti della procedura fallimentare, dato il richiamo fattone dal Tribunale di Paola nella sentenza su menzionata, notiamo come la nostra attenzione va sicuramente concentrata sull'art. 15, rubricato "Procedure concorsuali"¹³¹, che al primo comma testualmente recita: "In caso di insolvenza, le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.", quest'ultimo a sua volta prescrive che agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese si applicano le norme di cui al decreto Inlus limitatamente allo svolgimento delle attività elencate all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del decreto stesso. Stabilendo oltretutto che per tali attività devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dall'art. 10 e che il regolamento deve contenere i requisiti richiesti per gli atti costitutivi.

130 P. Clementi, L'impresa sociale e gli enti ecclesiastici, in *Enti non profit* n. 6/2006, pp. 373 ss.

131 Per un'ampia ricostruzione del fenomeno M. V. De Giorgi, *La nuova disciplina dell'impresa sociale*, CEDAM, 2007, pp. 311 ss.

Il dato normativo appare confermare la posizione su cui si è assestata detta giurisprudenza.

Infatti l'esclusione dall'assoggettabilità alla liquidazione coatta amministrativa è stata giustificata sulla base dei requisiti e conseguenze di una siffatta procedura. Secondo la legge fallimentare la liquidazione coatta amministrativa oltre ad avere una finalità esecutiva collettiva e di definizione dei rapporti di impresa, persegue anche una finalità estintiva degli enti ad essa assoggettati¹³².

A ciò si aggiunga che spetta solo all'autorità confessionale di appartenenza disporre l'estinzione dell'ente ecclesiastico. Dunque dovrebbe preferirsi l'esclusione dell'applicazione della liquidazione coatta in favore di altri e concorrenti rimedi, di certo più adeguati, e dunque di una procedura priva di finalità estintive come per l'appunto il fallimento.

Tale assunto non è stato scalfito dalla recente modifica della legge fallimentare e dal nuovo testo dell'art. 118, secondo comma, che impone al curatore di chiedere la cancellazione della società, dovendo questo essere coordinato con le diverse cause di chiusura del fallimento.

È legittimo dubitare che la cancellazione debba verificarsi anche quando residua un attivo patrimoniale che consente la prosecuzione dell'oggetto sociale: una volta soddisfatto l'interesse dei creditori, non c'è ragione per cui la cancellazione, eventualmente previo compimento della fase di liquidazione secondo le regole ordinarie, debba essere sottratta alla disponibi-

132 L'art 213 l. fall. prevede per l'appunto in siffatte ipotesi l'estinzione dell'ente.

lità dei soci, al fine di consentire loro la possibilità di evitarla, revocando lo stato di liquidazione.

Nella motivazione della sentenza che ha deliberato il fallimento dell'ente ecclesiastico si legge che: "il legislatore di recente ha in via implicita rafforzato l'applicazione della regola generale della fallibilità degli enti ecclesiastici insolventi con la normativa sull'impresa sociale di cui al d. lgs. n. 155 del 2006.", rifacendosi, poi, alla Relazione di accompagnamento dello Schema di decreto legislativo recante la "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118". In quest'ultima analizzando l'art.15 della normativa Inlus, si affermava che: "Per ragioni di coerenza sistematica, si assoggettano le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale alla liquidazione coatta amministrativa, salvi gli obblighi di destinazione dell'eventuale patrimonio residuo. La norma non si applica **evidentemente** agli enti confessionali di cui all'art. 1, comma 3, che saranno responsabili delle obbligazioni assunte anche con il **patrimonio dell'ente** secondo le specifiche disposizioni applicabili. Si richiama quanto già detto sub articolo 6". In quest'ultimo si precisava che: "In aderenza ad un preciso criterio della delega, è prevista una limitazione della responsabilità al solo patrimonio per quegli enti e associazioni, per i quali non sia già previsto dalla disciplina generale una limitazione di responsabilità. Ai fini di garanzia dei creditori e dei destinatari delle attività, è previsto un patrimonio minimo per godere del beneficio (fissato in analogia al capitale minimo delle s.r.l. e al patrimonio normalmente richiesto in sede di acquisizione

della personalità da parte di associazioni e fondazioni), ed un meccanismo sanzionatorio di estensione della responsabilità per gli amministratori, quando il patrimonio diminuisca oltre una certa soglia. La limitazione di responsabilità – come suggerisce anche la dizione impiegata che si riferisce alle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale - non si applica agli enti di cui all'art. 1, comma 3, non essendo stata prevista una norma ad hoc e mancando in quel caso una distinzione (se non meramente contabile) tra i beni destinati all'esercizio dell'impresa sociale e quindi dell'ente che la esercita"¹³³.

Sulla scorta delle richiamate argomentazioni, il Tribunale di Paola ha concluso nel senso che: "La normativa intende, quindi, assoggettare alle regole generali della responsabilità e della fallibilità gli enti ecclesiastici-imprenditori".

Sulle stesse basi certa dottrina¹³⁴ ha invece sottolineato come trattasi di motivazioni "se non sibilline, comunque foriere di possibili equivoci" interpretando l'utilizzo del termine **evidentemente** (utilizzato nella Relazione di accompagnamento sopra testualmente riportata) come facente supporre l'adesione del legislatore delegato alla posizione di chi esclude tali enti collettivi, data la loro natura e la loro autonomia, dalle procedure concorsuali. Il riferimento, poi, al **patrimonio dell'ente** (anche questo utilizzato nella Relazione di accompagnamento sopra testualmente riportata) è giudicato pleonastico dato che gli enti ecclesiastici riconosciuti godono noto-

¹³³ Tale Relazione di accompagnamento è stata presentata al Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 dicembre 2005.

¹³⁴ F. Alleva, op. ult. cit., p. 167.

riamente di un regime di responsabilità patrimoniale perfetta e non possono che rispondere che con il patrimonio della organizzazione.

Proprio tali due elementi sarebbero, da una parte, indizi della volontà legislativa di escludere dall'applicazione delle procedure concorsuali l'ente ecclesiastico impresa sociale, e dall'altra parte, vorrebbe affermare la responsabilità delle obbligazioni assunte con tutti i beni dell'organizzazione e non solo con quelli destinati all'esercizio dell'impresa sociale.

In conclusione, conseguenza di una simile ricostruzione sarebbe un'interpretazione della volontà del legislatore delegato che escluderebbe l'ente ecclesiastico impresa sociale dall'assoggettabilità a qualsivoglia procedura concorsuale, e allo stesso tempo la responsabilità dell'ente ecclesiastico impresa sociale per le obbligazioni assunte in una misura non già limitata ai soli beni destinati all'esercizio dell'impresa sociale, ma riferita all'intero patrimonio e a tutti i beni della organizzazione¹³⁵.

Ad opinione di chi scrive è sicuramente da condividere l'orientamento giurisprudenziale espresso nella sentenza del 3 dicembre 2009 del Tribunale di Paola ed attestante la fallibilità dell'ente ecclesiastico, cattolico o meno che sia, esercente attività extrareligiose.

Fallimento ovviamente da riferire solo ed esclusivamente a dette attività (diverse da quelle religiose o culturali) e di certo non riferibile all'ente ecclesiastico in quanto tale e in senso stretto, pena una ingiustificata intru-

135 F. Alleva, op. ult. cit..

sione nell'ordinamento confessionale che rischierebbe di incrinare i delicati rapporti Stato-Chiesa.

Allo stesso tempo bisognerà però scongiurare il rischio che una eventuale insolvenza venga intesa nel senso di una sopravvenuta mancanza di "socialità" dell'impresa, rifacendosi allo spettro del "carattere dannoso per la collettività" richiamato da una certa giurisprudenza a base del fallimento delle non profit tradizionali¹³⁶, non considerando che l'insolvenza è in sé un fenomeno "neutro"¹³⁷.

In conclusione, laddove l'ente ecclesiastico abbia tutti i requisiti per vedersi attribuita la qualifica di imprenditore, sarà soggetto alla relativa disciplina non solo per il regime di favore (mi riferisco primariamente all'aspetto agevolativo fiscale e contabile) ma inevitabilmente anche al regime meno favoritivo, come appunto quello concorsuale. Quest'ultimo, lungi dal voler colpire (o comunque punire) l'ente ecclesiastico, ha di mira la tutela di contrapposti e rilevanti interessi che nell'ottica del bilanciamento e del temperamento, comunque da attuare all'interno del nostro ordinamento (anche per garantirgli quella coerenza sistematica sua propria), non possono essere sacrificati.

Pertanto non si vede quale possa essere una valida alternativa al fallimento, in quanto quest'ultimo è sicuramente quello che più di tutte le altre procedure concorsuali meglio si attaglia alle peculiarità proprie dell'ente ecclesiastico, infatti esso colpisce non l'ente ecclesiastico, che continuerà

136 Trib. Milano, 22 gennaio 1998, in Nuova Giur. Civ., 1999, I, p. 235, nel caso di specie si trattava di una fondazione insolvente.

137 D. Galletti, La politica delle procedure concorsuali, Impresa sociale n. 3/2006, pp. 135-136.

ad esistere, ma la sua imprenditorialità, cioè le attività extrareligiose e il ramo imprenditoriale (rivelatosi insolvente) ad essa concernente.

Lasciare operare un ente sulle soglie del dissesto finanziario sul presupposto che si tratti di un ente ecclesiastico non tiene conto del dato fattuale e reale; qualunque sia il motivo che ha comportato tale stato bisognerà agire ed anche in fretta alla stregua dell'imprenditore commerciale¹³⁸ al fine di scongiurare il protrarsi all'infinito del dissesto economico e finanziario che inevitabilmente lederebbe altri e concorrenti interessi individuali e sociali.

Una tale deroga, nonostante gli elevati fini e valori che l'ente porta avanti con la sua attività, non può essere concessa pena il conseguente stravolgimento dell'assetto non solo economico ma anche sociale confermato dal registrarsi nell'attuale epoca di un nuovo modello di stato sociale che tende sempre più a devolvere i compiti dallo Stato accentrato alle comunità intermedie ed inoltre per quanto possibile ad un livello più vicino ai cittadini. Il rischio insito nella mancanza di freni (soprattutto economici) sarebbe quello di compiere lo stesso errore che ha portato alla crisi del welfare state.

A ciò va aggiunto però che la decisione presa dal Tribunale di Paolasi riferisce ad un ente ecclesiastico esercente attività diverse dal fine di religione

138 Corte Cost., ordinanza del 1 luglio 2009, n. 198, si è espressa in riferimento alla costituzionalità del nuovo testo dell'art. 1 l. fall. Affermando testualmente che: "La disciplina introdotta non risulta, altresì, in contrasto con le indicazioni fornite da questa Corte nella sentenza n. 570 del 1989, là dove si era segnalata la necessità che la distinzione fra imprenditore commerciale suscettibile di fallire e mero insolvente civile dovesse essere fondata su criteri sicuri che facessero riferimento all'entità dell'impresa, all'organizzazione dei mezzi in essa impiegati ed alle ripercussioni che il dissesto veniva ad avere sull'economia generale; tutti criteri questi che non appaiono disattesi se posti a raffronto con i tre requisiti indicati nel comma secondo dell'art. 1 della legge fallimentare, come modificato dal decreto correttivo n. 169 del 2007."

o di culto la cui portata ed importanza economiche (alla stregua dei nuovi tre requisiti imposti dall'art. 1 l. fall.) gli hanno avvalso la qualifica di imprenditore commerciale sottoposto a fallimento; il discorso si complica nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un ente ecclesiastico svolgente, magari proprio le stesse, attività extrareligiose, ma con una portata ed ammontare economici di gran lunga inferiori tale da poter essere qualificato alla stregua di "piccolo imprenditore". Assai spesso è proprio l'ente ecclesiastico esercente attività extrareligiose a poter essere equiparato alla stregua del modesto imprenditore trattandosi per l'appunto di una impresa "piccola", magari legata ad una comunità ed un territorio di riferimento dalle limitate dimensioni. Ciò complica la soluzione da ricercare proprio alla luce delle tante dispute insorte intorno alla modifica dell'art. 1 l. fall. e all'abrogazione del riferimento in precedenza in esso contenuto all'esclusione della fallibilità del piccolo imprenditore.

La soluzione potrebbe essere rinvenuta nel riferimento, fatto dal Tribunale di Paola, alla prestazione resa senza curarsi della remunerazione dei fattori di produzione proprio per gli intenti ideali dell'ente. Essa va tenuta rigorosamente distinta, sempre a detta dello stesso giudicante, da una prestazione resa, invece, sul mercato con una incapacità a ricoprire i costi per inefficienza o scorretta analisi economica con accumulo di passività. Essendo proprio per quest'ultima ipotesi, si legge appunto ancora nella stessa sentenza del 3 dicembre 2009, pensata la procedura fallimentare.

A ben vedere si richiede ancora una volta una soluzione che tenga nel debito conto la (compiuta) riforma fallimentare ed anche il principio ispiratore della relativa legge delega cioè l'ampliamento dell'area delle imprese esonerate dal fallimento, senza però limitarsi ad operare una mera ridefinizione del suo ambito applicativo. Ciò comporta l'esclusione dal fallimento non solo di tutte le imprese che non superino alcuna delle soglie previste dall'art. 1 l. fall. (disposizione speciale), e dunque anche quelle non definibili come piccole ai sensi dell'art. 2083 c.c.; ma anche e ancor prima, ai sensi questa volta dell'art. 2221 c.c. (disposizione generale), tutte le imprese definibili come piccole ai sensi dell'art. 2083 c.c.: anche qualora superino una o anche tutte le soglie dimensionali previste dall'attuale secondo comma dell'art. 1 l. fall.. Quest'ultimo, infatti, non dispone la fallibilità di tutte le imprese che superino almeno una di esse, ma, al contrario, esonera dal fallimento tutte quelle che non ne superino alcuna.

Infine, il richiamo all'elemento indiretto (la normativa sull'impresa sociale di cui al d. lgs. n. 155 del 2006) fatto dal Tribunale di Paola lascia perplessi tanto per il ruolo complessivo che la legge Inlus è chiamata a svolgere all'interno del nostro ordinamento, quanto più nello specifico del ruolo che l'ente ecclesiastico ha in riferimento a tale normativa. Come affermato nella Relazione governativa alla legge delega, l'impresa sociale vuole essere la risposta al mancato aggiornamento del cod. civ. al mutare del contesto economico e sociale, essendo risultata ormai inadeguata la rigida distinzione tra enti del I e del V libro, dunque un obiettivo assai ambizioso.

L'impresa sociale, che rappresenta un nuovo modello associativo per gli enti ecclesiastici, si fonda sulla considerazione del superamento della visione economica tradizionale basata sulla separazione tra gli obiettivi dell'impresa (profitto) e la dimensione etica e rappresenta l'ultima tappa di un lungo processo iniziato negli anni novanta, e non ancora conclusosi, che vede nel decreto Onlus del 1997 e in quello Inlus del 2006 i due suoi maggiori riferimenti.

Legiferare in maniera settoriale in un campo qual'è il Terzo Settore, tanto vasto e ricco di implicazioni, in mancanza di uno schema di fondo unitario e ben delineato lascia spazio, proprio come nel caso di specie, a dubbi e vuoti normativi che l'interprete è chiamato a colmare. Dall'indirizzo giurisprudenziale analizzato emerge tutta tale problematicità, come pure essa emerge dalla rassegna delle posizioni dottrinali al riguardo che sono ben lungi dall'essere unanimi.

Proprio il testo dell'art. 15 d. lgs. n. 155 del 2006 dovrebbe farci riflettere sull'occasione mancata da parte del legislatore per porre le basi di una disciplina organica che seppur preveda per gli enti ecclesiastici, peraltro giustamente come su visto, la non applicazione della liquidazione coatta amministrativa, avrebbe potuto e dovuto esplicitamente prendere posizione ed affermare la fallibilità dell'ente ecclesiastico imprenditore. Il suo silenzio è chiaro sintomo di ambiguità e di vera e propria mancanza di volontà di compiere scelte nette al riguardo che presumibilmente avrebbero rischiato di risultare impopolari.

La crisi in atto, l'aumento della disoccupazione giovanile avrebbero dovuto incentivare l'ingresso nel sistema delle imprese sociali e favorire lo sviluppo di certi settori (sanità, assistenza, scuola, formazione, ambiente, arte e cultura) favorendone l'occupazione. Ciò non è accaduto e non accadrà a breve. La normativa non porta, pure a detta di quanti ne hanno caldeggiato l'introduzione, nessuno dei vantaggi o incentivi fiscali nuovi e aggiuntivi rispetto a quelli di cui i singoli soggetti non profit già godono. Le attese frustrate rendono più gravosa ancora la prospettiva di addossare alle neonate imprese sociali i numerosi vincoli gestionali che ne corredano lo status¹³⁹.

Si ricordi quanto detto in apertura di tale commento: il regime delle attività diverse e del conseguente trattamento tributario da sempre costituisce un prezioso strumento di indagine della politica ecclesiastica di uno Stato¹⁴⁰. È pur vero che è insito in tali tipi di interventi in favore del terzo settore, ove si tenga presente della contestuale trasformazione del welfare italiano, il rischio di condurre all'aziendalizzazione delle risposte sociali con offerte non più personalizzate ma standardizzate.

Al di là di tali giustificate preoccupazioni, un orientamento che tenga nel debito conto il contemperamento di tutti i diversi interessi che rischiano di essere pregiudicati nella vicenda sembra foriero di ulteriori sviluppi potendo essere considerato la base su cui poggiare un diritto comune, a van-

139 M.C. Folliero, *Enti religiosi e non profit tra welfare state e welfare community*, op. cit., pp. 214 ss.

140"Nel contesto dei rapporti tra lo Stato e le Chiese, le problematiche legate alla regolamentazione delle richiamate attività rappresentano ancor oggi uno degli aspetti più controversi e delicati, probabilmente in ragione di antiche e travagliate vicende.", P. Picozza, *Quad. dir. pol. Eccl.*, n° 1/2004, pp. 165 ss..

taggio di tutte le diverse formazioni sociali aventi fini solidaristici, in cui le motivazioni o ispirazioni religiose, pur acquisendo un loro specifico rilievo, non dovrebbero avere carattere privilegiato né essere fondamento per discriminazioni.

Capitolo IV

Sommario: 1. Verso un nuovo concetto di beneficenza. 2. Forme di finanziamento e capitalizzazione: verso la banca sociale. 3. Lo studio di alcuni casi. 4. Conclusioni.

1. Verso un nuovo concetto di beneficenza.

Occorre ora chiedersi se il concetto di beneficenza si stia evolvendo fino ad assumere nuove caratteristiche prima sconosciute. Innanzitutto bisognerà tracciarne il cammino normativo: per quanto attiene gli enti non lucrativi di utilità sociale la beneficenza viene elevata a rango di settore di attività che consente la qualifica di Onlus ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a, n. 3 del D. Lgs. 460/1997. Pur menzionando la beneficenza fra i settori di attività che avrebbero consentito ai soggetti espressamente individuati dall'art. 10 del decreto sulle Onlus¹⁴¹ di ottenere tale qualifica il legislatore non si era occupato di individuare la sua esatta consistenza, così di fatto lasciando agli interpreti ed agli operatori che a vario titolo erano chiamati ad operare nella materia, la delimitazione di tale concetto, e così aprendo la strada ad una nozione di beneficenza le cui caratteristiche precipue erano ravvisate da un lato nella modalità di svolgimento diretta dell'attività e dall'altro lato nella finalità caritatevole.

Un primo intervento diretto nella questione si registrò con l'emanazione della risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 292/E del 9 settembre

¹⁴¹ Per un'attenta analisi del rapporto Onlus-Inlus ampiamente S. Di Diego, Onlus e imprese sociali, Maggioli, 2008.

2002¹⁴² che attraverso un'interpretazione evolutiva ha ampliato il precedente storico concetto di beneficenza¹⁴³ – inteso quale attività diretta al sollievo della miseria, di chi esercita la carità verso il prossimo – riconducendovi non più e non solo le prestazioni di carattere erogativo in danaro o in natura a favore degli indigenti, ma anche quelle sempre di carattere erogativo, finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale, ivi comprese le erogazioni effettuate in favore di enti che operano direttamente nei confronti delle suddette persone¹⁴⁴.

Difatti la risoluzione in commento ha puntualizzato che sono da intendersi in ogni caso, riconducibili alla beneficenza le erogazioni gratuite in denaro o in natura effettuate nei confronti delle Onlus o di enti pubblici che operano nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari¹⁴⁵.

Fino a questo punto la risoluzione assume la veste di atto dovuto avente lo scopo di precisare quanto non detto in maniera diretta dal legislatore. Ma proprio quest'ultimo dettando la disciplina dell'impresa sociale, non solo non si è preoccupato di dettare un concetto di beneficenza, casomai va-

142 Il testo integrale della risoluzione è consultabile all'indirizzo www.finanzaefisco.it/agenziaentrate/cir_ris_2002/ris292-02.htm

¹⁴³ In sostanza, si legge nella risoluzione con un richiamo alla precedente risoluzione n. 75/E del 21 maggio 2001, "il principio di immanenza del fine solidaristico nell'attività di beneficenza, come pure nelle attività di assistenza sociale socio-sanitaria, va inteso nel senso che dette attività devono essere necessariamente rivolte nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili, al fine di assicurarne la protezione sociale. In mancanza di detto presupposto viene meno l'essenza stessa delle attività di beneficenza, di assistenza sociale e socio-sanitaria.

144 A. Propersi e G. Rossi, *Gli enti non Profit*, Isole24ore Milano 2009 e M. Tagliabue, *Novità sulla beneficenza* in www.nonprofitonline.it

145 R. Randazzo e L. Nisco, *Il nuovo concetto di beneficenza*, In *Enti non Profit* n. 2/2010, p. 41

lido per l'intero Terzo settore, limitandosi alla previsione di "beni o servizi di utilità sociale" e di "finalità di interesse generale" ma addirittura non ha previsto, ignorando e di fatto escludendo, la beneficenza fra le tipologie di attività elencate nel decreto sulle Inlus e che quindi le imprese sociali potrebbero esercitare. La situazione, per alcuni versi paradossale, è questa: con l'emanazione della disciplina sull'impresa sociale si compie un passo in avanti nel mondo del Terzo settore e non solo, almeno a parole, ma allo stesso tempo non si considera proprio l'attività fondamentale attorno a cui ruota tutto questo universo cioè l'attività di beneficenza, ed in particolar modo non facendovi rientrare le erogazioni effettuate in favore di enti che operano direttamente nei confronti delle persone in condizioni di bisogno non né consente il canale di finanziamento più diffuso. Le considerazioni fatte assumono maggior valore se si considerano le attività normativamente predeterminate per poter ottenere la qualifica di Onlus e di Inlus¹⁴⁶. Fra le attività elencate nell'art. 10 del D. Lgs. 460/1997 e quelle dell'art. 2 del D.Lgs. 155/2006 vi è una rilevante corrispondenza, quasi una duplicazione, fatta eccezione proprio per l'attività di beneficenza.

Se si volesse dare al dettato normativo una interpretazione rigoristica la conseguenza sarebbe la seguente: le imprese sociali non potrebbero svolgere la propria attività nel settore della beneficenza, quasi che il genere di attività che essa è chiamato a svolgere, cioè quello di utilità sociale, sia

146 G. Fiorentini, Impresa sociale come spin off sociale, in Non profit n. 4/2006, pp. 675 ss.

completamente sganciato, autonomo ed indipendente dal settore della beneficenza¹⁴⁷.

Una simile ricostruzione appare inaccettabile innanzitutto perché va contro lo spirito della norma, non considerata isolatamente ma nel contesto in cui si inserisce (penso al lungo cammino degli enti del terzo settore), ma va anche contro l'intero settore in cui è chiamata ad operare e in cui avrebbe dovuto apportare quella rivoluzione copernicana da tanto e da tanti attesa. Tutto ciò potrebbe essere spiegato forse per la persistenza di un alone di diffidenza attorno agli enti che a vario titolo operano nel Terzo settore oltreché una diffidenza verso lo strumento dell'impresa sociale, insomma si dice di voler puntare sul sociale creando anche nuove forme giuridiche ma in realtà non si forniscono ancora una volta gli strumenti necessari per far sì che questa rivoluzione, solo promessa, venga anche attuata¹⁴⁸.

Contro le istanze del mondo non profit che vedevano nella carenza legislativa l'impossibilità sul piano pratico di utilizzare a pieno gli strumenti forniti il legislatore è corso ai ripari. Il D. L. n. 185/2008 all'art. 30, comma 4, introduce una sostanziale modifica all'art. 10 del D. Lgs. 460/1997 introducendovi il nuovo comma 2 bis, secondo il quale: " Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1 , lettera a), numero 3), anche la

147 C. Borzaga, Impresa sociale quali prospettive, quali limiti, in Non profit n. 4/2006 pp. 709 ss.

148 F. Zatti, Alla ricerca di un profilo istituzionale dell'impresa sociale tra economia sociale di mercato e terzo settore, Non profit, n. 3/2006 ss.

concessione di erogazioni gratuite in danaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1 lettera a), per la realizzazione di progetti di utilità sociale”.

L'intervento risulta fondamentale e non può essere ridotto alla sola disciplina delle Onlus per diversi ordini di ragioni: come appena detto essa è il rimedio apprestato dal legislatore contro le carenze ed ambiguità delle discipline precedenti, ma il fatto che essa non possa essere ricondotto, e dunque relegato, al solo mondo Onlus lo si rinviene nella stessa lettera della legge quando parla di “enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1 lettera a), per la realizzazione di progetti di utilità sociale”. Dunque enti senza scopo di lucro, al di là delle forme giuridico-istituzionali rivestite (non solo Onlus ma anche Inlus, o associazioni di promozione sociale etc.); e progetti di utilità sociale divengono i due nuovi parametri intorno ai quali individuare il nuovo concetto di beneficenza.

A riprova di quanto detto vi sono dei chiari “indizi giuridico-normativi”. Innanzitutto il ricorso alla decretazione d'urgenza per apportare una modifica alla disciplina precedente, fra l'altro emanata da ben undici anni e che per tale lungo periodo non aveva subito cambiamenti. Interrogarsi del perché dell'utilizzo di tale strumento non è di secondaria importanza ed in parte aiuta a chiarirci le idee su questo nuovo concetto di beneficenza, se

di un nuovo concetto di beneficenza si può parlare. Ma andiamo per gradi. Innanzitutto l'intervento di modifica in oggetto si pone a ridosso dell'emanazione da parte dei Ministeri interessati dei decreti attuativi della disciplina sulle imprese sociali che tanto avevano tardato ad arrivare, fra lo smarrimento degli operatori che quella disciplina erano chiamati ad attuare (in primis camere di commercio, notai, imprenditori sociali e aspiranti tali) e le speranze di chi ravvisava nella nuova disciplina sulle Inlus quel ponte fra titolo I e V del codice civile di cui ampiamente detto in precedenza (giuristi, economisti, società civile). Dunque da un lato si risolve con lo strumento della decretazione d'urgenza la questione sull'esatto contenuto da attribuire alla nozione di beneficenza e dall'altro si chiude il circuito normativo attorno all'impresa sociale, di fatto consentendo una commistione fra i concetti, così come usati dal legislatore, di beneficenza e di utilità sociale. Che questo sia il volere del legislatore trova riscontro nella circolare n. 12 del 9 aprile 2009 dell'Agenzia delle Entrate che offre preziosi chiarimenti in merito alle modifiche introdotte con l'art. 30, comma 4, del D. L. n. 185/2008. Innanzitutto si chiarisce che la nozione introdotta con la nuova disciplina ha ad oggetto esclusivamente le erogazioni gratuite in denaro, non estendendosi ad erogazioni in natura. La platea dei destinatari risulta ampliata, in assenza di qualsivoglia vincolo circa la natura del soggetto (pubblico o privato) o la qualificazione giuridico-fiscale ad esso attribuita, in quanto il discrimine è rappresentato dall'assenza dello

scopo di lucro e lo svolgimento di attività prevalente in uno dei settori indicati nell'art. 10 del decreto Onlus.

Occorre ora soffermarsi su tali requisiti. Riguardo l'assenza di finalità lucrative, secondo quanto già precedentemente sostenuto, bisogna abbandonare la vecchia concezione secondo la quale il concetto di non lucratività coincide con il concetto di non commercialità e pertanto per questo profilo si rinvia a quanto già detto. Passando al punto di vista formale, l'assenza della finalità lucrativa dovrà essere espressamente sancita dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'ente che dovranno altresì prevedere specifiche clausole per:

- l'obbligo di destinazione degli utili ed avanzi di gestione alle finalità sociali perseguite dall'ente;
- il divieto di distribuzione degli utili ed avanzi di gestione, anche in modo indiretto;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento ad altro ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

La circolare si occupa poi della provenienze delle somme, chiarendo che è necessario che le stesse provengano "dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte" e che "siano destinate alla realizzazione di progetti di utilità sociale". Dunque la circolare ha inteso fugare ogni dubbio ed ha inteso evitare che le somme possano essere reperite tramite l'esercizio di attività che esulano dallo scopo dell'ente, ad esempio dall'esercizio di attività di carattere commerciale propriamente dette (a-

venti cioè scopo di lucro), ed al contempo facendovi espressamente rientrare anche le somme derivanti dalla gestione patrimoniale delle attività non lucrative, che prima non era mai stata neppure presa in considerazione, quasi a significare che il legislatore prima non avesse mai ammesso l'eventualità di una forma di autofinanziamento proveniente dalla gestione delle attività di utilità sociale come a dire che si tratti di attività che per loro intrinseca natura non avrebbero mai potuto generare avanzi di gestione.

Altro aspetto di cui si occupa la circolare è la destinazione delle somme che devono essere utilizzate direttamente per la realizzazione di progetti di utilità sociale, non potendo essere erogate nuovamente in favore di altri enti ed evitando così il fenomeno delle "erogazioni a catena", consentendo sostanzialmente un solo passaggio. Per quanto attiene il concetto di "specificata destinazione" al fine di evitare abusi, sancisce la necessità che l'ente beneficiario utilizzi le somme per la realizzazione di un progetto specifico, e di fatto non consentendo l'utilizzo delle somme per altri fini o fini generici come ad esempio la copertura dei costi di gestione dell'ente. Ancora l'Agenzia delle entrate ha sottolineato l'importanza della tracciabilità delle donazioni con l'utilizzo di strumenti bancari o postali in cui sia indicato esattamente la causale del versamento afferente ad un progetto che quindi deve già essere strutturato nei suoi elementi essenziali e qualificanti per poter essere finanziato.

In conclusione il concetto di beneficenza si è evoluto all'interno del nostro ordinamento e seppur attraverso un tortuoso cammino normativo ed interpretativo ha assunto una nuova forma. Da semplice settore di attività si è trasformato in una delle modalità attraverso cui un'attività di utilità sociale deve essere esercitata ed avente in ogni caso quale obiettivo finalità di interesse generale finanche attraverso la produzione e lo scambio di beni o servizi di utilità sociale.

2. Forme di finanziamento e capitalizzazione: verso la banca sociale.

Se risulta incontestabile che il Terzo settore in Italia è a tutti gli effetti un'economia, che svolge con le proprie forze attività di cura, cultura, sviluppo, educazione, valorizzazione dell'ambiente, ricerca, imprenditoria sociale, grazie alle quali ogni persona può vivere meglio con maggiore dignità, è altresì sotto gli occhi di tutti la difficoltà per il sociale italiano di finanziarsi attraverso le due fonti tradizionali della finanza pubblica e delle banche: l'uno eternamente in ritardo, le altre alla ricerca di garanzie modellate sull'economia di mercato e sull'impresa for profit¹⁴⁹.

149 S. Stanzani, *Impresa sociale, fiducia e valorizzazione del capitale sociale: il caso delle cooperative sociali italiane*, in *Rivista della cooperazione* n. 3/2007, pp. 1 s..

Occorre ora chiedersi come possa essere finanziato questo nuovo concetto di beneficenza. Uno degli strumenti maggiormente innovativo nel panorama attuale è sicuramente rappresentato dall'idea di una banca sociale.

Il fulcro su cui si poggia la rivoluzione di questa forma di finanziamento è l'idea del microcredito avanzata da Muhammad Yunus, insignito per le sue idee ed il suo operato con il Premio Nobel per la pace nel 2006. Il premio Nobel, sviluppando le teorie elaborate da Amartya Kumar Sen (economista indiano, insignito con il Nobel per l'economia nel 1998), decise di trovare un rimedio al problema della povertà del suo Paese, l'India, servendosi dei suoi studi di economia, giungendo alla consapevolezza che la povertà non fosse dovuta all'ignoranza o alla pigrizia delle persone, bensì al carente sostegno da parte delle strutture finanziarie del paese.

Fu così che egli inventò un nuovo modo di concepire il credito, prestando piccole somme di denaro (c.d. microcrediti) ad alcuni abitanti del posto interessati a dar vita ad una piccola attività indipendente, ma considerati imprenditori troppo poveri per ottenere credito dai tradizionali circuiti bancari. D'altra parte, le banche tradizionali non erano, come non lo sono tuttora, interessate al finanziamento di piccoli progetti che presentavano possibilità di profitto notevolmente inferiori rispetto all'elevata percentuale di rischio che comportavano¹⁵⁰.

150 Gli stessi abitanti del villaggio destinatari del finanziamento si preoccupavano di garantirne la restituzione; riuniti in "gruppi di solidarietà", formati da almeno 5 persone, essi si sostenevano vicendevolmente sia negli sforzi di avanzamento economico individuale sia in modo solidale, sentendosi responsabili del gruppo per il rimborso del prestito ottenuto.

Per trasformare in atto compiuto le sue teorie, nel 1976 Yunus fondò appositamente la Grameen Bank, (banca del villaggio), di cui peraltro è Direttore dal 1983.

Ciò che è importante sottolineare è che dal contesto indiano pur diametralmente opposto rispetto a quello che conosciamo ed in cui viviamo, è partito un percorso estremamente innovativo e rappresentativo di un welfare che parte dal basso.

Nato in uno scenario ed in una realtà economica e sociale estremamente diversi da quelli tipici delle zone occidentali, il sistema del microcredito indiano, per poter trovare anche in altri contesti socio-economici piena applicazione, dovrà subire delle significative trasformazioni che sicuramente non ne pregiudicheranno i risultati ne tantomeno lo stesso modello.

Ma l'aspetto che ai fini della nostra analisi interessa è l'adattabilità di tale innovativa forma di finanziamento agli organismi non profit che a vario titolo operano nel Terzo settore; ed appunto nel nostro paese proprio per sganciarsi dai canali tradizionali di finanziamento (come detto enti pubblici e banche) è stata creata una "terza via" di finanziamento per gli enti non profit: la possibilità per i Sostenitori di prestare soldi alle organizzazioni non profit in modo diretto, senza intermediari, in un contratto a due in cui la fiducia di chi dà fa crescere la professionalità di chi riceve. Si crea un rapporto nuovo, che aumenta la disponibilità finanziaria di entrambe le parti: chi dà può dare molto di più se sa che i soldi gli verranno restituiti,

chi riceve scopre un bacino inesplorato di "finanziatori" che condividono progetti al punto di sostenerli con i propri risparmi.

In questo contesto si inserisce la banca sociale che fa il suo lavoro: valuta la sostenibilità delle operazioni di credito e se ne fa garante con i Sostenitori che prestano. Il finanziatore che sceglie di prestare denaro alle organizzazioni non profit sa che il capitale gli sarà comunque restituito nei tempi previsti.

Dunque premialità per i progetti valutati maggiormente sostenibili con l'accesso ad una nuova tipologia di credito, quello dei Sostenitori; questi ultimi finanziando tali progetti assumo una nuova veste quella di "banchieri sociali".

Su questa idea di base si è innestata la creazione di un nuovo modello di rating che consideri le peculiarità delle organizzazioni non profit, per far crescere le migliori iniziative, spesso penalizzate dai criteri convenzionali di valutazione bancari¹⁵¹.

151 Banca Prossima è la prima banca in Italia ad aver fatte proprie queste peculiarità. Un banca pensata per rispondere precipuamente alle necessità e ai bisogni delle imprese del Terzo settore, per migliorare la qualità dei servizi bancari offerti a questa particolare tipologia di clienti e di fatto così partecipando alla crescita dell'economia del bene comune.

Banca Prossima svolge questo ruolo attraverso una piattaforma gratuita, Terzo Valore, per dare risorse al Terzo Settore, in una visione di sussidiarietà e di trasparenza che non ha precedenti.

Terzo Valore è una piattaforma che consente alle persone – fisiche e giuridiche – di prestare denaro ai progetti non profit in modo diretto, senza l'utilizzo di intermediari. Al tradizionale contributo che le persone possono dare al mondo del sociale – le donazioni – Terzo Valore aggiunge la possibilità per chiunque di fare dei prestiti: dare del denaro alle organizzazioni non profit che poi lo restituiranno con un tasso di interesse concordato.

Così da un lato le organizzazioni non profit trovano su Terzo Valore una nuova forma di finanziamento dei propri progetti, che si aggiunge alle risorse pubbliche e a quelle offerte dalle banche tradizionali. I progetti sociali - che dimostrano di avere i requisiti necessari per essere immessi sulla piattaforma - possono trovare qui risorse sia in forma di tradizionali donazioni che di prestiti da parte dei privati Sostenitori e delle aziende.

Banca Prossima è la banca che finanzia i progetti di Terzo Valore, garantendo l'erogazione alle organizzazioni non profit delle somme eventualmente necessarie per far fronte agli impegni verso i Sostenitori, assicurando così a questi ultimi il recupero del capitale prestato.

Innestando questo circuito virtuoso tutti gli attori coinvolti (banca, sostenitori ed enti non profit) creano valore sociale.

3. Lo studio di alcuni casi.

La "Francesco e Chiara" Srl viene costituita nel 1997 quale braccio operativo dell'associazione "Camminando per mano", detentrica del 99,5% delle quote societarie. Essa opera nel settore dell'assistenza socio-

Per statuto "Banca Prossima ha come fine la creazione di valore sociale (...) A tale scopo sosterrà con il credito le migliori iniziative non profit per i servizi alle persone, la diffusione della cultura e dell'istruzione, la fruizione e la protezione dell'ambiente e dell'arte, l'accesso al credito e al lavoro." (art. 4 dello Statuto di Banca Prossima). È stato creato un Fondo per lo sviluppo dell'impresa sociale al quale si versa ogni anno per i primi dieci anni la totalità degli utili per poi passare, nel successivo periodo, almeno alla metà degli utili. Il Fondo consente di erogare credito ai progetti più "attraenti" ma di più difficile attuazione e che dunque non troverebbero Sostenitori disposti a rischiare di investire il proprio denaro in tali progetti, né tantomeno il beneplacito di Banca Prossima per la garanzia del credito. Sulle linee guida di utilizzo del Fondo è chiamato a esprimersi un Comitato di Solidarietà e Sviluppo formato da personalità appartenenti al mondo non profit e che concentrino in sé i requisiti di autorevolezza, rigosità ed indipendenza.

Passiamo ora all'analisi del meccanismo di funzionamento vero e proprio soffermandoci in particolare sui requisiti che un progetto sociale deve avere per trovare spazio su Terzo Valore: vi sono sia criteri di selezione basati su alcune caratteristiche oggettive dell'organizzazione non profit proponente (sede in Italia, bilanci redatti in conformità alle linee guida per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit oppure alla IV direttiva CEE in materia di bilanci), che criteri di ammissione del progetto stesso (la sostenibilità economica viene valutata con un'istruttoria creditizia, l'utilità sociale invece con un'istruttoria sociale più generale del progetto. Entrambe le istruttorie vengono eseguite da Banca Prossima, a garanzia della sostenibilità dei progetti sociali che accedono al prestito dei sostenitori).

Un'ulteriore tutela dei creditori-sostenitori è insita nel fatto che la stessa banca è la prima a prestare l'importo necessario ai progetti attraverso un suo finanziamento a tassi di mercato (con il minimo di un terzo del valore richiesto per la realizzazione del progetto). I Sostenitori sono così invitati a completare l'ammontare necessario alla realizzazione del progetto (un mix tra prestito e dono scelto dall'organizzazione non profit) entro 30 giorni dall'apertura della raccolta.

L'ultimo, essenziale parte dell'equazione è la trasparenza: Terzo Valore, come una ordinaria banca, richiede ai debitori di rendicontare periodicamente i Sostenitori che hanno prestato sullo stato del progetto finanziato, dall'avvio dei lavori al pagamento dell'ultima rata.

Scelti per il bene comune che realizzano e per la loro sostenibilità, i progetti scelti da Terzo Valore riguardano campi molto diversi ma hanno lo stesso denominatore: sono strumenti che producono valore sociale, con efficacia ed efficienza e nei quali perciò vale la pena di investire. Sono infatti stati valutati con estremo rigore anche dagli esperti di credito di Banca Prossima, che infatti è pronta a finanziare il progetto dal minimo di un terzo fino a giungere alla totalità del fabbisogno.

Si può sostenere un progetto attraverso il canale del prestito o della donazione: con il prestito si ha la possibilità di investire denaro nei progetti sociali del Terzo Settore divenendo un banchiere sociale. Il tutto avviene in rete con dei semplici clic in quanto Terzo Valore provvede a caricare i progetti - previamente selezionati secondo criteri di utilità sociale e di sostenibilità - sulla propria piattaforma, il Sostenitore sceglie il progetto tra quelli disponibili sulla piattaforma indicando la somma che vuole prestare e a quale tasso di interesse (tra zero e il livello massimo indicato dall'organizzazione che presenta il progetto) e da il suo contributo, potendo anche scegliere il metodo di pagamento. Con diversi clic si è così stipulato un contratto tra il Sostenitore e l'organizzazione che ha scelto di sostenere, non cedibile e non rinegoziabile (da un minimo di 500 euro a un massimo di 10.000 euro per le persone fisiche e di 50.000 euro per le persone giuridiche e da 12 a 120 mesi), con rata di rimborso semestrale. È ammesso il rimborso anticipato del prestito decorsi 18 mesi dalla data di perfezionamento dello stesso secondo quanto previsto dal Regolamento, mentre l'organizzazione non profit ha invece la facoltà di estinguere anticipatamente il prestito in qualunque momento.

Su Terzo Valore possono essere anche effettuate donazioni tradizionali - per esempio decidendo di contribuire allo stesso progetto anziché con il prestito con donazione - oppure con un tipo di donazione totalmente nuova, che rimette in moto il contributo dopo che è stato utilizzato dalla prima organizzazione a cui è stato dato. L'organizzazione non profit che beneficia della donazione per prima, si impegna a trasmettere lo stesso importo, a cadenza concordata, ad una seconda organizzazione inserita in una cordata di organizzazioni non profit che hanno deciso di lavorare insieme. Alla scadenza, la seconda organizzazione trasferirà alla terza e così via. L'ultima del circolo donerà infine di nuovo alla prima l'importo donato. La forza della donazione non si esaurisce pertanto nell'utilizzo da parte di una sola organizzazione ma si rinnova di continuo.

sanitaria ad anziani ed ha ottenuto nel 2009, in seguito all'espletamento degli adempimenti necessari, la qualifica di "Impresa Sociale". L'iscrizione è avvenuta in data 01/09/2009 presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Modena nella Sezione Speciale prevista dalla legge. Il tratto caratterizzante delle imprese con finalità sociale è da ricondursi nella combinazione della natura imprenditoriale con la produzione di un servizio a favore della collettività.

Gli effetti positivi di tale traguardo possono essere ricondotti ad una molteplicità di aspetti, primo fra tutti l'opportunità di entrare a far parte a pieno titolo del mondo del Terzo Settore italiano, avendo riconosciuta la valenza dell'attività di utilità sociale con finalità non profit che la società già svolge fin dall'avvio dell'iniziativa, che si fonda su valori morali e cristiani, e di solidarietà condivisi. Tutto ciò potrà rendere più proficuo il rapporto e la collaborazione con le istituzioni pubbliche e potrà consentire una migliore realizzazione degli obiettivi e della mission. La nuova ragione sociale della società è pertanto la seguente: "Francesco e Chiara – Impresa Sociale Srl". Per conseguire il suddetto obiettivo la società ha redatto e pubblicato per gli anni 2007 e 2008 il bilancio sociale in conformità all'apposito decreto ministeriale e, soprattutto, ha modificato il proprio statuto per renderlo conforme alla disciplina sull'impresa sociale. Le modifiche più significative apportate allo statuto hanno riguardato: -L'assenza dello scopo di lucro e pertanto il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, a

favore di soci, amministratori, partecipanti, lavoratori o collaboratori. E-ventuali utili e/o avanzi di gestione dovranno essere destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria e all'incremento del patrimonio societario;

-L'obbligo della redazione del bilancio sociale;

-Il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, attraverso l'informazione e la consultazione sugli argomenti di rispettivo interesse;

-In caso di cessazione dell'attività e di scioglimento della società o di cessione dell'azienda, il patrimonio residuo non potrà essere in alcun modo distribuito ai soci, ma dovrà essere integralmente devoluto alla Provincia di Parma dei Frati Minori Cappuccini, proprietaria dell'immobile. Se le suddette clausole erano state messe in atto in modo facoltativo dalla "Francesco e Chiara" Srl, nello svolgimento delle proprie attività, con l'ottenimento della qualifica di "Impresa Sociale" gli stessi hanno assunto carattere obbligatorio.

Come risulta presso la Camera di Commercio di Modena, la "Francesco e Chiara" Srl è il primo soggetto giuridico della Provincia di Modena al quale è stata attribuita e riconosciuta la qualifica di Impresa Sociale.

Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, Ente Morale ONLUS, fu fondata nel 1244 ed ha lo scopo di prestare gratuitamente opere di carità nei confronti dei poveri, degli oppressi e degli emarginati. A partire dal 2006 la Misericordia ha costituito quattro imprese sociali:

- Ambulatori della Misericordia di Firenze
- Santamaria della Misericordia di Firenze
- Assistenza Minorati gravi della Misericordia di Firenze
- Ambulatori della Misericordia di Firenze e Prato

Tutte le imprese sociali così costituite forniscono prestazioni mediche, a titolo gratuito su semplice autocertificazione dell'assistito (in precedenza era richiesto un particolare certificato rilasciato dal parroco ed attestante le condizioni di bisogno dell'assistito).

Praticamente la Misericordia accompagna l'individuo dalla sua nascita fino alla sua morte (se consideriamo che essa dispone di un'area cimiteriale enorme ed è uno dei pochi enti che può rilasciare autonomamente concessioni cimiteriali).

Miser.ICR.srl a socio unico impresa sociale

La Misericordia ha origine dalla volontà non solo dei cittadini ma dalla costante opera dei i Padri Rosminiani, che nel 1976, si sono insediati nel comune di Isola Capo Rizzuto, nella provincia di Crotona, scelta dettata dalle condizioni di povertà sociale, materiale e religiosa del luogo e dalla convinzione, che quello era il posto più adatto per un rosminiano chiamato ad esercitare la carità universale nella sua triplice dimensione: temporale, intellettuale, spirituale.

Il tratto distintivo dell'impegno dei Padri Rosminiani, trasfuso più tardi nella Misericordia, è il lavoro con i giovani, il tentativo di condurli fuori dai

contesti familiari tradizionali, e di indirizzarne le energie verso attività sane e comuni.

La Confraternita di Misericordia di Isola di Capo Rizzuto si è costituita formalmente nel 1988. La Miser.icr.srl a socio unico impresa sociale è stata costituita nel 2008 dall'associazione-madre "Misericordia di Isola Capo Rizzuto". Essa opera primariamente nel settore dell'istruzione (asilo nido, scuole materna e primaria) e si sta avviando ad espandere la propria attività, effettuando gli investimenti necessari allo sviluppo dei servizi in ambito sanitario (centro diagnostico e riabilitativo) e sportivo (gestione impianti).

Le attività principali che svolge oggi la Misericordia consistono:

- nell'assistenza alle persone svantaggiate, nella gestione nei beni confiscati alla criminalità ed assegnati all'associazione dal Comune (in tali immobili ha installato ad esempio il banco alimentare ed un centro disabili nel quale vengono assistiti i portatori di handicap);
- nello svolgimento del servizio di emergenza e soccorso sanitario in convenzione con l'Azienda Sanitaria Provinciale (la Misericordia possiede ambulanze e mezzi e gestisce il presidio fisso "118" sito nel centro di Isola Capo Rizzuto);
- nell'organizzazione della donazione del sangue per mezzo del Gruppo Fratres;
- negli interventi di protezione civile in caso di calamità locali, nazionali e internazionali (da ultimo effettuati in Abruzzo e a Messina), coordinati dal-

la sala operativa di protezione civile allocata in un immobile confiscato alla criminalità;

- nella collaborazione con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la gestione del Centro d'Accoglienza Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto per gli immigrati richiedenti protezione internazionale, il più grande d'Europa. E ciò sulla base di una convenzione fra la Prefettura di Crotona e la Confederazione;
- nella lotta alla 'ndrangheta, che si concretizza, per un verso, attraverso una capillare attività di prevenzione delle infiltrazioni mafiose ovunque ve ne sia il rischio, agevolata da un dialogo costante con le Autorità e, per altro verso, in una serie di iniziative che formano alla legalità le giovani generazioni in un contesto sano in cui le attività della Misericordia si combinano con quelle della Parrocchia di Isola Capo Rizzuto.

Altra iniziativa è la costituzione da parte della parrocchia della casa per ferie 'Antonio Rosmini' che è un'accogliente struttura che fa parte del Centro di Cultura e Spiritualità Antonio Rosmini che è gestito da un'impresa sociale creata ad hoc.

Il caso Incoronata.

Cessione da parte della Congregazione Religiosa delle Povere Figlie di Maria SS Incoronata della propria attività di semi convitto e degli spazi per il suo svolgimento al Consorzio Sol.co di Bergamo. L'iniziativa nasce dall'esigenza di valorizzare le strutture che la congregazione fa ormai fati-

ca a gestire in maniera diretta. D'altro canto il calo dei voti devozionali comporta l'impossibilità di gestire strutture immense ed offrire gli stessi servizi offerti nel passato. Nasce così un intervento di co-housing a favore del territorio. I servizi offerti sono: scuola dell'infanzia, doposcuola e mensa per i bambini che frequentano le scuole, campi verdi nelle settimane estive. Le attività sono state trasferite dalla congregazione al consorzio tramite cessione di ramo d'impresa, per l'immobile è stato stipulato un comodato d'uso gratuito per tre anni ed un preliminare d'affitto per altri dodici anni. La particolarità dell'iniziativa consiste nel riorganizzare dei servizi classici in chiavi inedite attraverso la sinergia fra diversi attori differenti e complementari (l'istituto religioso, il consorzio e le cooperative chiamate dal consorzio ad erogare il servizio). Il Consorzio sta provvedendo all'espletamento delle pratiche e degli adempimenti previsti ex lege al fine di costituire una impresa sociale ad hoc che sia titolare e gestisca tale attività e di cui sarà socio non solo il consorzio ma anche la Congregazione Religiosa delle Povere Figlie di Maria SS Incoronata. La cooperativa assicurerà la prestazione dei servizi, che peraltro già offre attualmente, mentre l'istituto religioso assicurerà il passaggio in proprietà dell'immobile alla costituenda impresa sociale.

Lo IAL "nuovo"

Lo IAL, ente costituito per la formazione dei lavoratori, oggi "rinasce" e diventa IAL "nuovo" acquisendo la qualifica di impresa sociale, con l'intento

di rispondere alle nuove sfide del lavoro con strumenti e metodologie sempre più efficaci e competitive.

A cinquant'anni dalla sua fondazione, lo IAL ha scelto di innovarsi, assumendo una nuova forma giuridica, nella convinzione che essa possa racchiudere il senso di un progetto ambizioso. Oggi rinascere impresa sociale significa, infatti, per lo IAL (Innovazione Apprendimento Lavoro) un vero e proprio salto culturale, supportato da una visione moderna del lavoro e della formazione, quale suo strumento di tutela, sempre sostenuta da quel bagaglio di valori e di tradizione sociale e culturale propri del sindacato, di cui l'ente è emanazione.

L'impresa sociale rappresenta quindi lo sbocco naturale per un ente che, come il nostro, è da sempre impegnato nella produzione di beni o servizi di utilità sociale, qual'è la formazione, senza avere finalità lucrative.

L'erogazione di beni o servizi di rilievo etico e sociale per la collettività costituisce, dunque, l'elemento distintivo e fondante di un'impresa sociale, le cui prerogative specifiche sono: la gestione democratica, la partecipazione degli utenti finali alla valutazione dei risultati, la redazione e la pubblicazione del bilancio sociale.

Sotto il profilo gestionale e finanziario, l'impresa sociale, per essere tale, non può e non deve essere controllata da amministrazioni pubbliche né da imprese private con scopo di lucro e non può, altresì, ridistribuire gli utili e gli avanzi di gestione tra soci o amministratori, avendo invece il compito di reinvestire o allargare il patrimonio societario.

4. Conclusioni.

Il tentativo iniziale, rilevatosi non semplice, di fornire una definizione di impresa sociale ha da subito messo in chiaro che trattasi di una realtà complessa che non consente di muoversi secondo schemi e logiche definite minuziosamente a priori. Al contrario, è emersa la necessità di sganciarsi dalle definizioni classiche preferendo seguire una logica più flessibile innescando un circolo virtuoso dove il punto teorico e normativo si intersecano con il dato fattuale che emerge dall'attuale contesto sociale ed economico dando una nuova linfa alla questione delle imprese sociali, che invece da un punto di vista giuridico-normativa sembra già essere caduta nel torpore tipico della legislazione del nostro paese.

È così che si è potuto notare come l'impresa sociale si rivolge a tutte le organizzazioni private svolgenti attività produttive secondo criteri imprenditoriali ma che perseguono, a differenza delle imprese convenzionali, una esplicita finalità sociale, che si traduce nella produzione di benefici diretti a favore di una intera comunità o comunque di soggetti svantaggiati. La In-lus non massimizza il profitto di coloro che apportano capitale di rischio ma tende piuttosto alla ricerca dell'equilibrio tra una giusta remunerazione di almeno una parte dei fattori produttivi e le possibili ricadute a vantaggio di coloro che utilizzano i beni o i servizi prodotti. Una tipologia di impresa che coinvolge nella proprietà e nella gestione più tipologie di stakeholder, dai volontari ai finanziatori, mantenendo forti legami con la comunità territoriale in cui opera e che trae le risorse finanziarie di cui ha bisogno da

soggetti tanto pubblici che privati sia attraverso normali transazioni di mercato sia attraverso apporti di carattere donativo. Ciò è sicuramente emerso dallo studio dei casi pratici su analizzati e da cui si evince che la forma di impresa sociale è utilizzata non solo per lo svolgimento secondo nuove caratteristiche delle tradizionali attività (l'impresa sociale si è affermata soprattutto nel campo socio-assistenziale e di inserimento al lavoro di persone svantaggiate) ma anche per consentire lo sviluppo di attività innovative (si pesi alle iniziative in campo culturale, ambientale, turistico etc.). Ancora, la realtà fattuale ha mostrato come non sia di secondaria importanza il fenomeno delle imprese sociali "nascoste", cioè di imprese sociali che agiscono in questa veste pur non avendone assunto la qualifica formale e che, considerandone l'ampiezza e l'importanza assunte, non può più essere trascurata, tanto che sembra possa parlarsi di imprese sociali di fatto. Se poi si considera il superamento dalla posizione che aveva consentito la nascita dell'impresa sociale cioè il collegamento di esperienze legate all'economia sociale (penso alla cooperazione) e al terzo settore (organizzazioni di volontariato), si assiste attualmente a posizioni che spingono sulla necessità di un allargamento dell'esercizio sociale dell'attività d'impresa afferente all'intero sistema economico e non più a suoi limitati settori/attività nella convinzione che tutti i soggetti che vi operano sono chiamati a promuovere innovazione sociale attraverso la creazione di valore condiviso.

Si è da sempre affermato come all'interno del nostro ordinamento la dicotomia attività commerciale – attività non commerciale fosse insuperabile in quanto non è dato vedere un *tertium genus* che si ponga nel mezzo dei due generi appena richiamati¹⁵².

Per l'appunto, la vera innovazione compiuta con l'introduzione della figura dell'impresa sociale è l'aver dato atto, sancendolo legislativamente, che all'interno del nostro ordinamento è stata ormai superata la vecchia dicotomia attività commerciali - attività non commerciali. Se per un lungo periodo è stato ritenuto chiaro e netto il discrimine fra i due generi, oggi ciò non può essere più considerato un dogma. Seppur è da tempo che si è cercato di affermare il tramonto dello scopo di lucro, in quanto nella pratica si riscontra l'esistenza di società dichiaratamente prive e di società in fatto prive del suddetto scopo, la nuova tipologia di attività fa ancora fatica ad emergere, ed allo stesso tempo sarebbe troppo semplicistico ridurre la disamina della questione ad un semplice problema di qualificazione/contrapposizione tra ciò che è commerciale e ciò che non lo è. Difatti analizzando le peculiarità dell'uno e dell'altro genere è dato oggi intravedere una terza possibilità: si apre la strada ad un nuovo genere di attività che presenta alcune delle caratteristiche dell'uno e dell'altro senza per ciò stesso perdere la sua autonomia. Ciò è appunto avvenuto attraverso un

152 Altri Autori, in vista del superamento della vecchia e rigida contrapposizione attività commerciali e non commerciali, hanno avanzato la stessa teoria: V. Berlingò, Beni relazionali. L'apporto dei fatti di sentimento all'organizzazione dei servizi sociali. Quaderni per la didattica e la ricerca n. 25 Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Messina. Giuffrè 2010; A. Angiuli, L'impresa sociale come categoria trasversale di ente non profit, in Diritto di Famiglia e delle persone n. 3/2008, pp. 1553 ss.

processo silenzioso che dal solco scavato per tracciare una netta linea di demarcazione tra le attività commerciali da quelle che non lo sono, ha di fatto creato una terza e nuova tipologia di attività autonoma ed indipendente che prende alcune delle caratteristiche dell'attività commerciale (la struttura e l'organizzazione di impresa) ed alcune delle caratteristiche dell'attività non commerciale (soprattutto i settori e le finalità).

Ad opinione di chi scrive pare che possano essere rinvenuti degli indizi di tale ulteriore genere. In particolare la riflessione va incentrata sul dato normativo per poi passare ad analizzare lo scopo, i mezzi, i settori di attività, le forme.

Per quanto attiene il dato normativo, la disciplina dell'impresa sociale sembra proprio porsi nel mezzo all'idea, a molti ormai cara, che un'attività o è commerciale o non lo è. I punti su cui far poggiare questo ragionamento sono i seguenti: l'attività commerciale è quella attività posta in essere al fine di poter produrre un utile corrispondente al surplus monetario che si ha dalla vendita del bene/servizio offerto sul mercato una volta aver coperto tutti i costi di produzione (manodopera, prodotti primari, macchinari, ammortamenti per investimenti vari etc.), l'attività non commerciale è invece quella che viene posta in essere senza fine di lucro, cioè gli erogatori di questi beni/servizi non hanno lo scopo di ottenere un utile dall'attività che svolgono. Ma pensiamo alla dicotomia lucro oggettivo e soggettivo, oltre a quanto già detto, basti dire che questo *tertium genus* si connota per un lucro oggettivo, dunque per la possibilità di ottenere un

profitto che però dovrà essere reinvestito all'interno dell'attività stessa creando un autofinanziamento che potrà protrarsi all'infinito per tutta la vita dell'impresa. Dunque scopo dell'impresa sociale sarà quello di creare valore sociale, sganciato da qualsiasi logica di profitto.

Se abbiamo fino ad ora parlato dello scopo dobbiamo ora passare ad occuparci dei mezzi. L'attività economica è esercitata per mezzo di forme gestionali che mettendo insieme il capitale investito, il processo produttivo del bene/servizio, l'attività gestionale dell'impresa nel suo complesso riesce a collocare sul mercato la propria offerta. Da qui le figure di impresa e di imprenditore, l'una legata all'altra. L'art 2082 c.c. secondo cui l'imprenditore è colui che svolge stabilmente un'attività economica volta al fine della produzione e/o dello scambio di beni e servizi al fine di ottenere un utile: mettendo, come nel corso della trattazione si è tentato di fare, in relazione quanto detto con i principi della Costituzione economica il risultato cambia la vecchia prospettiva.

Chi dice insomma che l'attività di impresa debba essere necessariamente legata allo scopo di ottenere un profitto? Ecco che si introduce l'idea che la forma dell'impresa possa essere utilizzata anche per forme di attività non commerciali, dato, peraltro, che trova sicura conferma appunto nella disciplina apprestata per le Inlus.

Abbiamo parlato dei mezzi passiamo ad occuparci dei settori di attività. Ciò di cui si deve dar conto è che un bene/servizio non è *sic et simpliciter* o erogato dallo Stato (accentrato o nelle sue articolazioni decentrate) in

quanto tale, e dunque in base alle politiche di welfare poste in essere, oppure è erogato dal privato inteso come una macchina operante all'interno del libero mercato attraverso una pluralità di forme, ma che ha quale solo scopo quello di ottenere un profitto del suo operare economico. Esiste, ed in realtà è sempre esistito, seppur con svariate forme, anche un privato sociale composto da soggetti che benché sganciati dallo Stato nell'offerta di beni/servizi non hanno quale scopo quello di ottenere un utile ma spinti da mille ragioni (le più diverse: spirito di carità che da sempre anima l'uomo, tutela di certe situazioni ritenute deboli, semplicemente in vista di un ritorno di immagine per ottenere consenso sociale, per occupare il proprio tempo libero, aiutare anziani e disabili) offrono beni/servizi che la domanda richiede e vengono ad operare all'interno del libero mercato al pari degli altri operatori economici (tanto privato puro, quanto statuali).

Per quanto attiene i settori di attività legislativamente fissati si nota l'assenza nel decreto Inlus di importanti settori dell'economia solidale, quali il commercio equo e la finanza etica che dunque resterebbero sottoposti alla regolamentazione specifica dell'intermediazione finanziaria e dei mercati finanziari.

Proprio questo privato sociale, più dinamico, soprattutto nell'attuale congiuntura economica che se all'inizio ha visto la crisi dello stato (prima con il welfare state poi con il welfare community) oggi vede anche la crisi del settore privato forse troppo legato a quelle logiche di profitto del capitalismo di mercato e poco e per niente attento a tutto il resto (inteso come

attività, settori, persone, mezzi, durata). Ciò che è contato fino ad ora, e che l'attuale crisi ha contribuito a mettere in discussione, è la massimizzazione del profitto da ottenere ad ogni costo e, quindi, sacrificando tutto il resto. Non può più riproporsi la vecchia dicotomia imprenditore per profitto ed imprenditore per solidarietà¹⁵³, l'imprenditorialità è unica, ha certe caratteristiche sue proprie che possono e debbono essere applicate allo stesso modo tanto alla piccola impresa sociale che offre beni/servizi ad un data comunità locale, quanto alla multinazionale che produce beni/servizi in tutto il mondo. Ciò che può variare è la logica del profitto (lucro in senso oggettivo e soggettivo) tanto da configurare un imprenditore esercente un'attività commerciale for profit nel caso della multinazionale e un imprenditore esercente un'attività che non è né commerciale né non commerciale.

Infine, le forme. Quello che traspare dal dettato legislativo è l'esito di un'operazione del tutto nuova, perché nel dettare la disciplina sulle Inlus, il legislatore non solo rinuncia alla creazione di nuovi modelli organizzativi, ma coinvolge forme giuridiche assai diverse fra loro, che spaziano come più volte detto dal I al V libro del codice civile. In svariate occasioni il legislatore è intervenuto sulla disciplina dei diversi tipi di società, per meglio adattarla alle esigenze ed alle peculiarità dell'impresa è però la prima volta che il legislatore coinvolge, accomunandoli sotto svariati profili, modelli giuridici tanto differenti per causa e modalità organizzative. Seppur scopo

¹⁵³ M. L. Piga, *Imprenditori per profitto e imprenditori per solidarietà*, Franco Angeli Editore, 2000.

dichiarato del decreto sulle Inlus è stato quello di rispondere ad un'esigenza di superamento della frammentazione codicistica e di rispondere all'esigenza di certezza, specialmente perciò che concerne la facoltà degli enti del libro primo del codice civile di esercitare un'attività di impresa, la scelta di non toccare la legislazione in vigore comporta la necessità di dar vita ad un corposo lavoro di interpretazione essendo necessaria una sovrapposizione di norme non esistendo all'intero dell'ordinamento una impresa sociale per così dire "pura", perché non esiste un ente o un'organizzazione a cui si applica unicamente il decreto Inlus, ma si assiste ad una sovrapposizione fra regole dettate specificatamente per l'impresa sociale e quelle dettate per ogni singolo "tipo" o "modello" cui l'ente che acquista la qualifica di impresa sociale appartiene. D'altro canto che si tratti di un problema complesso e che richiede un attento lavoro da parte dell'interprete emerge dal fatto che non può trovare applicazione il criterio della specialità con conseguente prevalenza della disciplina speciale (Inlus) su quella generale dettata per ogni singolo "tipo" o "modello". D'altro canto è lo stesso legislatore che in molte parti del decreto impone prima dell'applicazione della norma di settore, una verifica di compatibilità con il modello organizzativo sottostante¹⁵⁴.

In altre parti del decreto invece non si pone all'interprete alcuno sforzo di armonizzazione in quanto si stabilisce esplicitamente la non applicazione

154 Ritroviamo queste clausole di salvezza a più riprese nel decreto Inlus: ad esempio all'art. 6 in tema di responsabilità patrimoniale; art. 8, comma 12, per quanto riguarda le cariche sociali ed ancora all'art.9, comma 1, per quel che riguarda le clausole di ammissione ed esclusione dei soci ed alla disciplina del rapporto sociale.

della normativa Inlus, consentendo l'applicazione del modello organizzativo sottostante¹⁵⁵.

La conclusione è che non esiste una sola forma di impresa sociale ma vi è un pluralità di modelli giuridici di impresa sociale seppur tutti comunque riconducibili al d. lgs. 155/2006¹⁵⁶.

Passando all'analisi delle cifre¹⁵⁷ notiamo come in Italia sia state istituite fino al 2011 un numero assai ridotto di imprese sociali, solo 365 debitamente iscritte nell'apposita sezione L del Registro delle Imprese, come richiesto dal legislatore, mentre ci sono altre 404 imprese che nella ragione sociale contengono la dicitura "impresa sociale" peraltro con un'evidente violazione dell'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 155 del 2006 che vieta l'utilizzo della locuzione "impresa sociale" o di parole simili, e perciò tali da trarre in inganno, a soggetti diversi dalle imprese sociali¹⁵⁸; probabilmente si tratta delle imprese sociali "pioniere" cioè costituite nell'immediatezza dell'emanazione della nuova disciplina in assenza dei decreti attuativi emanati solo nel 2008 e dunque prima della creazione della specifica sezione dove sono tenute a registrarsi le imprese sociali.

Ciò che il dato menzionato non riesce a cogliere è la potenzialità del futuro sviluppo, non tenendo nel debito conto quelle prima definite imprese sociali "nascoste" o di fatto, in quanto il potenziale di imprenditorialità sociale è ipoteticamente rivolto a tutte le tipologie di imprese già costituite ed

155 Su tutte le limitazioni contenute negli artt. 11, 12 e 13 del decreto Inlus.

156 I. Cappelli, I diversi modelli di impresa sociale, in *Le imprese sociali. Modelli di governante e problemi gestionali*, a cura di F. Cesarini e R. Locatelli, Angeli Editore 2007

157P. Venturi e F. Zandonai, a cura di, *L'impresa sociale in Italia. Pluralità di modelli e contributo alla ripresa*, *Altraeconomia* 2012, p. 19, dati forniti da Unioncamere-Infocamere.

158 Art. 7, comma 3, d.lgs. n. 155 del 2006.

operanti, a qualsiasi schema o tipo esse appartengano. È altrettanto vero che il tipo al quale l'impresa sociale maggiormente strizza l'occhio, anche se finora il connubio non risulta molto riuscito, è la cooperativa sociale che per caratteristiche viscerali, e non solo normative, è vista quale antesignana dell'impresa sociale e che potrebbe richiederne la qualifica se solo avesse dei vantaggi concreti (ovviamente in primis economici sia diretti che indiretti, o ancora non degli svantaggi dalla trasformazione come oggi invece avverrebbe).

Il mancato sviluppo dell'imprenditoria sociale in Italia è da ricercare dunque in una disciplina troppo rigoristica che non ne ha consentito un pieno sviluppo fra gli operatori pratici non rappresentando una risposta alle necessità avvertite dalla realtà socio-economica cui la stessa disciplina Inlus era rivolta. Peraltro l'analisi delle esperienze di altri Paesi hanno mostrato come solo pochi, ma essenziali correttivi, consentirebbero il decollo di questa tipologia di fare impresa aprendo la strada ad un'innovazione del concetto di welfare nelle sue diverse declinazioni.

Appendice normativa.

Legge 13 giugno 2005, n.118

Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale.

(GU n. 153 del 4-7-2005)

Art. 1.

1. Il Governo È delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attività produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica, ad integrazione delle norme dell'ordinamento civile, relativa alle imprese sociali, intendendosi come imprese sociali le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Tale disciplina deve essere informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire, nel rispetto del quadro normativo e della specificità propria degli organismi di promozione sociale, nonché della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle società e delle cooperative, e delle norme concernenti la cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici, il carattere sociale dell'impresa sulla base:

- 1) delle materie di particolare rilievo sociale in cui essa opera la prestazione di beni e di servizi in favore di tutti i potenziali fruitori, senza limitazione ai soli soci, associati o partecipi;
 - 2) del divieto di ridistribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, ad amministratori e a persone fisiche o giuridiche partecipanti, collaboratori o dipendenti, al fine di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione all'attività dell'impresa;
 - 3) dell'obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale o ad incremento del patrimonio;
 - 4) delle caratteristiche e dei vincoli della struttura proprietaria o di controllo, escludendo la possibilità che soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso la facoltà di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione;
- b) prevedere, in coerenza con il carattere sociale dell'impresa e compatibilmente con la struttura dell'ente, omogenee disposizioni in ordine a:
- 1) elettività delle cariche sociali e relative situazioni di incompatibilità;
 - 2) responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci e dei terzi;
 - 3) ammissione ed esclusione dei soci;
 - 4) obbligo di redazione e di pubblicità del bilancio economico e sociale, nonché di previsione di forme di controllo contabile e di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa;

- 5) obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di cessazione dell'impresa, ad altra impresa sociale ovvero ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, fatto salvo, per le cooperative sociali, quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;
- 6) obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;
- 7) definizione delle procedure concorsuali applicabili in caso di insolvenza;
- 8) rappresentanza in giudizio da parte degli amministratori e responsabilità limitata al patrimonio dell'impresa per le obbligazioni da questa assunte;
- 9) previsione di organi di controllo;
- 10) forme di partecipazione nell'impresa anche per i diversi prestatori d'opera e per i destinatari delle attività;
- 11) una disciplina della trasformazione, fusione e cessione d'azienda in riferimento alle imprese sociali tale da preservarne la qualificazione e gli scopi e garantire la destinazione dei beni delle stesse a finalità di interesse generale;
- 12) conseguenze sulla qualificazione e la disciplina dell'impresa sociale, derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni relative ai requisiti dell'impresa sociale e dalla violazione di altre norme di legge, in particolare in materia di lavoro e di sicurezza, nonché della contrattazione collettiva, in quanto compatibile con le caratteristiche e la natura giuridica dell'impresa sociale;

c) attivare, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca necessari alla verifica della qualità delle prestazioni rese dalle imprese sociali;

d) definire la disciplina dei gruppi di imprese sociali secondo i principi di trasparenza e tutela delle minoranze, regolando i conflitti di interesse e le forme di abuso da parte dell'impresa dominante.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede a coordinare le disposizioni dei medesimi decreti con le disposizioni vigenti nelle stesse materie e nelle materie connesse, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le rappresentanze del terzo settore, ferme restando le disposizioni in vigore concernenti il regime giuridico e amministrativo degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

3. Dall'attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.

5. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri ai sensi del comma 4, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, trasmette nuovamente alle Camere i testi, corredati

dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

6. Decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5 senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n.155

Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118. (GU n. 97 del 27-4-2006)

Art. 1.

Nozione

1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi non acquisiscono la qualifica di impresa sociale.

3. Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese si applicano le norme di cui al presente decreto limitatamente allo svolgimento delle attività elencate all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del presente decreto. Per tali attività devono essere tenute separatamente le scritture

contabili previste dall'articolo 10. Il regolamento deve contenere i requisiti che sono richiesti dal presente decreto per gli atti costitutivi.

Art. 2.

Utilità sociale

1. Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:

a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;

c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;

d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

- e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;
- h) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

2. Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:

- a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n.2204/2002 della Commissione

ne, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;

b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

3. Per attività principale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa.

4. I lavoratori di cui al comma 2 devono essere in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa; la relativa situazione deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

5. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Art. 3.

Assenza dello scopo di lucro

1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

2. A tale fine È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore

di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Art. 4.

Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi

1. All'attività di direzione e controllo di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545-septies del codice civile. Si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e controllo il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione.

2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo di parteci-

pazione presso il registro delle imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, secondo le linee guida di cui all'articolo 10.

3. Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo di un'impresa sociale.

4. Nel caso di decisione assunta con il voto o l'influenza determinante dei soggetti di cui al comma 3, il relativo atto è annullabile e può essere impugnato in conformità delle norme del codice civile entro il termine di 180 giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 5.

Costituzione

1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa in conformità alle norme del presente decreto ed in particolare indicare:

- a) l'oggetto sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2;
- b) l'assenza di scopo di lucro, di cui all'articolo 3.

2. Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione È stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione. Si applica l'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di cui all'articolo 16, accede anche in via telematica agli atti depositati presso l'ufficio del registro delle imprese.

4. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni.

5. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti gli atti che devono essere depositati e le procedure di cui al presente articolo.

Art. 6.

Responsabilità patrimoniale

1. Salvo quanto già disposto in tema di responsabilità limitata per le diverse forme giuridiche previste dal libro V del codice civile, nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio è superiore a ventimila euro, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio.

2. Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio È diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo di cui al comma 1, delle obbligazioni

assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa.

3. La disposizione di cui al presente articolo non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 7.

Denominazione

1. Nella denominazione È obbligatorio l'uso della locuzione: «impresa sociale».

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

3. L'uso della locuzione: «impresa sociale» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno È vietato a soggetti diversi dalle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

Art. 8.

Cariche sociali

1. Negli enti associativi, la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa sociale, salvo quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura.

2. Non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

3. L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.

Art. 9.

Ammissione ed esclusione

1. Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione, compatibilmente con la forma giuridica dell'ente.

2. Gli atti costitutivi devono prevedere la facoltà dell'istante che dei provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione possa essere investita l'assemblea dei soci.

Art. 10.

Scritture contabili

1. L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, in ogni caso, tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché redigere e depositare presso il registro delle imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa.

2. L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, inoltre, redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.

3. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

Art. 11.

Organi di controllo

1. Ove non sia diversamente stabilito dalla legge, gli atti costitutivi devono prevedere, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, la nomina di uno o più sindaci, che vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

2. I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2.

3. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

4. Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, il

controllo contabile È esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia o dai sindaci.

Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Art. 12.

Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

1. Ferma restando la normativa in vigore, nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.

2. Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Art. 13.

Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio

1. Per le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro di cui all'articolo 3 dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda deve essere realizzata in modo

da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'articolo 2 da parte del cessionario. Per gli enti di cui di cui all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

3. Salvo quanto previsto in tema di cooperative, in caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo È devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

4. Gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

5. L'efficacia degli atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando il beneficiario dell'atto È un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.

Art. 14.

Lavoro nell'impresa sociale

1. Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

2. Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, È ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano gli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2.

Art. 15.

Procedure concorsuali

1. In caso di insolvenza, le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Alla devoluzione del patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale si applica l'articolo 13, comma 3.

Art. 16.

Funzioni di monitoraggio e ricerca

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove attività di raccordo degli uffici competenti, coinvolgendo anche altre amministrazioni dello Stato, l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le parti sociali, le agenzie tecniche e gli enti di ricerca di cui normalmente si avvale o che siano soggetti alla sua vigilanza, e le parti sociali, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività di monitoraggio e ricerca.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi delle proprie strutture territoriali, esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali.

3. In caso di accertata violazione delle norme di cui al presente decreto o di gravi inadempienze delle norme a tutela dei lavoratori, gli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, assunte le opportune informazioni, diffidano gli organi direttivi dell'impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale, applicano le sanzioni di cui al comma 4.

4. In caso di accertata violazione delle norme di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, o di mancata ottemperanza alla intimazione di cui al comma 3, gli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dispongono la perdita della qualifica di impresa sociale. Il provvedimento è trasmesso ai fini della cancellazione dell'impresa sociale dall'apposita sezione del registro delle imprese. Si applica l'articolo 13, comma 3.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge i propri compiti e assume le determinazioni di cui al presente articolo sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 17.

Norme di coordinamento

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e gli enti non commerciali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che acquisiscono anche la qualifica di impresa sociale, continuano ad applicare le disposizioni tributarie previste dal medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, subordinatamente al rispetto dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni ivi previsti.

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 dopo la parola: «strumentali» sono inserite le seguenti: «, delle imprese sociali».

3. Le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 12, acquisiscono la qualifica di impresa sociale. Alle coopera-

tive sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che rispettino le disposizioni di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soli fini di cui al comma 3, le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Art. 18.

Disposizione di carattere finanziario

All'attuazione del presente decreto le amministrazioni competenti provvedono avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Decreto Ministero Sviluppo economico 24.01.2008.

Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale presso il registro delle imprese, e delle relative procedure, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. (GU n. 86 del 11-4-2008)

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono definite le procedure per il deposito degli atti presso il registro delle imprese da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale e per l'accesso a tali atti da parte del Ministero della solidarietà sociale e dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 2.

Atti e documenti da depositare

1. Le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, per l'iscrizione in apposita sezione, depositano per via telematica o su supporto informatico, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, i seguenti atti e documenti:

- a) l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;
- b) un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa;

c) il bilancio sociale, di cui all'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, redatto secondo le linee guida emanate con apposito decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

d) per i gruppi di imprese sociali, i documenti in forma consolidata, di cui alle lettere b) e c), oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione;

e) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa. I documenti di cui alle lettere b) e d) dovranno essere redatti secondo gli schemi di bilancio di esercizio che l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale predispone e rende pubblici entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.

2. Per l'attribuzione dei codici di attività economiche alle imprese sociali viene utilizzata la classificazione ICNPO (International Classification of Non Profit Organizations) elaborata dalle Nazioni Unite nel 2003, raccordata con la classificazione NACE-Ateco.

3. Il deposito viene effettuato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, fatti salvi gli altri obblighi di legge per la definizione dei tempi di redazione e deposito, utilizzando i modelli approvati dal Ministero dello sviluppo economico per la presentazione delle domande all'ufficio del registro delle imprese.

4. In caso di operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di

azienda, sono depositati, oltre ai documenti previsti dalla normativa civilistica, i documenti previsti dal decreto del Ministro della solidarietà sociale di cui all'art. 13, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, nel termine di trenta giorni dalla delibera di trasformazione, fusione e scissione o dall'avvenuta cessione.

5. Il Ministero della solidarietà sociale e l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale accedono in via telematica alle informazioni e agli atti depositati.

Art. 3.

Controlli dell'ufficio del registro delle imprese

1. L'ufficio del registro delle imprese che riceve la domanda di deposito presentata dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale ne verifica la completezza formale prima di procedere all'iscrizione nella apposita sezione.

2. L'ufficio del registro delle imprese, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, può invitare l'organizzazione che esercita l'impresa sociale a completare, modificare o integrare la domanda entro un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta il deposito dell'atto nella sezione delle imprese sociali.

Decreto Ministero Solidarietà sociale 24.01.2008.

Adozione delle linee guida per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda, poste in essere da organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. (GU n. 86 del 11-4-2008)

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono adottate le linee guida di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Allegato 1

Linee guida concernenti le modalità cui devono attenersi le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale nel porre in essere le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda

1. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alle operazioni straordinarie.

1.1. Gli organi di amministrazione dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale sono tenuti a notificare, con atto scritto di data certa, al Ministero della solidarietà sociale l'intenzione di procedere ad una delle operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, allegando la

documentazione, indicata ai punti 3 e 4, necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida.

1.2. Il Ministero della solidarietà sociale, ricevuta la documentazione necessaria, procede all'istruttoria ed, entro trenta giorni, ne trasmette gli esiti all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

1.3. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative, entro trenta giorni, rilascia al Ministero della solidarietà sociale un parere avente valore consultivo.

1.4. L'autorizzazione del Ministero della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

2. Rinvio alla disciplina civilistica per le operazioni di trasformazione, fusione e scissione.

2.1. Alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione si applicano, a seconda del caso di specie, le disposizioni di cui agli articoli da 2498 a 2506-quater del codice civile.

2.2. Nell'applicare la normativa civilistica si ha riguardo alla particolare natura dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Nei casi di operazioni straordinarie poste in essere da soggetti per i quali la normativa civilistica richieda la predisposizione di particolari documenti con contenuto informativo obbligatorio, è necessario adattare le informazioni richieste alla particolare natura dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

3. Trasformazione, fusione e scissione.

3.1. Nel caso di trasformazione, fusione e scissione, gli amministratori dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale che pone in essere l'operazione straordinaria devono notificare al Ministero della solidarietà sociale, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sull'operazione straordinaria, con atto scritto di data certa, l'intenzione di procedere all'operazione, allegando la seguente documentazione:

a) una situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti nelle operazioni, riferita:

1) nel caso di trasformazione, ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto alla data in cui viene convocata l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulla trasformazione;

2) nel caso di fusione o scissione, ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto al giorno in cui il progetto di fusione o di scissione viene depositato nelle sedi delle società coinvolte nell'operazione.

La situazione patrimoniale deve essere redatta secondo gli schemi che l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale predispone e rende pubblici entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e deve essere costituita dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla nota integrativa. In tale situazione patrimoniale devono essere poste in evidenza le attività e le passività relative all'attività economica svolta ai fini di utilità

sociale, vale a dire le attività e le passività relative all'attività principale che caratterizza l'ente impresa sociale.

Qualora la delibera di trasformazione avvenga entro sei mesi dalla data di chiusura dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, la situazione patrimoniale di cui alla lettera a) può essere sostituita dal bilancio medesimo.

Nei casi di fusione o scissione, la situazione patrimoniale di cui alla lettera a) può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione o di scissione nelle sedi delle società coinvolte nell'operazione.

In questi ultimi due casi, gli amministratori dovranno fornire un supplemento di informativa di modo da evidenziare le attività e le passività relative all'attività economica svolta ai fini di utilità sociale;

b) una relazione degli amministratori nella quale indicare:

- 1) le ragioni che inducono ad effettuare l'operazione straordinaria;
- 2) la prevedibile evoluzione dell'attività dell'ente successivamente al compimento dell'operazione;
- 3) i miglioramenti previsti in termini di impatto sul tessuto sociale di riferimento;
- 4) le modalità attraverso le quali il soggetto risultante dall'operazione garantirà il rispetto del requisito dell'assenza dello scopo di lucro.

Nel caso in cui gli amministratori debbano predisporre la relazione ex art. 2500-sexies del codice civile, è possibile inserire in un unico documento le informazioni elencate alla lettera b) e quelle previste dall'art. 2500-sexies.

Nel caso in cui gli amministratori debbano predisporre la relazione ex art. 2501-quinquies del codice civile, è possibile inserire in un unico documento le informazioni elencate alla lettera b) e quelle previste dall'art. 2501-quinquies.

4. Cessione d'azienda.

4.1. Nel caso di cessione di azienda, gli amministratori dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale cedente devono notificare al Ministero della solidarietà sociale, con le modalità di cui al punto 3, l'intenzione di procedere all'operazione, allegando la seguente documentazione:

a) una situazione patrimoniale dell'ente, redatta con le modalità di cui al punto 3, lettera a), riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto alla data in cui avviene la cessione;

b) una relazione degli amministratori nella quale indicare, oltre alle informazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 della lettera b) del punto 3:

1) le modalità con le quali l'acquirente intende rispettare il requisito del perseguimento delle finalità di interesse generale;

2) i criteri di valutazione dell'azienda e le modalità di determinazione del prezzo.

Decreto Ministero Solidarietà sociale 24.01.2008.

Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte dell'organizzazione che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

(GU n. 86 del 11-4-2008)

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono adottate le linee guida di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Allegato 1

Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale

1. Redazione del bilancio sociale.

1.1. Le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale sono tenute a redigere annualmente un bilancio sociale delle attività svolte.

1.2. Il bilancio sociale deve contenere, suddivise nelle sotto specificate sezioni, almeno le seguenti informazioni:

1.2.1 Introduzione: metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale.

1.2.2 Sezione A: Informazioni generali sull'ente e sugli amministratori.

a) nome dell'ente;

- b) indirizzo sede legale;
- c) altre sedi secondarie;
- d) nominativi degli amministratori, data di prima nomina e periodo per il quale rimangono in carica;
- e) nominativi dei soggetti che ricoprono cariche istituzionali;
- f) settore nel quale l'ente produce o scambia beni e servizi di utilità sociale, con indicazione dei beni e servizi prodotti o scambiati.

1.2.3 Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione dell'ente.

- a) informazioni sull'oggetto sociale come previsto nello statuto;
- b) forma giuridica adottata dall'ente, con evidenza delle eventuali trasformazioni avvenute nel tempo;
- c) previsioni statutarie relative all'amministrazione e al controllo dell'ente;
- d) modalità seguite per la nomina degli amministratori;
- e) particolari deleghe conferite agli amministratori;
- f) per gli enti di tipo associativo informazioni sui soci dell'ente con indicazione del numero dei soci iscritti, con distinzione tra persone fisiche e giuridiche, dei soci dimessi o esclusi dall'ente;
- g) relazione sintetica della vita associativa, con l'indicazione del numero di assemblee svoltesi nell'anno, del numero di soci partecipanti all'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio e dei temi sui quali i soci sono stati coinvolti;
- h) mappa dei diversi portatori di interessi con indicazione del tipo di relazione che lega l'impresa sociale alle singole categorie;

- i) compensi, a qualunque titolo corrisposti, ad amministratori e a persone che ricoprono cariche istituzionali elettive o non nell'impresa sociale;
- l) compensi, a qualunque titolo corrisposti, a soggetti eventualmente incaricati del controllo contabile;
- m) indicazione del valore massimo e del valore minimo delle retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti dell'ente con distinta evidenza di valore della retribuzione e numerosità per le diverse tipologie di contratto di lavoro;
- n) compensi corrisposti per prestazioni di lavoro non regolate da contratto di lavoro dipendente, con distinta evidenza di valore della retribuzione e tipologia di contratto;
- o) numero di donne sul totale dei lavoratori, con dettaglio per ciascuna tipologia di contratto di lavoro;
- p) imprese, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro in cui l'impresa sociale abbia partecipazioni, a qualunque titolo e di qualunque entità, con indicazione dell'attività svolta dagli enti partecipati e dell'entità della partecipazione. Nel caso di gruppi di imprese sociali, tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, indicazione delle sinergie di gruppo che hanno consentito una migliore realizzazione delle finalità di utilità sociale e dei criteri di consolidamento;
- q) imprese, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro che abbiano nell'impresa sociale partecipazioni, a qualunque titolo e di qualunque entità, con indicazione dell'attività svolta dagli enti partecipanti e dell'entità della partecipazione. Analogamente a quanto previsto al punto p), per il

caso di gruppi di imprese sociali, indicazione delle sinergie di gruppo che hanno consentito una migliore realizzazione delle finalità di utilità sociale e dei criteri di consolidamento;

r) principali reti e collaborazioni attive con enti pubblici, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro ed altre imprese commerciali, specificando la natura del rapporto e delle intese;

s) totale dei volontari attivi nell'organizzazione nell'ultimo anno e tipo di impiego presso l'organizzazione, con indicazione del numero di coloro che sono entrati e usciti nel suddetto periodo;

t) numero e tipologie dei beneficiari, diretti e indiretti, delle attività svolte;

u) valutazione degli amministratori circa i rischi di tipo economico-finanziario cui l'ente è potenzialmente esposto e dei fattori generali che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e descrizione delle procedure poste in essere per prevenire tali rischi.

1.2.4 Sezione C: Obiettivi e attività.

a) finalità principali dell'ente, in coerenza con quanto previsto nell'atto costitutivo o statuto e con specifico riferimento agli obiettivi di gestione dell'ultimo anno;

b) riassunto delle principali attività che l'ente pone in essere in relazione all'oggetto sociale con specifica descrizione dei principali progetti attuati nel corso dell'anno;

- c) analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi, distinguendo tra quei fattori che sono sotto il controllo dell'ente e quelli che non lo sono;
- d) valutazione - utilizzando specifici indicatori qualitativi e quantitativi - dei risultati conseguiti ed in particolare dell'impatto sul tessuto sociale di riferimento, dei principali interventi realizzati o conclusi nell'anno, con evidenza di eventuali scostamenti dalle previsioni;
- e) forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari delle attività;
- f) descrizione delle attività di raccolta fondi svolta nel corso dell'anno;
- g) indicazione delle strategie di medio-lungo termine e sintesi dei piani futuri.

1.2.5 Sezione D: Esame situazione finanziaria.

- a) analisi delle entrate e dei proventi con indicazione del rispetto del requisito di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
- b) analisi delle uscite e degli oneri;
- c) indicazione di come le spese sostenute hanno supportato gli obiettivi chiave dell'ente;
- d) analisi dei fondi, distinguendo tra fondi disponibili, fondi vincolati e fondi di dotazione;
- e) costi relativi all'attività di raccolta fondi, entrate conseguite e percentuale di tali entrate utilizzata per coprire i costi dell'attività di raccolta fondi;

f) analisi degli investimenti effettuati, delle modalità di finanziamento ed indicazione di come questi investimenti sono funzionali al conseguimento degli obiettivi dell'ente.

1.2.6 Sezione E: Altre informazioni opzionali.

1.3. Quando cio' sia consentito dalla natura delle attività svolte e dalla tipologia dei beneficiari diretti e indiretti delle stesse, alla valutazione di cui al punto 1.2.4, lettera d), deve procedersi secondo modalità partecipate, che prevedano l'esplicito coinvolgimento dei beneficiari delle attività - diretti e indiretti - di cui al punto 1.2.3, lettera t).

1.4. In ogni caso, la valutazione di cui al punto 1.2.4, lettera d), deve essere realizzata con il coinvolgimento di tutti coloro che hanno prestato la propria opera presso l'impresa sociale, sia a titolo professionale sia a titolo volontario, secondo metodologie che vanno adattate alla dimensione e alla tipologia dell'impresa stessa.

1.5. Di quanto realizzato ai sensi dei punti 1.3 e 1.4, ivi incluse le motivazioni che vi hanno condotto, si dà conto nel bilancio sociale, ai sensi del punto 1.2.1.

2. Pubblicità.

2.1. Il bilancio sociale viene sottoposto all'approvazione dei competenti organi sociali congiuntamente al bilancio di esercizio.

2.2. Il bilancio sociale viene depositato per via telematica presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione. L'impresa sociale dà

ampia pubblicità al bilancio sociale approvato, attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione, sia cartacei sia telematici.

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 24.01.2008.

Definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. (GU n. 86 del 11-4-2008)

Art. 1.

Definizione di ricavi

1. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, si intendono per ricavi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale:

a) tutti i proventi che concorrono positivamente alla realizzazione del risultato gestionale nell'esercizio contabile di riferimento, se nella propria ordinaria gestione - compatibilmente

con i vincoli di legge - l'organizzazione che esercita l'impresa sociale adotta principi di contabilità per competenza;

b) tutte le entrate temporalmente riferibili all'anno di riferimento, se nella propria ordinaria gestione - compatibilmente con i vincoli di legge - l'organizzazione che esercita l'impresa sociale adotta principi di contabilità per cassa.

Art. 2.

Attività di utilità sociale

1. Ai fini del computo della soglia minima del 70 per cento nel rapporto tra ricavi prodotti da attività di utilità sociale e ricavi complessivi dell'organizzazione, di cui all'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 155 del

2006, sono considerati al numeratore del suddetto rapporto, per ogni anno di esercizio dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale, soltanto i ricavi, come definiti dall'art. 1, direttamente generati dalle attività di utilità sociale come definite dall'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006.

2. Non vengono, in ogni caso, considerati nel computo del rapporto di cui al precedente comma 1 - né per quanto concerne il numeratore, né il denominatore - i ricavi relativi a:

- a) proventi da rendite finanziarie o immobiliari;
- b) plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;
- c) sopravvenienze attive;
- d) contratti o convenzioni con società ed enti controllati dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale o controllanti la medesima.

3. Nell'ipotesi di ricavi provenienti da una commistione di diverse attività, o comunque non chiaramente attribuibili ad un determinato settore di attività, l'attribuzione degli importi viene effettuata in base al numero di addetti impiegati per ciascuna attività.

Art. 3.

Pubblicità e violazioni

1. Ai fini dell'osservanza di quanto stabilito dal presente decreto, le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale pubblicano le informazioni riferite all'art. 2, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, unitamente ai dati annuali di bilancio e li evidenziano anche all'in-

terno del bilancio sociale, di cui all'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006.

2. In caso di mancato rispetto del limite minimo del 70 per cento, l'organizzazione che esercita l'impresa sociale effettua apposita segnalazione al Ministero della solidarietà sociale e agli uffici del registro delle imprese nei termini di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte degli organi societari. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

BIBLIOGRAFIA

F. Alleva, *L'impresa sociale italiana*, Giuffrè 2007.

G. Armelloni – M. Campedelli – A. Oliviero, *Per passare dalle parole ai fatti*, in *Impresa sociale: innovazione e sviluppo*, a cura di G. Avallone e R. Randazzo, Diabasis 2010.

G. Avallone, *Percorsi praticabili nelle politiche di sostegno efficaci*, in *Impresa sociale: innovazione e sviluppo*, a cura di G. Avallone e R. Randazzo, Diabasis 2010.

F. Bandini, *Economia e Management delle aziende non profit e delle imprese sociali*, CEDAM, 2009.

S. Berlingò, *Enti e beni religiosi in Italia*, Il Mulino 1992.

V. Berlingò, *Beni relazionali. L'apporto dei fatti di sentimento all'organizzazione dei servizi sociali. Quaderni per la didattica e la ricerca n. 25* Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Messina. Giuffrè 2010.

C. Borzaga e F. Zandonai, a cura di, *L'impresa sociale in Italia*, Donzelli 2009.

C. Borzaga e F. Zandonai, a cura di, *L'impresa sociale in Italia. Economia istituzioni dei beni comuni*. Donzelli 2009.

L. Bruni, *Il valore economico della gratuità*, in *Imprese sociali scelte individuali e interessi comuni* a cura di V. Pelligra, Mondadori 2008.

A. Buccelli, Commento all'art. 2, in *La nuova disciplina dell'impresa sociale*, Commentario al decreto legislativo n. 155/2006 a cura di M. V. De Giorgi, CEDAM 2007.

F. Butera, *Le imprese sociali come imprese normali 'socialmente capaci'*, in M. Carbognin, a cura di, *Il campo di fragole. Reti di imprese e reti di persone nelle imprese sociali italiane*, Angeli, 1999.

M. L. Campiani , a cura di, *La Riforma del diritto fallimentare*, Jovene, 2008.

G.F. Campobasso, *Diritto commerciale I. Diritto dell'impresa*, UTET, 2003.

M. Capecchi, Commento all'art. 3, in *La nuova disciplina dell'impresa sociale*, Commentario al decreto legislativo n. 155/2006 a cura di M. V. De Giorgi, CEDAM 2007.

G. Capo, *I presupposti del fallimento*, in *Fallimento e altre procedure concorsuali*, Tomo I, UTET, 2009, Diretto da G. Fauceglia e L. Panzani.

I. Cappelli, *I diversi modelli di impresa sociale*, in *Le imprese sociali. Modelli di governante e problemi gestionali*, a cura di F. Cesarini e R. Locatelli, Angeli Editore 2007.

F. Capriglione, a cura di, *Finanza impresa e nuovo umanesimo*, Cacucci 2007.

C. Cardia *Manuale di diritto ecclesiastico*, Il Mulino 1996.

C. Cardia *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato*, Il Mulino, 2003.

P. Cavana *Enti ecclesiastici e controlli confessionali*, Vol. I, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, Giappichelli, 2002.

M. V. De Giorgi, Note introduttive, in *Disciplina dell'Impresa sociale*, Commentario al decreto legislativo 155/2006, 2007.

G. Dalla Torre, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, 2007.

G. D'Angelo, *Principio di sussidiarietà ed enti confessionali*, ESI 2003.

M. V. De Giorgi, *La nuova disciplina dell'impresa sociale*, CEDAM, 2007.

S. Di Diego, *Onlus e imprese sociali*, Maggioli, 2008.

U. Draetta – A. Santini, a cura di, *Unione europea in cerca di identità: problemi e prospettive dopo il fallimento della costituzione*. Giuffrè, 2008.

A. Fici, *La nozione e le forme giuridiche dell'impresa sociale in Governo e organizzazione per l'impresa sociale* a cura di C. Borzaga e L. Fazzi, Carrocci 2008.

P. Floris, *L'ecclesiasticità degli enti*, Giappichelli, 1997.

M.C. Folliero, *Elementi. Principi non scritti. Principi scritti. Regole. Quaderno 1. I principi non scritti*, Giappichelli, 2007.

M.C. Folliero, *Enti religiosi e non profit tra welfare state e welfare community. La transizione*, Giappichelli, 2010.

A. Fuccillo, *Le nuove frontiere dell'ecclesiasticità degli enti. Struttura e funzione delle associazioni ecclesiastiche*, Jovene, 1999.

A. Fusaro, *Commento all'art. 5*, in *La nuova disciplina dell'impresa sociale*, Commentario al decreto legislativo 155/2006 a cura di M. V. De Giorgi, Cedam 2007.

P. Lo Iacono *La natura funzionale della personalità giuridica nel diritto ecclesiastico*, Jovene, 2000.

M. Parisi, Enti ecclesiastici nella trasformazione dello Stato sociale, ESI 2004.

L. Muselli – V. Tozzi, Manuale di diritto ecclesiastico, Laterza, 2000.

Ann Neville, Legittimazione delle organizzazioni di terzo settore: il ruolo dei valori, in *Impresa sociale* n.1/2010 pp. 45 ss.

M. Parisi, Enti religiosi nella trasformazione dello Stato sociale, ESI, 2004.

Platone, Apologia di Socrate, 30b.

P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, ESI 2001.

G. Petrelli, L'istituzione dell'Albo delle Cooperative e i provvedimenti attuativi, in *Notariato studio C N N* n. 5511/1 approvato il 17 dicembre 2004.

M. L. Piga, Imprenditori per profitto e imprenditori per solidarietà, Franco Angeli Editore, 2000.

G. Ponzanelli, Gli enti collettivi senza scopo di lucro, Giappichelli, 2000.

Russo – Doria – Lener, Istituzioni delle leggi civili, CEDAM, 2011.

A. Propersi e G. Rossi, Gli enti non Profit, Isole24ore, Milano 2009.

M. Tedeschi, Manuale di diritto ecclesiastico, Giappichelli, 2007.

Alexis de Tocqueville, La democrazia in America, 1835, UTET 1968

P. Venturi e F. Zandonai, a cura di, L'impresa sociale in Italia. Pluralità di modelli e contributo alla ripresa, *Altraeconomia* 2012.

G. Visconti, Guida alle organizzazioni non profit e all'imprenditoria sociale, II edizione, Maggioli, 2010.

A. Vitale, Corso di diritto ecclesiastico, X edizione, Giuffrè, 2005.

Yunus Muhammad, *Un mondo senza povertà*, Feltrinelli 2008.

Zsolnai Di Laszlo, *Ethics in the Economy: Handbook of Business Ethics*, 2002, Peter Lang, Oxford.

RIVISTE

A. Angiuli, *L'impresa sociale come categoria trasversale di ente non profit*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone* n. 3/2008, pp. 1553 ss.

A. Amendola e R. Troisi, *Efficienza delle forme organizzative di "fare" impresa sociale: un confronto*, in *Impresa sociale* n. 2/2008 p. 45.

G. Azzariti, *Il Trattato costituzionale europeo: un corpo senz'anima*, in *Quad. cost.*, 2005, p.416.

G. Bonfante, *Un nuovo modello di impresa*, in *Le Società*, n. 8/2006, pp. 929 ss.

C. Borzaga, *Impresa sociale quali prospettive, quali limiti*, in *Non profit* n. 4/2006 pp. 709 ss.

A. Buccelli, *Verso l'impresa sociale: profili giusprivatistici*, in *Non profit* n. 3/2006, pp. 523 ss.

P. Clementi, *L'impresa sociale e gli enti ecclesiastici*, in *Enti non profit* n. 6/2006, pp. 373 ss.

R. Costi, *La nozione di impresa sociale nella legge delega*, in *Impresa sociale* n.5/2005 pp.74 ss.

R. Costi, *L'impresa sociale, prime annotazioni esegetiche*, in *Impresa Sociale* n.4/2006, pp. 636.

- G. D'Angelo, Enti ecclesiastici-confessionali e religiosi tra "fine di religione e di culto" ed "attività di interesse generale". A proposito di un rapporto in continua tensione, In Studi in onore di Piero Pellegrino, a cura di M.L. Taccelli e V. Turchi, I, Scritti di diritto canonico ed ecclesiastico, ESI, 2009, pp. 474 ss.
- G. Ferri jr, In tema di piccola impresa tra codice civile e legge fallimentare, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, nn. 10-11-12/2007, Piccinin Nuova Libreria S.p.A., pp. 735 ss.
- A. Fici, La nozione di impresa sociale e le finalità della disciplina, in Impresa Sociale n.3/2006, pp. 75 ss.
- G. Fiorentini, Impresa sociale come spin off sociale, in Non profit n. 4/2006, pp. 675 ss.
- A. Fuccillo, Enti ecclesiastici ed impresa commerciale: finalmente un binomio compatibile! (nota a Cass., 11 aprile 1994, n. 3353), in Dir. eccl., 1995, II, pp. 470 ss.
- A. Fusaro, Per un diritto delle associazioni nel terzo millennio, in Rivista di Diritto privato n. 2/2002, p. 294.
- D. Galletti, La politica delle procedure concorsuali, Impresa sociale n. 3/2006, pp. 135-136.
- G. Guerini, La sfida dell'impresa sociale: generare "capitale sociale", in Enti non profit n. 10/2006, pp.1 ss.
- F. Locatelli, Diritti sociali e riforma del welfare state: quale ruolo per l'impresa sociale, in Non profit n. 4/2006, pp. 739 ss.

- A. Losanno, Enti ecclesiastici tra assoggettamento alla ed esenzione dalla INVIM sugli immobili con finalità commerciali, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica n. 3/2006, pp. 739 ss.
- F. Manfredi, Dal paradigma della competizione collaborativa alla definizione di nuovi ambiti relazionali per lo sviluppo delle aziende non profit, in Non profit, 1/2000, pp.1 ss.
- G. Marasà, Associazionismo sportivo e impresa, in Non profit 1/2006, pp. 39 ss.
- G. Marasà, Il presupposto soggettivo del fallimento, Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, nn. 10-11-12/2008, Piccinin Nuova Libreria S.p.A.,pp. 1111 ss.
- M. Musella, L'impresa sociale: una nota sulle caratteristiche economico-generalì, in Non profit n. 4/2006, pp. 719 ss.
- L. Perlini, Riflessioni critiche sulla disciplina dell'impresa sociale, in Enti non profit, n. 6/2006 p. 361.
- P. Picozza, Quad. dir. pol. Eccl., n° 1/2004, pp. 165 ss.
- A. M. Poggi, L'impresa sociale tra Stato e mercato e necessità di una "i-
dentificazione" all'interno del terzo settore, in Riv. Non profit n.2/2002.
- G. Ponzanelli, Fondazione e comitati nel settore sportivo in Non profit 1/2006, pp. 47 ss.
- R. Prandini, La morfogenesi culturale del terzo settore: le generazioni del TS e le loro emergenze culturali, in Impresa sociale n.1/2010, pp. 85 ss.

- R. Randazzo, L'impresa sociale nella prospettiva europea, *Enti non profit* n. 12/2009 pp.31 ss.
- R. Randazzo e G. Taffari, Community Interest Company: 'esperienza britannica dell'impresa sociale, *Enti non profit* n.4/2010, pp. 29 ss.
- R. Randazzo e L. Nisco, Il nuovo concetto di beneficenza, in *Enti non Profit* n. 2/2010, p. 41.
- P. Savona, Caritas in veritate: un manifesto per lo sviluppo mondiale, *Rivista Aggiornamenti sociali* 07-08/2010, pp 523 ss.
- S. Stanzani, Impresa sociale, fiducia e valorizzazione del capitale sociale: il caso delle cooperative sociali italiane, in *Rivista della cooperazione* n. 3/2007, pp. 1 s.
- A. Vitale, Enti ecclesiastici, in *Quad. dir. pol. Eccl.*, n° 3/1994, pp. 860-861 ss.
- M. Vitiello, I presupposti delle procedure concorsuali come ridefiniti dal decreto legislativo "correttivo", *Fallimento e crisi dell'impresa*, n. 1/2007, pp. 21 ss.
- G. Vittadini, A proposito di impresa sociale, *Non profit* n. 4/2006, pp. 644 ss.
- M. Viviani e G. Ecchia, Responsabilità sociale e impresa sociale, in *Non profit* n.3/2006, pp. 471 ss.
- G. Zanetti, Caritas in veritate: orientamenti per un'economia in crisi, *Rivista Aggiornamenti sociali* 06/2010, pp. 447 ss.

G. Zanni, Non profit e sport: proposta per la definizione di criteri di utilità sociale, in Non profit 1/2006, pp. 73 ss.

G. Zanetti, Caritas in veritate: orientamenti per un'economia in crisi in Aggiornamenti sociali 06/2010, pp. 447 ss.

F. Zatti, Alla ricerca di un profilo istituzionale dell'impresa sociale tra economia sociale di mercato e terzo settore, Non profit, n. 3/2006 ss.

CONVEGNI

S. Boffano, Disciplina fiscale e finalità negli enti del Terzo Settore, paper presentato durante i lavori del Colloquio scientifico annuale sull'impresa sociale 2011 organizzato dall'associazione Iris network presso l'Università degli studi di Milano L. Bocconi.

C. Rossi Chauvenet, La law Profit Limited Liability, ovvero un nuovo modello di finanziamento dell'impresa sociale, paper presentato durante i lavori del Colloquio scientifico annuale sull'impresa sociale 2011 organizzato dall'associazione Iris network presso l'Università degli Studi di Milano L. Bocconi.

G. Fiorentini, L'impresa sociale "ex lege" come "rescue/saving company", paper presentato durante i lavori del Colloquio scientifico annuale sull'impresa sociale 2011 organizzato dall'associazione Iris network presso l'Università degli Studi di Milano L. Bocconi.

B. M. Franceschetti, Verso un'azienda sociale ibrida e meno non for profit, paper presentato durante i lavori del Colloquio scientifico annuale sull'impresa sociale 2011 organizzato dall'associazione Iris network presso l'Università degli studi di Milano L. Bocconi.

C. Travaglini, F. Bandini e K. Mancinone, L'impresa sociale in Europa. Governance e assetti istituzionali in un'ottica comparata e Un'analisi della governante delle imprese sociali attraverso lo studio comparato della legislazione di undici paesi europei, papers presentati durante i lavori del Colloquio scientifico annuale sull'impresa sociale 2011 organizzato dall'associazione Iris network presso l'Università degli Studi di Milano L. Bocconi.

Sitografia

-M. Krogh, L'impresa sociale. Prime riflessioni sul d.lgs. 24 marzo 2006 n. 155, studio n. 429-2006/C del Consiglio Nazionale del Notariato, in www.notariato.it, pp. 43 ss.

-M. Tagliabue, Novità sulla beneficenza in [www.non profit online.it](http://www.nonprofitonline.it)

-“L'iniziativa per l'imprenditoria sociale della Commissione europea” consultabile dal sito istituzionale Commissione europea all'indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/201205-sbi-leaflet_it.pdf

-“Single Market Act I e II” sito istituzionale Commissione europea all'indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm

- Relazione sull'economia sociale, 26 gennaio 2009, documento di seduta del Parlamento Europeo, A6-0015/2009, consultabile all'indirizzo <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2009-0015+0+DOC+PDF+V0//IT>.
- Comunicato stampa della Commissione Europea del 7 dicembre 2011 consultabile dal sito istituzionale all'indirizzo europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/512
- Report Private Action Public Benefit consultabile sul sito istituzionale della Charity Commission <http://www.charity-commission.gov.uk/Publications/rs14.aspx>
- Information pack Community Interest Companies, edito dal Regulator of Community Interest Companies - Department for Business Innovation & Skills Marzo 2010 consultabile dal sito <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+http://www.cicregulator.gov.uk/CICleaflets/CIC%20INFORMATION%20PACK%20V00.04%20Final.pdf>
- “Beyond Heroic Entrepreneurs”, ricerca condotta dalla Prof.ssa Julie Battilana della Harvard Business School e consultabile sul sito istituzionale della stessa Università all'indirizzo <http://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=382192>.
- “Pistoia prima Social Business City italiana” programma ed attività sono consultabili sul sito istituzionale Yunus Social Business Centre University of Florence all'indirizzo <http://sbflorence.org/un-nuovo-inizio/>

- Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 292/E del 9 settembre 2002 Il testo integrale della risoluzione é consultabile all'indirizzo www.finanzaefisco.it/agenziaentrate/cir_ris_2002/ris292-02.htm